



Comune di Mori

PROVINCIA DI TRENTO



ALLEGATI

(ART. 172 D.Lgs 267/2000)

AL BILANCIO DI PREVISIONE

2019 2020 2021

INDICE

• Elenco indirizzi internet	1
• Elenco deliberazioni aliquote d'imposta, tariffe e diritti (in ordine cronologico di adozione)	11
◦ Diritti di segreteria su atti in materia urbanistico edilizia (Delibera G.C. n.164/2005)	13
◦ Spese di accertamento, procedimento e notificazione violazioni CDS (Delibera G.C. n.35/2011)	19
◦ Spese per rilascio fascicoli relativi a sinistri stradali (Delibera G.C. n.93/2011)	25
◦ Tariffe utilizzo palestre comunali (Delibera C.C. n.10/2012)	31
◦ Tariffe per rilascio fotocopie e supporti informatici (Delibera G.C.n.40/2012)	39
◦ Diritti per accordi di separazione consensuale (Delibera G.C. n.179/2014)	45
◦ Tariffe utilizzo sale pubbliche (Delibera G.C. n.189/2014)	51
◦ Tariffe servizi socio educativi prima infanzia (Delibera G.C. n.33/2015)	57
◦ Tariffe utilizzo campi da tennis (Delibera G.C. n.26/2016)	73
◦ Tariffe servizi cimiteriali (Delibera G.C. n.191/2016)	79
◦ Diritti di segreteria per l'emissione di carte di identità elettronica (Delibera G.C. n.152/2017)	81
◦ Tariffe di partecipazione alle spese per utilizzo di impianti sportivi comunali (Delibera C.C. n.2/2018)	87
◦ Aliquote, detrazioni e deduzioni Imposta Immobiliare Semplice (Delibera C.C. n.4/2018)	95
◦ Tariffe in ambito culturale e sociale (Delibera G.C. n.14/2019)	103
◦ Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2019 relativo alla TARI di cui all'art. 1 della L. n. 147/2013 e successive modificazioni – commi da 639 e seguenti (Delibera C.C. n. 3/2019)	109
◦ Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: adeguamento tariffe con decorrenza 1° gennaio 2019 (Delibera C.C. n. 4/2019)	123
◦ Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP): Approvazione modifiche al regolamento di applicazione e relative tariffe (Delibera C.C. n. 5/2019)	133
◦ Approvazione tariffe per il servizio di acquedotto relativamente all'anno 2019 (Delibera GC. n. 26/2019)	197
◦ Approvazione tariffe per il servizio di fognatura relativamente all'anno 2019 (Delibera GC. n. 27/2019)	213
• Parametri situazione di deficitarietà strutturale	231



**COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO**

**ELENCO
INDIRIZZI INTERNET**

ELENCO INDIRIZZI INTERNET

Ai sensi dell'art. 172 D.lgs 18 agosto del 2000 n. 267 comma 1 lettera a), al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- a) L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati sui siti internet indicati nell'elenco.

COMUNE DI MORI

Sito internet: www.comune.mori.tn.it

Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2017:

<http://www.comune.mori.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Anno-2017>

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 di data 28 dicembre 2018 ad oggetto "Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. Definizione degli elenchi di cui ai punti n. 2 e 3 dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", è stato approvato l'elenco degli organismi, enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, per gli esercizi 2019 e 2019, da inserire nell'ELENCO A), sotto riportato:

Elenco A) – Gruppo Amministrazione Pubblica	
2018	2019
Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina	Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina

AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA

Sito internet: www.visitrovereto.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

Non pubblicati – in allegato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
sede	38068 ROVERETO (TN) VIA MATTEO DEL BEN 5/B
capitale sociale	221.000,00
capitale sociale interamente versato	si
partita IVA	01875250225
codice fiscale	01875250225
numero REA	184156
forma giuridica	ENTE IMPRESA (EI)
settore di attività prevalente (ATECO)	799019
società in liquidazione	no
società con socio unico	no
società sottoposta ad altri attività di direzione e coordinamento	no
appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

	31/12/2017	31/12/2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	26.514	9.510
II - Immobilizzazioni materiali	34.995	28.563
III - Immobilizzazioni finanziarie	300	300
Totale immobilizzazioni (B)	61.809	38.373
C) Attivo circolante		
I – Rimanenze	8.800	18.560
II – Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	511.177	1.136.260
Totale crediti	511.177	1.136.260
IV - Disponibilità liquide	299.115	72.990
Totale attivo circolante (C)	819.092	1.227.810
D) Ratei e risconti	2.542	22.064
Totale attivo	883.443	1.288.247
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I – Capitale	221.000	221.000
IV - Riserva legale	28.555	27.254
VI - Altre riserve	1	(1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.318	1.302
Totale patrimonio netto	250.874	249.555
B) Fondi per rischi e oneri	38.000	5.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	51.959	44.730
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	536.196	979.361
Totale debiti	536.196	979.361
E) Ratei e risconti	6.414	9.601
Totale passivo	883.443	1.288.247
Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)

	31/12/2017	31/12/2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	962.968	626.001
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	760.909	777.540
Altri	156.999	148.753
Totale altri ricavi e proventi	917.908	926.293
Totale valore della produzione	1.880.876	1.552.294
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi	1.347.562	1.049.234
8) per godimento di beni di terzi	29.784	29.521
9) per il personale		
a) salari e stipendi	284.873	269.407
b) oneri sociali	79.928	69.031
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	56.266	62.685
c) trattamento di fine rapporto	22.825	16.249
e) altri costi	33.441	46.436
Totale costi per il personale	421.067	401.123
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	18.530	16.250
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.714	7.717
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.816	8.533
Totale ammortamenti e svalutazioni	18.530	16.250
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.760	7.310
12) accantonamenti per rischi	15.000	20.000
13) altri accantonamenti	10.000	5.000
14) oneri diversi di gestione	16.281	17.561
Totale costi della produzione	1.867.984	1.545.999
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	12.892	6.295
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
Altri	1	168
Totale proventi diversi dai precedenti	1	168
Totale altri proventi finanziari	1	168
17) interessi e altri oneri finanziari		
Altri	5.196	4.443
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.196	4.443
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.195)	(4.275)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.697	2.020
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	10.000	9.000
Imposte relative a esercizi precedenti	(3.621)	(8.282)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.379	718
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.318	1.302

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2017	31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.318	1.302
Imposte sul reddito	6.379	718
Interessi passivi (interessi attivi)	5.195	4.275
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	12.892	6.295
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	43.985	5.001
Ammortamenti delle immobilizzazioni	18.530	16.250
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	62.515	21.251
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	75.407	27.546
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	9.760	7.310
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(77.959)	6.018
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(15.690)	154.486
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	19.522	(16.802)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(3.187)	9.553
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	713.296	(443.883)
Totale variazioni del capitale circolante netto	645.742	(283.318)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	721.149	(255.772)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(5.195)	(4.275)
(Imposte sul reddito pagate)	(4.880)	(16.946)
(Utilizzo dei fondi)	(3.756)	(31.458)
Totale altre rettifiche	(13.831)	(52.679)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	707.318	(308.451)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Investimenti)	(43.287)	(15.250)
Disinvestimenti	1.321	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(41.966)	(15.250)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(439.228)	364.116
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1	(2)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(439.227)	364.114
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	226.125	40.413
Depositi bancari e postali	71.520	29.569
Danaro e valori in cassa	1.470	3.008
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	72.990	32.577
Depositi bancari e postali	297.758	71.520

Danaro e valori in cassa	1.357	1.470
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	299.115	72.990



**COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO**

**DELIBERAZIONI
RELATIVE A
TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA**



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 164
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Diritti di segreteria su atti in materia urbanistico-edilizia - D.L. n. 8/1993 - 10° e 12° comma dell'art. 10 e ss.mm.: modifica importi.

L'anno duemilacinque addì venti
del mese di luglio alle ore 15,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|--------------------|-------------|
| 1. | GURLINI MARIO | - SINDACO |
| 2. | BERTOLINI RENATO | - ASSESSORE |
| 3. | GAZZINI CAMILLA | - ASSESSORE |
| 4. | GAZZINI VALTER | - ASSESSORE |
| 5. | LONGHI RENZO | - ASSESSORE |
| 6. | RADAM SAVERIO | - ASSESSORE |
| 7. | SANDRINELLI FRANCO | - ASSESSORE |

Assenti i signori:
Sandrinelli Franco

///
///

Assiste il Segretario Comunale - Dott.ssa Moresco Lorenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Gurlini Mario
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che all'art. 1 c. 50 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (cd. Legge Finanziaria 2005) gli importi minimi e massimi per i diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni edilizie nonché denunce di inizio attività sono stati aumentati rispettivamente da minimo £ 50.000 e massimo £ 150.000 a minimo € 51,65 e massimo € 516,46;

Rilevato che per omogeneità di trattamento, data anche la maggior rilevanza degli interventi edilizi, si ritiene opportuno aumentare anche i diritti di segreteria per il rilascio di concessioni edilizie;

Ritenuto altresì opportuno adeguare ed integrare le tipologie di diritti di segreteria attualmente applicate, onde collegare le stesse agli atti di diversa natura che vengono emessi dai competenti uffici comunali;

Dato atto che tali diritti non sono soggetti a riparto, restando incamerati totalmente al Comune;

Visto il prospetto dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico-edilizia, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente la proposta integrale per l'aggiornamento e l'integrazione dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico-edilizia, formulato dall'Ufficio Economato in collaborazione con l'Ufficio Tecnico;

Vista la deliberazione di G.C. n. 193 d.d. 13 ottobre 2004 con la quale si individuano gli atti amministrativo-gestionali di natura dirigenziale devoluti, in via temporanea, alla competenza del responsabile dell'Ufficio Economato ai sensi dell'art. 36 del D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L e artt. 240 e 248 del regolamento organico del personale;

Visto l'atto di conferimento di incarico temporaneo d.d. 14 ottobre 2004 prot. n. 22190;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 56, comma 1°, della L.R. 4/1/1993 n. 1 e s.m., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione in data 19/07/2005 dalla Sig.ra Dalbosco rag. Linda, Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile e dal Sig. Bertolini dott. Denis, Responsabile dell'Ufficio Economato in data 18/07/2005, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;

Unanime e palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per quanto meglio espresso in premessa, l'aggiornamento e l'integrazione degli importi di segreteria per il rilascio di atti in materia urbanistico-edilizia, secondo gli importi riportati nel prospetto dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico-edilizia, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, formulato dall'Ufficio Economato in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale;

VOCI	NOTE	MIN. LEGGE	MAX LEGGE	NUOVA TARIFFA
Certificati di Destinazione Urbanistica previsti dall'art. 18, comma 2 della legge 28.02.1985 n. 47 (pp particelle fondiarie o edificiali)				
	fino a 10 pp	5,16	51,65	10,00
	da 11 a 15 pp	5,16	51,65	15,00
	da 16 a 30 pp	5,16	51,65	20,00
	oltre 30 pp	5,16	51,65	30,00
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITA', AUTORIZZAZIONI PAESAGISTICHE ed AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI				
Autorizzazioni edilizie per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) e c) della legge 05/08/1978 n. 457, nonché per interventi minori di restauro e risanamento conservativo		51,65	516,46	60,00
Denuncia d'inizio attività di cui all'art. 91 bis della L.P. 05.09.91 n. 22 (introdotto con l'art. 65 della L.P. 11.09.1998 n. 10)		51,65	516,46	60,00
Volute di autorizzazioni edilizie		51,65	516,46	60,00
Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 99 della L.P. 22/91 nel contesto della pratica edilizia	(voce nuova)	-	-	20,00
Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 93, comma 3 lett. C) della L.P. 22/91	(voce nuova)	-	-	30,00
Autorizzazioni all'installazione di insegne e mezzi pubblicitari ai sensi art. 23 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m. ed art. 93 della L.P.22/91	(voce nuova)	-	-	20,00
AUTORIZZAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO				
Autorizzazioni per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della Legge 05.08.1978 n. 457 ed in riferimento all'art. 46 della L.P. 22/1991		5,16	51,65	20,00
AUTORIZZAZIONI PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE				
Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della Legge 17.08.1942 e ss.mm. ed integrazioni ed in riferimento all'art. 53 della L.P. 22/1991	fino a 10.000 mc	51,65	516,46	150,00
	oltre 10.000 mc	51,65	516,46	250,00
N.B.: Per le costruzioni il cui indice edilizio è quantificato in mq/mq la cubatura viene calcolata tenendo conto dell'altezza virtuale del P.R.G.I.				
CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA				
Pareri di massima su qualsiasi tipo di intervento edilizio (per ogni procedimento)		5,16	51,65	40,00

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N. 164 d.d. 20.07.2005

SEGRETERIA COMUNALE
dott.ssa Lorenza Moretti



VOCI	NOTE	MIN. LEGGE	MAX LEGGE	NUOVA TARIFFA
Certificazioni ed attestazioni richieste da privati in merito a specifiche situazioni urbanistiche ed edilizie (per ogni richiesta)		5,16	516,46	20,00
CONCESSIONI EDILIZIE				
Nuovi edifici ed ampliamento di edifici esistenti	fino a 2.000 mc.	15,49	516,46	30,00
	da 2001 a 3000 mc.	15,49	516,46	60,00
	da 3001 a 5000 mc.	15,49	516,46	200,00
	oltre 5000 mc	15,49	516,46	300,00
N.B.: Per le costruzioni il cui indice edillizio è quantificato in mq/mq la cubatura viene calcolata tenendo conto dell'altezza virtuale del P.R.G.I.				
Ristrutturazione edilizia totale o parziale di edifici esistenti.		15,49	516,46	50,00
Interventi su edifici esistenti, per opere minori soggetto a concessione edilizia		15,49	516,46	50,00
Varianti alla concessione edilizia		15,49	516,46	50,00
Voltura di concessione edilizia		15,49	516,46	50,00
Concessione edilizia per stazioni radio base con procedura pubblica	(voce nuova)	-	-	500,00
Autorizzazione edilizia o denuncia inizio attività per stazioni radio base con potenza fino a 5 watt	(voce nuova)	-	-	80,00

2. DI FISSARE la decorrenza delle nuove tariffe dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. DI CONTINUARE ad applicare i vecchi importi dei diritti di segreteria nel caso di istanze già presentate e non ancora rilasciate per le quali sia già stato effettuato il relativo versamento, fino al giorno precedente l'entrata in vigore del presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 100 c. 3 del T.U. delle LL.RR. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L.-

BDS
pn

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
rag. Mario Gurlini



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenza Moresco

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo comunale il giorno 25 luglio 2005 per restarvi giorni dieci consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenza Moresco



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 4.8.2005 ai sensi del 2° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..

Mori, 4 AGO. 2005

per IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenza Moresco





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 35
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Determinazione importi spese di accertamento, procedimento e notificazione per le violazioni alle norme del codice della strada ed altri illeciti amministrativi.

L'anno duemilaundici addì tre
del mese di marzo alle ore 8,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | DE SANTI GIAMPIETRO | - ASSESSORE |
| 5. | GOBBI PAOLO | - ASSESSORE |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

///
///
///

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

Dato atto che allegare al verbale un secondo bollettino comprende i costi della CAD/CAN (quindi maggiorato), spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali, si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione delle sanzioni, pena, l'iscrizione al ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

Ravvisata pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della somma prima raccomandata, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopracitati inconvenienti;

Attesto altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD , l'art.12 bis del D.P.R. 29/09/1973 n.602, che preclude l'iscrizione al ruolo di somme inferiori ad Euro 10,33 , non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi di recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura delle spese, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce e nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazione al C.d.S. che per le altre;

Tenuto conto altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche Ancitel (P.R.A., Veicoli Rubati ...) necessari al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

Considerato tutto ciò esposto, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n.689/81;

Rilevato all'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive di accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanza – ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

- a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada, pari ad Euro 8,00 (Euro otto) così determinate:
Euro 4,35 spese procedurali e di accertamento di cui:
- costo materiale cartaceo;
- costo unitario operazioni di visura presso gli archivi informatizzati del P.R.A. e/o Motorizzazione civile;
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali);
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione;

Euro 1,95 (Euro 3,90 x 50%) spese CAD, ...costo medio;

Euro 1,70 (Euro 3,40 x 50%) spesa CAN, ...costo medio;

Totale Euro 8,00.=

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott.ssa Giuliana Venturini, responsabile del Servizio Polizia Locale in data 25.02.2011, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 2.3.2011, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

Per i motivi descritti in premessa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali:

- 1) **DI STABILIRE** forfetariamente in Euro 8,00 (otto) la somma di applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada e violazioni amministrative in materie diverse dal codice della strada o relative ordinanze ingiunzioni di competenza comunale da notificare e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

Euro 4,35

Spese procedurali e di accertamento di cui:

- costo materiale e cartaceo;
- costo unitario operazione di visura presso gli archivi informatizzati del PRA e/o Motorizzazione civile;
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali);
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione;

Euro 1,95 (Euro 3,90 x 50%) spese CAD, ...costo medio;

Euro 1,70 (Euro 3,40 x 50%) spesa CAN, ...costo medio;

Totale Euro 8,00.=

- 2) **DI DARE ATTO** che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanza – ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative, con conseguente accertamento alla medesima risorsa;
- 3) **DI DARE ATTO** che sui verbali di accertamento di cui sopra, saranno poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, le seguenti spese vive relative ai costi di notificazione, modificabili secondo le vigenti disposizioni legislative ed alla data odierna così individuate:
 - raccomandata servizio postale Euro 6,60;
- 4) **DI STABILIRE** che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;
- 5) **DI DARE ATTO** che le spese di accertamento, procedimento e notificazione per le violazioni alle norme del codice della strada ed altri illeciti amministrativi saranno applicate con decorrenza 20 marzo 2011.
- 6) **DI REVOCARE**, con decorrenza dalla data di cui al punto precedente ogni precedente atto assunto in merito;
- 7) **DI DARE ATTO** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

VG/fm

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ing. Roberto Càllari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Galante".

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 4 marzo 2011 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 4 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Galante".



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 93
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Determinazione rimborsi spese per il rilascio di fascicoli relativi ai sinistri stradali.

L'anno duemilaundici addì sedici
del mese di giugno alle ore 8,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | DE SANTI GIAMPIETRO | - ASSESSORE |
| 5. | GOBBI PAOLO | - ASSESSORE |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

///

///

///

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

Relazione.

L'articolo 11 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs: 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, dispone che gli agenti di polizia stradale rilevino obbligatoriamente gli incidenti stradali e che gli interessati possono chiedere agli organi di Polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Le informazioni in parola, comprese quelle sulle modalità del sinistro devono essere fornite anche quando nell'incidente sono configurabili dei reati (omicidio colposo, lesioni colpose), previa autorizzazione o attestazione dell'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 21, commi 5 e 6, del "Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada" ed il Comando della polizia locale è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per i sinistri con scarsi margini interpretativi in ordine alla dinamica e alla responsabilità amministrativa, le informazioni vengono riferite alle parti attingendo direttamente dal prontuario del rilievo del sinistro compilato dagli agenti sulla strada e successivamente archiviato nello stato nel quale si trova.

Per circa 35 sinistri stradali l'anno le parti necessitano invece di copie del fascicolo e il rilascio di copia comporta un'attività che esorbita da quella di pura attività di Polizia stradale prevista dalla legge: trascrizione dei prontuari, inserimento dei dati, escussioni testimoniali, analisi tecniche, studio dei danni, planimetrie eseguite manualmente o in autocad formato plotter e fotografie normalmente stampate con sei immagini per foglio A4.

L'art. 21 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495 prescrive che le informazioni richieste devono essere fornite previo pagamento delle eventuali spese.

Occorre pertanto prevedere un rimborso che garantisca in linea di massima la copertura dell'intero costo economico-tecnico che l'Amministrazione deve sostenere per l'erogazione del servizio, tenendo conto quindi del costo del materiale utilizzato, dell'ammortamento, manutenzione delle attrezzature e dei tempi medi di lavoro dell'operatore.

Il rilievo dei sinistri stradali comporta una difficoltà crescente in ordine alla complessità del sinistro e al numero dei coinvolti introducendo una evidente sperequazione tra i singoli rilievi, per cui il Comando della Polizia locale ha proposto di definire il livello del rimborso in modo forfetario, nelle seguenti misure:

- a) euro 25,00.= per ogni supporto cartaceo o informatico costituito da: dati delle parti e dei veicoli, escusione testimoniali, analisi tecniche, studio dei danni, planimetrie in autocad formato plotter e fotografie normalmente stampate con sei immagini per foglio A4 per un totale che va da un minimo di 10 fogli ad un massimo di 100 fogli;
- b) euro 1,00.= per ogni documentazione fotografica diversa da quella già contenuta nel fascicolo e richiesta dalla parte.

La giunta valuta la proposta come equa e meritevole di approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott.ssa Giuliana Venturini, responsabile del Servizio Polizia Locale in data 24.05.2011, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 16.6.2011, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

Per i motivi descritti in premessa:

1. DI APPROVARE i seguenti rimborsi delle spese per il rilascio di copie del fascicolo per la rilevazione degli incidenti stradali:
 - a) euro 25,00.= per ogni supporto cartaceo o informatico costituito da: dati delle parti e dei veicoli, escussione testimoniali, analisi tecniche, studio dei danni, planimetrie in autocad formato plotter e fotografie normalmente stampate con sei immagini per foglio A4 per un totale che va da un minimo di 10 fogli ad un massimo di 100 fogli;
 - b) euro 1,00.= per ogni documentazione fotografica diversa da quella già contenuta nel fascicolo e richiesta dalla parte.
2. DI PRECISARE che per il rilascio della documentazione di cui al punto 1), qualora ne venga richiesta la spedizione, si addebitano anche le spese postali;
3. DI DARE ATTO che i rimborsi spese di cui al precedente punto 1) non sono soggetti ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del DPR n. 633/1972 e ss.mm., essendo relativi a servizi resi dal Comune di Mori nell'esercizio di un'autorità istituzionale, obbligatoria per disposizioni di legge;
4. DI STABILIRE che le richieste di rimborso di cui al precedente punto 1) si applicano dall'esecutività della presente deliberazione fino al 31.12.2011 e che l'incasso dei relativi proventi si effettuerà presso il Comando Polizia locale, con pagamento in contanti o a mezzo bancomat, ovvero presso la Tesoreria comunale.
5. DI DARE ATTO che la conseguente entrata verrà accertata al capitolo 470 – risorsa 1625 – cod. bilancio 3051625 del bilancio comunale;
6. DI REVOCARE con decorrenza dalla data di cui al punto 4) ogni precedente atto assunto in merito.
7. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1°febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;


8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Si dà atto che, al termine, esce il Segretario comunale, assume le funzioni di Segretario l'Assessore sig.a Ortombina Daria.

VG/fm

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ing. Roberto Caliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Galante".

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 20 giugno 2011
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 20 giugno 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Galante".



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione criteri e tariffe di compartecipazione alle spese per utilizzo delle palestre comunali.

L'anno duemiladodici addì ventinove
del mese di marzo alle ore 19,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. CALIARI ROBERTO	- SINDACO
2. BAROZZI STEFANO	- CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA	- "
4. BERTOLINI CRISTIAN	- "
5. BERTOLINI ROBERTA	- "
6. BETTINI CARLA	- "
7. BOLOGNANI MAURO	- "
8. CANALI ROBERTA	- "
9. CAPRONI PATRIZIA	- "
10. CIAGHI VINCENZO	- "
11. DE SANTI GIAMPIETRO	- "
12. GIRARDELLI LUCIO	- "
13. GOBBI PAOLO	- "
14. GURLINI MARIO	- "
15. MARZARI FIORENZO	- "
16. MAZZUCCHI NICOLA	- "
17. NATOLI GIUSEPPE	- "
18. ORTOMBINA DARIA	- "
19. TONETTA MASSIMO	- "
20. TURELLA SANDRO	- "

Assenti i signori: nessuno.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor
Mario Gurlini
nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- legge provinciale n. 36/1993, *Legge quadro in materia di finanza locale*, art. 9, espressamente prevede che "La politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi. (...)"
- sulla scorta delle disposizioni provinciali e nel rispetto del principio di economicità dell'attività dell'Amministrazione comunale, la Relazione previsionale e programmatica 2011 – 2013 nell'ambito del Programma n. 52 – Servizi alla collettività, nella parte riguardante lo Sport, prevede di demandare alla Commissione comunale per lo Sport, tra l'altro, il compito di mettere a punto una proposta tariffaria per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, al fine di recuperare in parte le spese sostenute dal Comune per la gestione e per le utenze;

Richiamato il Regolamento comunale delle commissioni consultive, istituzionali e speciali, art. 2, comma 2, il quale stabilisce che : "Le Commissioni svolgono attività consultive, propositive, di espressione di pareri su argomenti di interesse comunale, per lavori preparatori di provvedimenti amministrativi che richiedano indagini complesse." e visto altresì il Regolamento comunale per la costituzione e funzionamento della commissione comunale per lo sport, art. 2, il quale recita: "La commissione comunale per lo sport ha il compito di: - sovrintendere al miglior uso e mantenimento delle strutture sportive comunali e convenzionate; (...)" ;

Evidenziato quindi che la Commissione comunale per lo sport, nominata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 28.02.2011, è stata appositamente convocata dall'Assessore competente in data 29 novembre 2011, per la elaborazione ed approvazione dei criteri e delle tariffe di partecipazione alle spese relative all'utilizzo, per il momento, delle sole palestre comunali, ed in particolare la palestra delle scuole medie in Via Giovanni XXIII, la palestra delle scuole elementari in Via Scuole, la palestrina delle scuole elementari in Via Scuole, la palestra presso la palazzina spogliatoi, in Via Lomba;

Preso atto che, dopo approfondita ed attenta discussione, la proposta elaborata dalla Commissione comunale per lo sport ha ritenuto di tenere in considerazione come elementi di valutazione:

- a) definizione di una **tariffa base oraria** per l'utilizzo delle palestre comunali che rappresenti una quota significativa delle spese sostenute dall'amministrazione a fronte dei consumi per il riscaldamento, per l'energia elettrica, per l'acqua e per i servizi di pulizia e custodia, sulla base di una stima dei costi sostenuti per queste utenze e servizi;
- b) individuazione di diverse **tipologie di richiedenti**, che distinguano le agevolazioni tariffarie sulla base di criteri che tengono conto:
 - del carattere di Associazione Sportiva Dilettantistica e della residenzialità
 - della fascia di età dei fruitori
 - dell'affiliazione al CONI
 - della condizione di singoli richiedenti non appartenenti ad associazione
 - del lucro nell'attività svolta
- c) determinazione, per ciascuna categoria e per ognuna delle quattro strutture considerate, della tariffa assoluta, secondo un rapporto matematico tra tariffa base e quota percentuale della tariffa base oraria di partecipazione;

Preso atto che per la determinazione della **tariffa base** per l'utilizzo di ciascuna palestra la Commissione per lo Sport si è avvalsa del confronto con altre realtà comunali analoghe e della stima dei costi sostenuti per le utenze e per i servizi necessari per l'utilizzo delle strutture, proponendo la seguente tabella:

	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Tariffa base	10 €	8 €	4 €	4 €

Precisato che tali tariffe sono da intendersi **comprehensive di IVA**.

Considerato inoltre che i soggetti indicati, per tipologia, dalla Commissione per lo Sport per la determinazione della quota percentuale della tariffa base oraria sono stati definiti nel seguente elenco, ordinato in modo decrescente per valore:

- 1°. associazione sportiva dilettantistica locale e richiesta di utilizzo per attività rivolte a minorenni;
- 2°. associazione sportiva dilettantistica locale affiliata al C.O.N.I.;
- 3°. associazione sportiva dilettantistica locale non affiliata al C.O.N.I.;
- 4°. associazione locale diversa da associazione sportiva dilettantistica;
- 5°. associazione non locale e richiesta di utilizzo per attività rivolte a minorenni;
- 6°. associazione non locale;
- 7°. singoli cittadini residenti;
- 8°. singoli cittadini non residenti e/o iniziative con scopo di lucro.

Dato atto che la Commissione per lo Sport ha definito, in applicazione dei succitati criteri, una proposta di **compartecipazione in percentuale**, preferendo di agevolare con la minore tariffa le associazioni sportive dilettantistiche locali e le richiesta di utilizzo per attività rivolte a minorenni, applicando di conseguenza in modo crescente, come da sopra riportato elenco, le quote che definiscono la seguente tabella:

**Quota percentuale della tariffa base, oraria, di compartecipazione alla spesa,
differenziata per struttura e tipo di associazione**

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	200%	200%	200%	200%
Non associati residenti	120%	120%	120%	120%
Ass. non residente adulti	100%	100%	100%	100%
Ass. non residente under 18	80%	80%	80%	80%
Ass. residenti	50%	50%	50%	50%
Ass. residenti ASD no CONI	35%	35%	35%	35%
Ass. residenti ASD adulti CONI	20%	20%	20%	20%
Ass. residente ASD under 18 CONI	10%	10%	10%	10%

Preso atto che l'applicazione delle percentuali comporta le tariffe orarie assolute di compartecipazione alle spese indicate nella tabella che segue:

Tariffe assolute di partecipazione alle spese (IVA inclusa)

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	20 €	16 €	8 €	8 €
Non associati residenti	12 €	9,6 €	4,8 €	4,8 €
Ass. non residente adulti	10 €	8 €	4 €	4 €
Ass. non residente under 18	8 €	6,4 €	3,2 €	3,2 €
Altre ass. residenti	5 €	4 €	2 €	2 €
Ass. residenti ASD non nel CONI	3,5 €	2,8 €	1,4 €	1,4 €
Ass. residenti ASD adulti nel CONI	2 €	1,6 €	0,8 €	0,8 €
Ass. residenti ASD under 18 nel CONI	1 €	0,8 €	0,4 €	0,4 €

Ritenuto di condividere la proposta formulata dall'Assessore allo Sport di concerto con la *Commissione comunale per lo sport*, ed approvare quindi i criteri di agevolazione per la determinazione delle tariffe di partecipazione alle spese, da applicare in relazione all'utilizzo delle palestre comunali e di approvare, di conseguenza, le quote percentuali della tariffa base, oraria, oltre alle nuove tariffe assolute orarie di partecipazione alle spese per l'utilizzo delle seguenti quattro palestre di proprietà comunale:

- Palestre grande presso la scuola elementare di via Scuole;
- Palestra piccola presso la scuola elementare di via Scuole;
- Palestra presso la scuola media di via Giovanni XXIII;
- Palestra presso l'impianto sportivo comunale di via Lomba

così come formulate dalla Commissione stessa e secondo il dettato del programma citato in premessa in quanto ritenute congrue e adeguate a copertura di parte delle spese sostenute dall'amministrazione per i consumi di riscaldamento, l'energia elettrica e acqua e per i servizi di pulizia e custodia;

Ribadito che le tariffe suindicate costituiscono una partecipazione alle spese sostenute dall'Amministrazione per garantire i servizi necessari per l'utilizzo, da parte dei cittadini singoli ed associati, delle palestre e delle attrezzature connesse in disponibilità dell'Amministrazione comunale, in relazione alla pratica di attività sportive compiute individualmente o in gruppo;

Dato atto che le palestre su elencate costituiscono impianti sportivi la cui custodia e pulizia sono affidate in gestione a mezzo di contratto di servizio;

Atteso che le tariffe suindicate assumono validità a partire dal 01 luglio 2012, data entro la quale gli uffici competenti ne daranno adeguata informazione alla cittadinanza ed alle associazioni sportive locali;

Dato atto che sono demandate alla Giunta comunale la valutazione e la potestà autorizzativa per autorizzare l'uso gratuito delle palestre comunali in relazione ad iniziative di

particolare rilievo sportivo e/o sociale;

Precisato che l'adozione dei criteri di cui alla presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) quale atto di indirizzo politico/amministrativo, mentre sono demandate alla Giunta comunale le eventuali modifiche da apportare alle tariffe, così come previsto dallo Statuto comunale, art. 33, comma 1, lett. d), il quale è stato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 35 dd.18.05.1994 e n. 28 dd. 02.07.1998;

Visti gli articoli 14, 51, 54 e 56 della L.R. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 56, comma 1° - della L.R. 4.1.1993 n. e ss.mm., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione rispettivamente da:

- Dott. Loredana Bertola Responsabile del Servizio alla Comunità in data 19 marzo 2012, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- Dott. Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 19 marzo 2012, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 6 (Canali Roberta, Girardelli Lucio, Marzari Fiorenzo, Mazzucchi Nicola, Natoli Giuseppe e Turella Sandro) ed astenuti n. 1 (Gurlini Mario) su n. 20 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa, i seguenti criteri e relativa tabella di applicazione in percentuale delle tariffe di compartecipazione alle spese, da applicare in relazione all'utilizzo delle quattro palestre comunali:

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	200%	200%	200%	200%
Non associati residenti	120%	120%	120%	120%
Ass. non residente adulti	100%	100%	100%	100%
Ass. non residente under 18	80%	80%	80%	80%
Ass. residenti	50%	50%	50%	50%
Ass. residenti ASD no CONI	35%	35%	35%	35%
Ass. residenti ASD adulti CONI	20%	20%	20%	20%
Ass. residente ASD under 18 CONI	10%	10%	10%	10%

2. DI APPROVARE, per quanto in premessa, le tariffe-base orarie di compartecipazione alle spese relative all'utilizzo delle quattro palestre comunali
- Palestre grande presso la scuola elementare di via Scuole
 - Palestre piccola presso la scuola elementare di via Scuole
 - Palestre presso la scuola media di via Giovanni XXIII
 - Palestre presso l'impianto sportivo comunale di via Lomba
- secondo la seguente tabella:

	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Tariffa base	10 €	8 €	4 €	4 €

3. DI STABILIRE che le tariffe di cui al punto 2. sono comprensive di IVA.

4. DI STABILIRE, in applicazione ai punti 1. e 2. la seguente tabella riassuntiva delle tariffe assolute orarie di compartecipazione alle spese (Iva inclusa) per l'utilizzo delle quattro palestre comunali da parte delle otto categorie di richiedenti:

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	20 €	16 €	8 €	8 €
Non associati residenti	12 €	9,6 €	4,8 €	4,8 €
Ass. non residente adulti	10 €	8 €	4 €	4 €
Ass. non residente under 18	8 €	6,4 €	3,2 €	3,2 €
Altre ass. residenti	5 €	4 €	2 €	2 €
Ass. residenti ASD non nel CONI	3,5 €	2,8 €	1,4 €	1,4 €
Ass. residenti ASD adulti nel CONI	2 €	1,6 €	0,8 €	0,8 €
Ass. residenti ASD under 18 nel CONI	1 €	0,8 €	0,4 €	0,4 €

5. DI STABILIRE che le tariffe di cui al punto 4. assumono validità dal 01 luglio 2012;

6. DI DARE ATTO che sono demandate alla Giunta comunale la valutazione e la potestà autorizzativa per autorizzare l'uso gratuito delle palestre comunali in relazione ad iniziative di particolare rilievo sportivo e/o sociale;

7. DI DARE ATTO che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 11.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
rag. Mario Gurlini



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 4 aprile 2012
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 4.4.2012



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 40
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per i servizi istituzionali di ricerca, visura, riproduzione e trasmissione via fax della documentazione amministrativa nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso.

L'anno duemiladodici addì ventinove
del mese di marzo alle ore 8,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | DE SANTI GIAMPIETRO | - ASSESSORE |
| 5. | GOBBI PAOLO | - ASSESSORE |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

De Santi Giampietro
Ortombina Daria

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 12 aprile 1995 è stato approvato il Regolamento comunale in materia di procedimento, partecipazione e semplificazione dell'attività amministrativa, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 73 di data 29 dicembre 2009;
- Tale Regolamento, al Capo II, si propone di dare attuazione alle disposizioni in materia di diritto di accesso di cui all'art. 47 L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. e all'art. 26 della L.R. 31.07.1993, n. 13 e ss.mm.;
- In particolare, per effetto del combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 22 della summenzionata normativa secondaria, il diritto di accesso, "da esercitarsi tramite visione o richiesta di copia, è riconosciuto a chiunque dimostri di avere un interesse all'atto che si richiede, relativamente ai seguenti documenti:
 - statuto, regolamenti, delibere ed ordinanze generali;
 - atti di pianificazione urbanistica ed altri atti di programmazione e pianificazione generale;
 - bilanci, conti consuntivi, tariffe;
 - concessioni, autorizzazioni e licenze;
 - liste elettorali;
 - bandi di concorso";
- L'art. 29, comma 4 della disciplina in parola prevede che "*Per il rilascio della copia, fatta salva l'eventuale applicazione dell'imposta di bollo nonché dei diritti di ricerca e visura, la Giunta determina il corrispettivo da richiedersi e che deve comunque limitarsi ai costi di riproduzione*";

Presa visione della nota di data 5 marzo 2012 a firma del Segretario comunale, acclarata al n. 5055 di prot. e della documentazione alla stessa allegata, dalla quale emerge che in materia di applicazione delle tariffe per ricerche di archivio e visura e per il rimborso dei costi di riproduzione e di trasmissione via fax degli atti amministrativi la situazione attualmente in essere nel Comune di Mori è la seguente:

- Non viene richiesto alcun importo a titolo di "diritto fisso d'accesso";
- Viene richiesto solo il rimborso del costo di fotocopiatura nei seguenti importi:
 - per ogni foglio A4:
sia stampato ad solo fronte che in fronte/retro: Euro 0,10;
 - per ogni foglio A3:
sia stampato ad solo fronte che in fronte/retro: Euro 0,21;
- Trasmissione di documenti via fax destinatario residente nell'ambito del distretto telefonico sede di nodo PTFax:
 - per ogni foglio A4:
prima pagina: Euro 0,18
per ogni pagina successiva: Euro 0,10;
- Trasmissione di documenti via fax destinatario non residente nell'ambito del distretto telefonico sede di nodo PTFax:
 - per ogni foglio A4:
prima pagina: Euro 0,36
per ogni pagina successiva: Euro 0,26;

Evidenziato che tali tariffe sono troppo basse e non sono in linea con quelle generalmente applicate dagli altri Comuni;

Ritenuto necessario applicare le tariffe relative ai servizi di ricerca e visura, già previste dall'art. 29, comma 4 del Regolamento comunale richiamato in premessa ed aggiornare le tariffe relative ai servizi di riproduzione e trasmissione via fax della documentazione amministrativa nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso, secondo la proposta formulata dal Segretario comunale con la succitata nota di data 5 marzo 2012, acclarata al n. 5055 di prot. e di seguito riportata:

DIRITTO FISSO PER RICERCA D'ARCHIVIO E VISURA, suddiviso come segue:	
Per atti raccolti in fascicoli dell'archivio corrente	Euro 2,00 per ogni fascicolo interessato
Per atti raccolti in fascicoli inventariati nell'archivio di deposito	Euro 10,00 per ogni fascicolo interessato
COSTI PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI (vedi delibera G.P. n. 1521 dd. 05.07.2002)	
SUPPORTO	COSTO DI COPIA FORFETTIZZATO
<u>Formato A4 e A3</u>	
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati
Stampa con plotter o riproduzione su carta/lucido formato A0	Euro 7,00 a foglio
copia su CD ROM	Euro 1,00 cadauno
COSTI FORFETTARI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIA FAX AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO	
NUMERO PAGINE	COPIA DI COSTO FORFETTIZZATO
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati

Valutata altresì l'opportunità di individuare nell'U.R.P. l'Ufficio comunale preposto alla riscossione delle tariffe ed al rilascio ai richiedenti delle copie di tutta la documentazione amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti:

- Il Regolamento comunale in materia di procedimento, partecipazione, e semplificazione dell'attività amministrativa approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 12 aprile 1995 e ss.mm.;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L);
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L);
- Lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 18.05.1994 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 02.07.1998;

- Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 di data 27.12.2000 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 16.11.2011;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1.2.2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente, dal Segretario comunale, dott. Luca Galante, in data 27/03/2012 per quel che riguarda la regolarità tecnico- amministrativa e della dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 28/03/2012, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- DI DETERMINARE**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le seguenti tariffe per i servizi istituzionali di ricerca, visura, riproduzione e trasmissione via fax della documentazione amministrativa nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso:

DIRITTO FISSO PER LA RICERCA D'ARCHIVIO E VISURA	
TIPOLOGIA ATTI	TARFFE
Per atti raccolti in fascicoli dell'archivio corrente	Euro 2,00 per ogni fascicolo interessato
Per atti raccolti in fascicoli inventariati nell'archivio di deposito	Euro 10,00 per ogni fascicolo interessato
COSTI PER LA RIPRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
SUPPORTO	TARFFE
<u>Formato A4 e A3</u>	
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati
Stampa con plotter o riproduzione su carta/lucido formato A0	Euro 7,00 a foglio
copia su CD ROM	Euro 1,00 cadauno
COSTI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIA FAX	
NUMERO PAGINE	TARFFE
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati

2. DI FISSARE in Euro 3,00 l'importo della tariffa minima per i servizi di riproduzione e di trasmissione via fax della documentazione amministrativa, stabilendo, conseguentemente, che fino a 10 pagine i suddetti servizi sono resi gratuitamente;
3. DI INDIVIDUARE nell'U.R.P. l'Ufficio comunale preposto alla riscossione delle tariffe di cui al punto 1) e al rilascio ai richiedenti di tutta la documentazione amministrativa;
4. DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto 1) non sono soggette ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm., essendo relative a servizi resi dal Comune di Mori nell'esercizio della propria attività istituzionale, obbligatoria per previsione di legge;
5. DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto 1) entrano in vigore alla data di esecutività del presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e all'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. DI DARE ATTO altresì che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1071, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di poter dare immediata applicazione alle tariffe dalla stessa previste;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

pn

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ing. Roberto Caliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 3 aprile 2012 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 3.4.2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola



Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 3 aprile 2012

VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola



**COMUNE DI MORI**

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 179**DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile, ed approvazione della tabella riassuntiva dei diritti di segreteria e rimborsi spesa applicati per i Servizi Demografici comunali.

L'anno duemilaquattordici addì ventisette
del mese di novembre alle ore 08.40
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

1.	CALIARI ROBERTO	- SINDACO
2.	BAROZZI STEFANO	- ASSESSORE
3.	BERTIZZOLO MARIA	- ASSESSORE
4.	CAPRONI PATRIZIA	- ASSESSORE
5.	MAZZUCCHI MAURO	- ASSESSORE ESTERNO
6.	ORTOMBINA DARIA	- ASSESSORE
7.	TONOLLI MARIA VIOLA	- ASSESSORE ESTERNO

Assenti i signori:

///

///

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Osservato che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto l'articolo 12 del citato D.L., il quale prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della L 01 dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

Dato atto che, al riguardo, al punto 11 bis della tabella D) allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, e che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00;

Ritenuto quindi di determinare l'importo del succitato diritto fisso nella misura di euro 16,00;

Ritenuto altresì opportuno approvare l'allegata tabella riassuntiva dei diritti fissi e di segreteria applicabili ai Servizi Demografici comunali, allo scopo di predisporre un documento di semplice consultazione utile ad informare debitamente l'utenza;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Vista la L. 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Denis Bertolini, Responsabile del Servizio alla Persona in data 21 novembre 2014, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 26 novembre 2014 per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** in € 18,00 l'importo del diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
2. **DI DARE ATTO** che lo stesso verrà riscosso a partire dal prossimo 11 dicembre, data di entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 212, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
3. **DI DARE ATTO** altresì che le somme corrispondenti saranno introitate alla risorsa 630, codice di bilancio 3010630, al capitolo 320;
4. **DI APPROVARE** l'allegata tabella riassuntiva dei diritti fissi e di segreteria applicabili ai Servizi Demografici comunali, allo scopo di predisporre un documento di semplice consultazione utile ad informare debitamente l'utenza;
5. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Roberto Caliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Luca Galante".

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 02 dicembre 2014 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 02 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



A handwritten signature in black ink, appearing to read "IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Luca Galante".

DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A RIPARTO (non modificabile)
L. 08 giugno 1962, n. 604 – Tab. D


TIPOLOGIA	SPECIFICITÀ	SOMMA DOVUTA
c. 6: certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla-osta di qualunque specie ed autentica firme	se in carta semplice	€ 0,26
	se in bollo	€ 0,52
c. 6-bis: certificati ed attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti	se in carta semplice	€ 2,58
	se in bollo	€ 5,16
c. 7: statuti famiglia	se in carta semplice	€ 0,26
	se in bollo	€ 0,52

RIMBORSO SPESE NON SOGGETTO A RIPARTO
(Norme Speciali Tab. D L. 08 giugno 1962, n. 604 e D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68)

TIPOLOGIA	SPECIFICITÀ	SOMMA DOVUTA
Diritto fisso quale rimborso spesa all'alto del rilascio o rinnovo della carta d'identità	Oltre ai diritti di segreteria di cui alla Tab. D della L. 08 giugno 1962, n. 604	€ 5,16
Diritto fisso quale rimborso spesa per il rilascio di duplicato della carta d'identità a seguito di smarrimento	Oltre ai diritti di segreteria di cui alla Tab. D della L. 08 giugno 1962, n. 604	€ 10,32
Diritto fisso per accordo di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica condizioni di separazione o divorzio	D.L. 12 settembre 2014, n. 132	€ 16,00

C. 8: Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.

C. 9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, il diritto è sempre ridotto alla metà.





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 189
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Art. 2 comma 2 del "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali" - Modifica allegato "A" e allegato "B".

L'anno duemilaquattordici addì undici
del mese di dicembre alle ore 08,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 5. | MAZZUCCHI MAURO | - ASSESSORE ESTERNO |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

///
///
///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 86 di data 22 dicembre 2008 è stato adottato il "Regolamento per l'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali";
- l'allegato "A" e l'allegato "B" del suddetto Regolamento contengono rispettivamente l'elenco delle strutture di proprietà comunale ed il relativo schema delle Tariffe da corrispondere per l'utilizzo delle strutture stesse;
- l'art. 2 comma 2 del suddetto Regolamento stabilisce testualmente: "Qualora necessario la Giunta comunale può procedere alla modifica ed integrazione della classificazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nonché degli allegati "A" e "B" del presente disciplinare";
- con proprio provvedimento di data 1 giugno 2011, n. 88, l'Amministrazione comunale ha deliberato l'acquisto dell'immobile contraddistinto dalle pp.ed. 1129, 1130 e 1534 in P.T. 1561 e la p.m. 2 della p.ed. 1983 in C.C. Mori, intitolato a nome della Cantina Sociale di Mori Colli Zugna, Soc. Coop. Agricola, stante il contributo ricevuto dalla Provincia Autonoma di Trento per l'acquisizione medesima;
- la motivazione principale a sostegno dell'acquisizione della ex Cantina è stata individuata nella possibilità di realizzare un centro per attività sportive ed è inoltre stabilito che, nelle more della realizzazione di tale centro, l'Amministrazione potrà utilizzare tale bene disponibile in favore delle numerose Associazioni in attesa di spazi idonei alle loro esigenze.

Rilevato che l'immobile in questione ed il piazzale ad esso adiacente sono beni disponibili facente parte del patrimonio comunale, e pertanto in caso di utilizzo assoggettabili all'applicazione di un canone diverso dalla TOSAP (tassa per l'occupazione del suolo pubblico), poichè trattasi di beni destinati a produrre un reddito secondo le regole dell'economia privata;

Evidenziato che il bene in questione potrebbe senza dubbio essere annoyerato nell'elenco "Allegato B" del "Regolamento per le sale pubbliche e delle attrezzature comunali" che, opportunamente integrato e modificato può disciplinare l'utilizzo di tali spazi prevedendo la relativa tariffa da corrispondere;

Considerato che nel corso di questi tre anni dall'acquisto il bene, ed in special modo il piazzale, sono stati più volte oggetto di richiesta di utilizzo per lo svolgimento di manifestazioni di varia natura sia da parte di Associazioni che di privati, e che perfatto si rende necessario stabilire l'ammontare della tariffa da far corrispondere ai fruitori di tale bene facente parte del patrimonio comunale disponibile;

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento del Regolamento in parola, al fine di ottenere uno strumento normativo in grado di adattarsi alle nuove esigenze logistico-organizzative emerse nel corso degli anni e capace di seguire dinamicamente l'evolversi del patrimonio immobiliare di questa Amministrazione;

Visti gli Allegati "A" e "B" del "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali" predisposte dal Servizio Attività Produttive ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto integrare, con decorrenza 01 gennaio 2015, l'elenco delle strutture di proprietà comunale (allegato "A") e le tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 86 di data 22/12/2008 e successivamente modificate con deliberazione giuntale n. 199 di data 30/12/2013 (allegato "B"), così come indicato nei rispettivi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente riapprovare l'allegato A e l'allegato B del vigente "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali";

Preso atto del parere espresso dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. in data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, il quale con riferimento alla competenza in materia tariffaria evidenzia che:

- la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2000, n. 296;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- arch. Gianfranco Barozzi, Responsabile del Servizio Attività Produttive in data 02/12/14, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 03/12/14, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, i nuovi Allegati "A" e "B" del "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali" come da bozza allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento avranno decorrenza dal 1 gennaio 2015;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2000, n. 296;
4. **DI DARE ATTO** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ing. Roberto Cagliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 16 dicembre 2014 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 16 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Allegato "A" - ELENCO STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

SALE E SEDI SOCIALI

1. SALA c/o seminterrato EDIFICIO MUNICIPALE lato NORD, via Scuole n. 2;
2. SALA c/o seminterrato EDIFICIO MUNICIPALE lato OVEST, via Scuole n. 2;
3. SALE c/o seminterrato SCUOLA dell'INFANZIA di TIERNO, via della Cooperazione;
4. SALA CONSULTAZIONE ATTI c/o SCUOLA dell'INFANZIA M. PERATONER, via Scuole;
5. SALE c/o SCUOLA dell'INFANZIA M. PERATONER, via Scuole;
6. SALE c/o seminterrato SCUOLA MEDIA, via Giovanni XXIII n. 64;
7. SALA c/o EDIFICIO EX MUNICIPIO – II PIANO, via G. Modena;
8. EDIFICIO ex CASERMA VVFF, via G. Galilei n. 6;
9. SALE c/o PALAZZINA SPOGLIATOI, via Dante;
10. SALA CASA SOCIALE di MOLINA, via Danto;
11. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Zanella n. 12 - Ravazzone;
12. SALE c/o EDIFICIO ITEA, via Giovanni XXIII n. 18/a/b;
13. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Villanova n. 25;
14. SALE c/o SEMINTERRATO COMPRENSORIO, via G. Battisti n. 13;
15. SAI A c/o CASA SOCIALE di MORI VECIO, via S. Giovanni n. 34 – 1° piano;
16. BAR c/o CASA SOCIALE di BESAGNO;
17. BAR c/o CASA SOCIALE di V. S. FELICE (Palazzina Tamburello);
18. BAR c/o CASA SOCIALE di MANZANO;
19. BAR c/o CASA SOCIALE di NOMESINO;
20. SALA c/o CASA SOCIALE di PANNONE;
21. EDIFICIO CENTRO MULTISERVIZI di PANNONE, p.zza Grande n. 9;
22. CASA IN LEGNO c/o parco Madonna della Corona – Tierno.

SALE PUBBLICHE, PLURIUSO E TEATRI

1. TEATRO COMUNALE, via Teatro;
2. AUDITORIUM COMUNALE, via Scuole;
3. SALE c/o EDIFICIO EX MUNICIPIO piano terra e I piano, via G. Modena;
4. SALETTA interna bar piano terra CASA SOCIALE MORI VECIO, via S. Giovanni N. 34;
5. SALA c/o CASA SOCIALE di TIERNO;
6. SALA c/o CENTRO SOCIALE di BESAGNO;
7. SALA c/o CENTRO SOCIALE di SANO;
8. SAI A c/o CENTRO SOCIALE di LOPPIO;
9. SALA c/o EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE di V. S. FELICE;
10. SALA c/o CENTRO SOCIALE di MANZANO;
11. SALA c/o CENTRO SOCIALE di NOMESINO;
12. SALA c/o CENTRO SOCIALE di PANNONE.
13. PIAZZA FESTA ESTERNO antistante ex-cantina Mori



Allegato "B" - TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE

STRUTTURA	TARIFFA SENZA RISCALDAMENTO (I.V.A. inclusa)	TARIFFA CON RISCALDAMENTO (I.V.A. inclusa)
TEATRO COMUNALE Per rappresentazioni: Per prove:	Vengono applicate le tariffe contemplate nel contratto di gestione del servizio di apertura, chiusura, pulizia e maschere del Teatro	Vengono applicate le tariffe contemplate nel contratto di gestione del servizio di apertura, chiusura, pulizia o maschere del Teatro aumentata di € 00,50
AUDITORIUM COMUNALE	Per spazio orario 08.00 – 16.00: € 40,00 Per spazio orario 16.00 – 24.00: € 40,00	Per spazio orario 08.00 – 16.00: € 80,00 Per spazio orario 16.00 – 24.00: € 80,00

STRUTTURA	TARIFFA senza riscaldamento (I.V.A. Inclusa)	TARIFFA con riscaldamento (I.V.A. Inclusa)
SALE E SEDI SOCIALI		
GRUPPO A		
1. SALA CONSULTAZIONE ATTI c/o SCUOLA dell'INFANZIA M. PERATONER, via Scuola;	spazio orario 08.00 - 16.00: € 20,00 16.00 - 24.00: € 20,00	spazio orario 08.00 - 16.00: € 27,00 16.00 - 24.00: € 27,00
2. SALA RIUNIONI c/o PALAZZINA SPOGLIATOI, via Dante;		
3. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Zanella n. 12;		
4. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Giovanni XXIII n. 18/a/b;		
5. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Villanova n. 26;		
GRUPPO B		
6. CASA IN LEGNO c/o parco Madonna d. Corona Tirolo	tariffa giornaliera: € 40,00	

SALE PUBBLICHE E PLURIUSO		
GRUPPO A		
1. SALA c/o CASA SOCIALE di TIERNÓ;	spazio orario 08.00 - 16.00: € 20,00 16.00 - 24.00: € 20,00	spazio orario 08.00 - 16.00: € 33,50 16.00 - 24.00: € 33,50
2. SALA c/o CENTRO SOCIALE di BESAGNO;		
3. SALA Biblioteca c/o CENTRO SOCIALE di SANO;		
4. SALA c/o CENTRO SOCIALE di LOPPIO;		
5. SALA c/o EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE di V. S. FELICE;		
6. SALA c/o CENTRO SOCIALE di MANZANO;		
7. SALA CASA SOCIALE di MOLINA, via Dante;		
8. SALETTA interna bar piano terra CASA SOCIALE MORI VECIO, via S. Giovanni		
9. SALA c/o CENTRO SOCIALE di NOMESINO;		
GRUPPO B		
10. SALA c/o EDIFICIO EX MUNICIPIO piano terra e I piano, via G. Modena.	spazio orario 08.00 - 16.00: € 27,00 16.00 - 24.00: € 27,00	spazio orario 08.00 - 16.00: € 40,00 16.00 - 24.00: € 40,00
GRUPPO C		
11. PIAZZALE ESTERNO antistante ex-cantina Mori	tariffa giornaliera: € 80,00	



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 33
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Modifica degli allegati "D – accesso e dimissione dai servizi" ed "E – sistema tariffario" della carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, adottata con deliberazione di G.C. N. 49 d.d. 11 aprile 2013.

L'anno duemilaquindici addì dodici
del mese di marzo alle ore 08.45
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 5. | MAZZUCCHI MAURO | - ASSESSORE ESTERNO |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

Mazzucchi Mauro

///

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 49 d.d. 11 aprile 2013 si è provveduto ad adottare la Carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, in ossequio al disposto dell'art. 7 c. 3 del Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 d.d. 24 maggio 2011;
- con deliberazione di G.C. n. 82 d.d. 12 giugno 2014 si è provveduto a modificare l'allegato "D – accesso e dimissione dai servizi" onde ridurre i tempi di pagamento del contributo comunale riservato agli utenti del servizio tagesmutter;

Osservato che la Carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia:

- assieme al vigente Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, rappresenta l'unico riferimento normativo di emanazione comunale per disciplinare i rapporti con la rispettiva utenza;
- è stata concepita come un disciplinare flessibile, adatto a recepire in tempi brevi le continue nuove esigenze che naturalmente emergono quando si erogano servizi a persone;

Rilevata ora l'opportunità di apportare le seguenti modifiche alla Carta dei Servizi, dando atto che la nuova formulazione della stessa viene esposta nell'allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportante la comparazione tra il testo prima e dopo le modifiche medesime:

1. il 4^a paragrafo della sezione "modalità e termini di accettazione del posto assegnato e di dimissioni dal servizio" dell'allegato "D" della Carta dei Servizi stabilisce che "Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine ed i bambini dandone comunicazione all'ufficio comunale competente. Le dimissioni dal servizio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto, e comunque la quota fissa dovrà essere corrisposta mensilmente indipendentemente dalla frequenza. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi alla data della comunicazione. Il preavviso non è necessario in caso di passaggio diretto alla Scuola dell'infanzia". Nel ritenere la vigente formulazione eccessivamente gravosa per tutte quelle famiglie che non possano oggettivamente pianificare per tempo un preavviso di dimissioni, in quanto prevede il pagamento di un mensilità aggiuntiva oltre la retta di frequenza, da corrispondersi indipendentemente dalla frequenza effettuata nel mese delle dimissioni, si ritiene di riformulare il paragrafo in modo

- da imporre agli utenti il pagamento di una sola mensilità dopo la cessazione della frequenza, già comprensiva dell'importo corrisposto a titolo di retta di frequenza mensile e non effettivamente frutto a motivo della cessazione della frequenza;
2. è intenzione di questa Amministrazione aumentare la compartecipazione dell'ente pubblico al sostentamento del costo del servizio di nido d'infanzia, anche in considerazione di una congiuntura economica non favorevole, in modo da incentivare l'utilizzo dello stesso da parte delle famiglie. Si ritiene pertanto opportuno modificare il limite superiore dell'indice ICEF, sopra il quale dev'essere corrisposta la retta massima, portandolo da 0,27 a 0,30 e contestualmente ridurre la tariffa mensile massima applicabile da € 450,00 ad € 400,00, dando atto che così operando, la diminuzione delle tariffe viene estesa anche a tutti gli utenti con indice ICEF compreso tra il limite minimo e massimo, a causa dell'effetto redistributivo del meccanismo di calcolo dell'indice stesso;
 3. si ritiene necessario modificare le modalità di pagamento elencate nella omonima sezione dell'allegato "E", eliminando la possibilità di saldare le rette di frequenza previo versamento in contanti dell'importo dovuto presso gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in ragione della necessità di eliminare, laddove possibile, il maneggio di denaro contante da parte del personale comunale, in ossequio al c. 1 dell'articolo 79 del vigente Regolamento di contabilità;
 4. il protocollo d'intesa per la finanza locale a valere sul 2015 ha modificato i criteri di riparto limitatamente al servizio di nido familiare/tagesmutter di cui alla deliberazione n. 1760 d.d. 17 luglio 2009, disponendo che l'eventuale avanzo determinato a valere sull'assegnazione provinciale da parte di un comune sia recuperato mediante detrazione sull'assegnazione calcolata nell'esercizio successivo a sostegno del servizio di nido familiare, o su altre assegnazioni a valere sulla finanza locale con riferimento al comune medesimo. Si ritiene pertanto opportuno elevare il contributo orario, che ora prevede un minimo di € 3,00 ed un massimo di € 6,00 ad un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 7,00, in modo da garantire che tutte le somme ottenute dall'assegnazione provinciale vengano messe a disposizione, senza eccezione, degli utenti del servizio, evitando in ogni caso la restituzione di parte delle stesse. Contestualmente si provvede a modificare il limite superiore dell'indice ICEF, sopra il quale spetta unicamente il contributo orario minimo, portandolo da 0,27 a 0,30, in modo da garantire la necessaria uniformità di trattamento per tutti i servizi alla prima infanzia;

Dato atto che la modifica di cui al punto n. 3 sarà senz'altro implementata ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, mentre le modifiche di cui ai punti 1, 2 e 4 troveranno applicazione a partire dall'anno educativo 2015/2016;

Dato altresì atto che dall'adozione del presente provvedimento si prevedono le seguenti variazioni della gestione economico-finanziaria dei servizi alla prima infanzia:

- Per il servizio di Nido d'infanzia: riduzione della partecipazione economica degli utenti per presunti € 30.000,00 su base annua, e presunti € 10.000,00 per il corrente anno solare;
- Per il servizio di Nido familiare – tagesmutter: incremento del contributo concesso per presunti € 5.000,00 su base annua, e presunti € 1.800,00 per il corrente anno solare;

Evidenziato inoltre che le dovute modifiche da apportare ai documenti di programmazione economica finanziaria verranno adottate con successivo separato provvedimento, in quanto:

- il protocollo d'intesa per la finanza locale a valere sul 2015 ha fissato al 15 marzo 2015 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio per il corrente anno;
- la proposta di bilancio in questione è già stata depositata per l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, che è stato convocato per il giorno 12 marzo 2015, con avviso di convocazione d.d. 06 marzo 2015 prot. n. 5076;
- conseguentemente non sussistono più i tempi tecnici per la presentazione di un emendamento allo schema di bilancio, di cui all'art. 12 del vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Denis Bertolini, Responsabile del Servizio alla Persona in data 06 marzo 2015, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 09 marzo 2015 per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI APPORTARE**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le modifiche agli allegati "D" ed "E" della Carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia adottata con deliberazione di G.C. n. 49 d.d. 11 aprile 2013, indicate nell'allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportante la comparazione tra il testo prima e dopo le modifiche medesime;

2. **DI DARE ATTO** che le modifiche di cui al punto precedente troveranno applicazione a partire dall'anno educativo 2015/2016, ad eccezione dell'eliminazione della possibilità di saldare le rette di frequenza previo versamento in contanti dell'importo dovuto presso gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che troverà applicazione ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
3. **DI EVIDENZIARE** che dall'adozione del presente provvedimento si prevedono le seguenti variazioni della gestione economico-finanziaria dei servizi alla prima infanzia:
 - Per il servizio di Nido d'infanzia: riduzione della compartecipazione economica degli utenti per presunti € 30.000,00 su base annua, e presunti € 10.000,00 per il corrente anno solare;
 - Per il servizio di Nido familiare – tagesmutter: incremento del contributo concesso per presunti € 5.000,00 su base annua, e presunti € 1.800,00 per il corrente anno solare;
4. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che le dovute modifiche da apportare ai documenti di programmazione economica finanziaria verranno adottate con successivo separato provvedimento, in quanto:
 - il protocollo d'intesa per la finanza locale a valere sul 2015 ha fissato al 15 marzo 2015 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio per il corrente anno;
 - la proposta di bilancio in questione è già stata depositata per l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, che è stato convocato per il giorno 12 marzo 2015, con avviso di convocazione d.d. 06 marzo 2015 prot. n. 5076;
 - conseguentemente non sussistono più i tempi tecnici per la presentazione di un emendamento allo schema di bilancio, di cui all'art. 12 del vigente Regolamento di contabilità;
5. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ing. Roberto Caliaro



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 17 marzo 2015 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 17 marzo 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Comune di Mori
Provincia di Trento

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

R. Leva



PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI "D – ACCESSO E DIMISSIONE DAI SERVIZI" ED "E – SISTEMA TARIFFARIO" DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 49 D.D. 11 APRILE 2013

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
ALLEGATO "D - ACCESSO E DIMISSIONE DAI SERVIZI"	ALLEGATO "D - ACCESSO E DIMISSIONE DAI SERVIZI"
Sezione "Modalità e termini di accettazione del posto assegnato e di dimissioni dal servizio" IV paragrafo	Sezione "Modalità e termini di accettazione del posto assegnato e di dimissioni dal servizio" IV paragrafo
"Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine e i bambini dandone comunicazione all'ufficio comunale competente. Le dimissioni dal servizio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto, e comunque la quota fissa dovrà essere corrisposta mensilmente indipendentemente dalla frequenza. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi alla data della comunicazione. Il preavviso non è necessario in caso di passaggio diretto alla Scuola dell'infanzia"	"Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine e i bambini dandone comunicazione all'ufficio comunale competente. Le dimissioni dal servizio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto. La quota fissa del mese di dimissione dovrà essere corrisposta interamente, indipendentemente dalla effettiva frequenza effettuata. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di dimissioni, l'utente è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari alla retta mensile spettante, rapportata ai giorni di mancato preavviso. Il preavviso non è necessario in caso di passaggio diretto alla Scuola dell'infanzia"
ALLEGATO "E – SISTEMA TARIFFARIO"	ALLEGATO "E – SISTEMA TARIFFARIO"
Sezione "Criteri di determinazione della retta di frequenza" IV paragrafo	Sezione "Criteri di determinazione della retta di frequenza" IV paragrafo
Per l'ammissione al servizio sono stabilite le	Per l'ammissione al servizio sono stabilite le tariffe intere per la quota fissa mensile pari ad € 400,00 e per la quota giornaliera pari ad €

SERVIZIO alla PERSONA

telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
e-mail punto.comune@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partita IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
tariffe intere per la quota fissa mensile pari ad € 450,00 e per la quota giornaliera pari ad € 3,00, applicate per le famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni.	3,00, applicate per le famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni.
VII paragrafo	VII paragrafo
Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra € 80,00 ed € 450,00 per la quota fissa mensile, e compresa tra € 2,00 ed € 3,00 per la quota giornaliera, con scaglioni rispettivamente di € 1,00 e di € 0,10.	Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra € 80,00 ed € 400,00 per la quota fissa mensile, e compresa tra € 2,00 ed € 3,00 per la quota giornaliera, con scaglioni rispettivamente di € 1,00 e di € 0,10.
VIII paragrafo	VIII paragrafo
Le tariffe intere per la quota fissa mensile e per la quota giornaliera si applicano in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,27.	Le tariffe intere per la quota fissa mensile e per la quota giornaliera si applicano in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,30.
Sezione "Modalità di pagamento"	Sezione "Modalità di pagamento"
I paragrafo	I paragrafo
La retta mensile dovrà essere regolarmente pagata entro la fine del mese successivo, con le seguenti modalità alternative:	La retta mensile dovrà essere regolarmente pagata entro la fine del mese successivo, con le seguenti modalità alternative:
<ul style="list-style-type: none"> • addebito diretto sul proprio c/c bancario, previa consegna agli sportelli U.R.P. del modulo <u>SEPA</u> debitamente compilato; • pagamento diretto tramite: home banking, bonifici, o versamenti sul conto di Tesoreria IBAN IT 60 I 02008 35090 000040468006, presso la Unicredit S.p.A. – Filiale di Mori o presso la Cassa Rurale di Mori – Val di Gresta; • versamento in contanti presso gli sportelli U.R.P.. 	<ul style="list-style-type: none"> • addebito diretto sul proprio c/c bancario, previa consegna agli sportelli U.R.P. del modulo <u>SEPA</u> debitamente compilato; • pagamento diretto tramite: home banking, bonifici, o versamenti sul conto di Tesoreria IBAN IT 60 I 02008 35090 000040468006, presso la Unicredit S.p.A. – Filiale di Mori o presso la Cassa Rurale di Mori – Val di Gresta. <p>L'ultimo punto viene eliminato.</p>
Sezione "Criteri di determinazione del contributo"	Sezione "Criteri di determinazione del contributo"
I paragrafo	I paragrafo
Il contributo ordinario è pari a € 3,00/ora ed è erogato alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite presentazione della dichiarazione ICEF, o che non hanno diritto a dichiarazione ICEF, o che non hanno diritto a tali agevolazioni.	Il contributo ordinario è pari a € 4,00/ora ed è erogato alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite presentazione della dichiarazione ICEF, o che non hanno diritto a tali agevolazioni.
	IV paragrafo

TESTO ATTUALE**IV paragrafo**

Ai fini della determinazione del contributo maggiorato è stabilita una base di calcolo compresa tra € 3,00/ora ed € 6,00/ora, con scaglioni di € 0,50.

V paragrafo

Il contributo orario ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,27. Il contributo orario maggiorato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.

PROPOSTA DI MODIFICA**Ai fini della determinazione del contributo**

maggiorato è stabilita una base di calcolo compresa tra € 4,00/ora ed € 7,00/ora, con scaglioni di € 0,50.

V paragrafo

Il contributo orario ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,30. Il contributo orario maggiorato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.

Il Responsabile del Servizio alla Persona
dott. Denis Bertolini





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 26
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione tariffe di utilizzo dei campi da tennis comunali
a decorrere dal 01/01/2016.

L'anno duemilasedici addì dieci
del mese di marzo alle ore 15.00
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

Bianchi Flavio

Caliari Roberto

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che tra le varie finalità che l'Amministrazione comunale si impegna a perseguire rientra anche la gestione dei servizi di carattere sportivo, rivolti ai giovani e a tutta la collettività e finalizzati a favorire e promuovere l'attività sportiva;
- con precedente deliberazione n. 76 di data 23/12/1998 il Consiglio comunale ha provveduto ad aggiornare, per il biennio 1999/2000, le tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis comunali di Mori Vecchio;
- con successiva deliberazione n. 35 di data 25/07/2001 il Consiglio comunale ha stabilito le tariffe relative all'utilizzo del campo da tennis coperto con fondo sintetico di Mori Vecchio, per il periodo estivo e per il periodo invernale, ed ha deliberato di mantenere applicabili, in relazione all'utilizzo dei campi da tennis comunali in terra rossa, le tariffe stabilite con la deliberazione consiliare n. 76 dd. 23.12.1998;

Ritenuto necessario dover favorire, promuovere e assicurare l'attività sportiva, al fine di incentivare – in linea con gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione – la fruizione degli impianti sportivi della borgata, intesi anche comè servizi per i minori e le loro famiglie, e al fine di promuovere l'immagine del Comune quale luogo di attrazione di presenze, a fini sportivi, da altri Comuni, Regioni e finanche Nazioni;

Ritenuto, tuttavia, che la fruizione dei servizi sportivi avvenga a seguito del pagamento di una tariffa, si rende necessario provvedere ora alla rideterminazione delle tariffe concernenti i campi da tennis comunali;

Preso visione della richiesta di rideterminazione di suddette tariffe di data 02.12.2015, da parte dell'A.S.D. TENNIS CLUB MORI, associazione con la quale il Comune di Mori ha stipulato un contratto di appalto per la gestione dei campi da tennis in Mori dal 01.07.2012 al 30.06.2018; Rep. 1122 Atti pubblici Segretario comunale, di data 11.07.2013;

Preso atto inoltre dell'integrazione alla nota succitata, inviata al Comune di Mori dall'A.S.D. TENNIS CLUB MORI in data 09.03.2016, sub prot. n. 5489/2016, con la quale è stato precisato che l'utilizzo dei campi da parte dei minori avviene quasi esclusivamente in occasione delle lezioni di tennis, che si svolgono in orario extra scolastico, e che la tariffa e le condizioni di utilizzo dei campi da tennis, riservati ai minori di anni 18, corrisponde alla quota oraria simbolica di Euro 1,00.=, tariffa da applicarsi per l'utilizzo di campi esenti da prenotazioni precedenti e di Euro 0,50.= nel caso il campo sia utilizzato dal minore con un adulto, al quale, a sua volta, in questo caso sarà applicata metà quota oraria da socio o da non socio, a seconda sia tesserato o meno;

Dato atto che le tariffe da approvare sono esemplificate nella tabella di seguito riportata:

TARIFFA ORARIA UNDER 18 (per campo libero da prenotazioni)	Euro 1,00
TARIFFA ORARIA UNDER 18 (con adulto socio o non socio)	Euro 0,50
TARIFFE ORARIE ESTIVE	
Quota socio – socio	Euro 8,00
Quota socio – minore	Euro 4,00
Quota socio – non socio	Euro 10,00
Quota non socio – non socio	Euro 12,00
Quota non socio – minore	Euro 6,00
Quota luce	Euro 2,50
TARIFFE ORARIE INVERNALI	

Quota socio – socio	Euro 13,00
Quota socio - minore	Euro 6,50
Quota socio – non socio	Euro 15,00
Quota non socio – non socio	Euro 17,00
Quota non socio - minore	Euro 8,50

Ricordato che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 9 novembre 2015 tra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, ha fissato al 31 dicembre 2015 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di Comuni e Comunità, termine prorogato al 29 febbraio 2016 con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto in data 27 novembre 2015;

Vista la normativa plurima che prescrive in senso vincolante e obbligatorio l'approvazione dei provvedimenti tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione, è dato atto pertanto che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dal 01/01/2016, in quanto approvate prima dell'adozione del bilancio 2016 e nei termini previsti dal protocollo d'intesa di finanza locale;

Richiamato il parere espresso dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. In data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, il quale con riferimento alla competenza in materia tariffaria evidenzia che:

- la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover ora procedere all'approvazione della rideterminazione delle tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis comunali determinate con le deliberazioni n. 76 di data 23/12/1998 e n. 35 di data 25/07/2001 del Consiglio comunale, a decorrere dal 01/01/2016, secondo la tabella di seguito riportata:

TARIFFA ORARIA UNDER 18 (per campo libero da prenotazioni)	Euro 1,00
TARIFFA ORARIA UNDER 18 (con adulto socio o non socio)	Euro 0,50
TARIFFE ORARIE ESTIVE	
Quota socio – socio	Euro 8,00
Quota socio - minore	Euro 4,00
Quota socio – non socio	Euro 10,00
Quota non socio – non socio	Euro 12,00
Quota non socio - minore	Euro 6,00
Quota luce	Euro 2,50
TARIFFE ORARIE INVERNALI	
Quota socio – socio	Euro 13,00
Quota socio - minore	Euro 6,50
Quota socio – non socio	Euro 15,00
Quota non socio – non socio	Euro 17,00
Quota non socio - minore	Euro 8,50

Dato atto che la presente deliberazione non costituisce disciplina generale delle tariffe bensì approva aliquote per la fruizione di servizi di carattere sportivo;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPRG, 1 febbraio 2005 n.

3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPRG, 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott.ssa Loredana Bertola, Responsabile del Servizio alla Comunità in data 10.03.2016 per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 10.03.2016, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza 01/01/2016, le tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis comunali siti in Mori Vecchio di Mori, da applicare ai servizi a domanda individuale, gestiti dall'A.S.D. TENNIS CLUB MORI secondo quanto stabilito dal Contratto di appalto per la gestione dei campi da tennis in Mori dal 01.07.2012 al 30.06.2018; Rep. 1122 Atti pubblici Segretario comunale, di data 11.07.2013, così come di seguito stabilito:

TARIFFA ORARIA UNDER 18 (per campo libero da prenotazioni)	Euro 1,00
TARIFFA ORARIA UNDER 18 (con adulto socio o non socio)	Euro 0,50
TARIFFE ORARIE ESTIVE	
Quota socio – socio	Euro 8,00
Quota socio - minore	Euro 4,00
Quota socio – non socio	Euro 10,00
Quota non socio – non socio	Euro 12,00
Quota non socio - minore	Euro 6,00
Quota luce	Euro 2,50
TARIFFE ORARIE INVERNALI	
Quota socio – socio	Euro 13,00
Quota socio - minore	Euro 6,50
Quota socio – non socio	Euro 15,00
Quota non socio – non socio	Euro 17,00
Quota non socio - minore	Euro 8,50

2. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del DPRG 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per

motivi di legittimità, entro 120 giorni; ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

RITENUTO inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L, per poter consentire l'applicazione delle nuove tariffe a fare data dal 01/01/2016;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

AS/ct

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Barozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 10.03.2016



SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 14.03.2016
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 14.03.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 191
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica del piano tariffario per i servizi cimiteriali dall'anno 2017

L'anno duemilasedici addì ventinove
del mese di dicembre alle ore 14.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 d.d. 07 giugno 2011 è stato approvato il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, che ha abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 di data 27 giugno 2002;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 d.d. 01 luglio 2013 sono state apportate modifiche al Regolamento in questione, con la previsione di nuovi potenziali servizi cimiteriali introdotti dalla nuova L.P. 16 aprile 2013 n. 6;
- con deliberazione di G.C. n. 188 d.d. 11 dicembre 2014 si è provveduto a modificare il piano tariffario per i servizi cimiteriali, con decorrenza dal 01 gennaio 2015;

Visti i seguenti articoli del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale:

- l'art. 35 "Servizi a pagamento", che elenca i servizi i cui costi sono a carico dei privati in base a quanto stabilito nel piano tariffario;
- l'art. 86 "Tariffe", che demanda alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe applicabili a tutti i servizi a pagamento previsti dal Regolamento stesso;

Osservato che l'adozione di politiche di erogazione dei servizi cimiteriali moderne, eque e rispettose delle tradizioni culturali del defunto e dei familiari, rappresenta un elemento qualificante dell'azione dell'Amministrazione comunale. Tale azione si è già parzialmente concretizzata con l'approvazione e la revisione del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, che ha innovato i servizi cimiteriali comunali, armonizzando le norme regolamentari con il mutato quadro normativo di riferimento, ed introducendo nuove tipologie e modalità di fruizione dei servizi cimiteriali sul territorio comunale;

Considerato che la definizione del sistema tariffario rappresenta un passaggio essenziale per creare i presupposti per una nuova pianificazione dell'offerta dei servizi cimiteriali, orientata a favorire un sempre maggior rispetto per la dignità dei defunti ed a sviluppare servizi sempre più qualificati, favorendo la scelta di buone pratiche cimiteriali, nel rispetto dei particolari bisogni di ciascuno;

Rilevata la necessità di razionalizzare l'erogazione dei servizi cimiteriali, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo degli spazi e dei volumi all'interno dei cimiteri comunali, stante l'oggettiva difficoltà di provvedere all'ampliamento degli stessi, in ragione della loro contiguità con i centri abitati ed i precisi limiti imposti dalla vigente normativa di polizia mortuaria e cimiteriale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti, nel lungo periodo, la possibilità di beneficiare dei medesimi

servizi cimiteriali;

Preso atto del parere circa le competenze tariffarie della giunta comunale, fatto pervenire a questa Amministrazione dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. In data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, che evidenzia:

- che la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- che la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Ritenuto quindi opportuno rimodulare il sistema tariffario dei servizi cimiteriali comunali così come riportato nell'allegato prospetto appositamente elaborato dal Responsabile del Servizio alla Persona in data 28 dicembre 2016 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in modo da garantire una più corretta individuazione e ripartizione dei costi dei servizi cimiteriali e di impostare una adeguata politica per il rilancio e la riqualificazione degli stessi;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, secondo quanto disposto dall'art. 54 c. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1 c. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di dare la dovuta conoscenza del nuovo piano tariffario a tutta l'utenza alle ditte accreditate per l'esercizio del servizio di Onoranze Funebri sul territorio comunale prima dell'inizio del nuovo anno solare;

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Denis Bertolini, responsabile del Servizio alla Persona in data 28.12.2016, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 28.12.2016, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI RIMODULARE**, per quanto meglio espresso in premessa, il sistema tariffario dei servizi cimiteriali comunali, ridefinito da ultimo con la deliberazione di G.C. n. 188 d.d. 11 dicembre 2016, così come riportato nell'allegato prospetto appositamente elaborato dal Responsabile del Servizio alla Persona in data 28 dicembre 2016 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in modo da garantire una più corretta individuazione e ripartizione dei costi dei servizi cimiteriali, e di impostare una adeguata politica per il rilancio e la riqualificazione degli stessi;
2. **DI DARE ATTO** che il nuovo piano tariffario entrerà in vigore a far data dal 01 gennaio 2017;
3. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, secondo quanto disposto dall'art. 54 c. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1 c. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
4. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di dare la dovuta conoscenza del nuovo piano tariffario a tutta l'utenza alle ditte accreditate per l'esercizio del servizio di Onoranze Funebri sul territorio comunale prima dell'inizio del nuovo anno solare;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;


DB/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Barozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 29 dicembre 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 03 gennaio 2017 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 03 gennaio 2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola





2016

COMUNE di MORI
SERVIZIO alla PERSONA

TARIFFARIO PER SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI

DALL'ANNO 2017

DESCRIZIONE SERVIZI	TARiffe 2015 E 2016	TARiffe DAL 2017
Trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale (effettuato da ditte accreditate nel territorio comunale) – tariffa massima	€ 360,00	€ 360,00
Inumazione in campo comune o di mineralizzazione	€ 260,00	€ 260,00
Tumulazione in tomba di famiglia	€ 240,00	€ 250,00
Tumulazione in loculo salma	€ 240,00	€ 250,00
Tumulazione in celletta	€ 120,00	€ 120,00
Esumazione ordinaria	€ 125,00	€ 125,00
Esumazione straordinaria	€ 300,00	€ 350,00
Estumulazione ordinaria	€ 125,00	€ 125,00
Estumulazione straordinaria	€ 180,00	€ 200,00
Cremazione salme	€ 500,00	€ 500,00
Cremazione resti mortali	€ 250,00	€ 250,00
Dispersione delle ceneri	€ 35,00	€ 35,00
Servizio demolizione e smaltimento lapide o lastra di chiusura loculo	€ 45,00	€ 50,00
Affidamento familiare delle urne cinerarie, annotazioni conseguenti al cambio del luogo di conservazione delle urne cinerarie	€ 35,00	€ 40,00
Autorizzazione perimetrazione "giardino", posa lapide e monumento in genere	€ 50,00	€ 50,00
Deposito provvisorio art. 52 c. 1 R.C.P.M.C.	€ 10,00 al giorno	€ 10,00 al giorno
Art. 32 c. 1 lett. h) R.C.P.M.C. – non residenti	(*)	(*)
DESCRIZIONE CONCESSIONI		
Concessione ventennale loculo salma areato, con fornitura lastra frontale	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Concessione ventennale celletta con fornitura lastra frontale	€ 415,00	€ 500,00
Concessione celletta (quota aggiuntiva per ogni defunto oltre il primo)	€ 260,00	€ 260,00
Art. 32 c. 1 lett. h) R.C.P.M.C. – non residenti	(*)	(*)
NOTE		
(*) maggiorazione del 40% delle tariffe indicate		
(**) applicazione sul prezzo base di uno sconto di 1/20 della tariffa per ogni anno intero già trascorso dall'inizio della concessione		



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 152
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Definizione dei diritti di segreteria per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) ed in formato cartaceo.

L'anno duemiladiciassette addì ventitre
del mese di novembre alle ore 11.00
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori: Nicola Mazzucchi

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.M. del 25 maggio 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con il quale è stato determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica;

Viste le modalità tecniche di emissione della CIE, disciplinate dal D.M. 23 dicembre 2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c. 6 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78;

Dato atto che:

- con il decreto del 25 maggio 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 139 del 16 giugno 2016, è stato determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d'identità elettronica (CIE) in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
- le istruzioni relative al pagamento del citato importo sono indicate nella circolare del Ministero dell'Interno d.d. 04 luglio 2016, n. 11;

Preso atto che l'art. 2, c. 15, della L. 15 maggio 1997, n. 127, consente ai comuni, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, di provvedere alla soppressione o riduzione di diritti di segreteria previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale. La Giunta Comunale deve esprimersi sulla riscossione dei diritti di segreteria soltanto nel caso si voglia cambiare il precedente deliberato;

Considerata l'opportunità di ridurre, per una quota minima, l'importo dei diritti al fine di non creare disagi per il pagamento di importi non interi, si propone di adeguare l'entità dei diritti di segreteria e di individuare i seguenti costi per i cittadini:

- per il primo rilascio e rinnovo: si propone di diminuire i costi dei diritti di segreteria da € 0,26 ad € 0,25;
- per rilascio di un duplicato: si propone di diminuire i costi dei diritti di segreteria da € 0,26 ad € 0,19;

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di adottare per tempo gli accorgimenti gestionali conseguenti in vista della partenza dell'emissione della Carta di Identità

Elettronica;

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Denis Bertolini, Responsabile del Servizio alla Persona in data 16/11/2017, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 22/11/2017, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI RIDURRE**, per quanto meglio espresso in premessa, i costi fissi dei diritti di segreteria per il rilascio delle carte di identità rispettivamente da € 0,26 a € 0,25 per quanto riguarda il primo rilascio e rinnovo e da € 0,26 a € 0,19 per quanto riguarda il rilascio del duplicato;
2. **DI APPLICARE** il costo delle nuove carte di identità elettroniche a carico del cittadino comprensivo anche dei diritti di segreteria e diritti fissi come di seguito indicato:
 - per il primo rilascio o rinnovo: € 22,20;
 - per il rilascio del duplicato: € 27,30
3. **DI RIDETERMINARE** conseguentemente il costo delle carte di identità cartacee a carico del cittadino come di seguito indicato:
 - per il primo rilascio o rinnovo: € 5,41;
 - per il rilascio del duplicato: € 10,51
4. **DI DARE ATTO** che gli introiti, per ogni carta di identità rilasciata, saranno imputati sui capitoli di entrata del PEG 2017/2019, esercizio 2017 come di seguito specificati:
 - al cap. 320, Piano Finanziario 3.01.02.01.032 per € 0,25 (€ 0,19 in caso di duplicato);
 - al cap. 315, Piano Finanziario 3.01.02.01.032 per € 5,16 (€ 10,32 in caso di duplicato);

- al cap. 3028 Piano Finanziario 9.02.03.01.001 per € 16,79 (sia per la prima emissione che per il duplicato);
5. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di adottare per tempo gli accorgimenti gestionali conseguenti in vista della partenza dell'emissione della Carta di Identità Elettronica, prevista per il prossimo 30 ottobre 2017;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

DB/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto



IL SINDACO
Stefano Barozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 23 novembre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante




Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 28 novembre 2017 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 28 novembre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante





COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe di compartecipazione alle spese per utilizzo di impianti sportivi comunali.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto
del mese di febbraio alle ore 19:07
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. BATTOCCHI PAOLO | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTOLINI CRISTIAN | - " |
| 4. BERTOLINI NICOLA | - " |
| 5. BIANCHI BRUNO | - " |
| 6. BIANCHI FLAVIO | - " |
| 7. CALABRI ALICE | - " |
| 8. CALIARI ROBERTO | - " |
| 9. CAPRONI PATRIZIA | - " |
| 10. CIAGHI VINCENZO | - " |
| 11. COLPO RENZO | - " |
| 12. DEPRETTO PAOLA | - " |
| 13. MARZARI FIORENZO | - " |
| 14. MAZZUCCHI NICOLA | - " |
| 15. MOIOLA CRISTIANO | - " |
| 16. SILLI LUCIA | - " |
| 17. SOSI ALESSANDRO | - " |
| 18. TONETTA MASSIMO | - " |

Assenti i signori: Cagliari Roberto, Caproni Patrizia, Silli Lucia

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Fiorenzo Marzari

nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 11 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
- l'Amministrazione Comunale sostiene ingenti spese per la gestione degli impianti sportivi comunali e le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso degli stessi, ove previste, sono finalizzate ad assicurare una copertura, sia pure parziale, delle spese di gestione;
- la legge provinciale n. 36/1993, *Legge quadro in materia di finanza locale*, art. 9, espressamente prevede che “*La politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi. (...)*”;

Ricordato che:

- il Regolamento comunale delle commissioni consultive, istituzionali e speciali, art. 2, comma 2, stabilisce che: ”Le Commissioni svolgono attività consultive, propositive, di espressione di pareri su argomenti di interesse comunale, per lavori preparatori di provvedimenti amministrativi che richiedano indagini complesse.”;
- il Regolamento comunale per la costituzione e funzionamento della commissione comunale per lo sport, art. 2, altresì recita: “La commissione comunale per lo sport ha il compito di: - sovrintendere al miglior uso e mantenimento delle strutture sportive comunali e convenzionate; (...);”;
- sulla scorta delle disposizioni provinciali e nel rispetto del principio di economicità dell'attività dell'Amministrazione comunale, la Commissione comunale per lo Sport ha il compito, tra l'altro, di mettere a punto una proposta tariffaria per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, al fine di recuperare in parte le spese sostenute dal Comune per la gestione e per le utenze;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 26 di data 10/03/2016 con la quale sono state approvate, con decorrenza 01/01/2016, le tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis comunali da applicare ai servizi a domanda individuale, gestiti dall'Associazione TENNIS CLUB MORI A.S.T. secondo quanto stabilito dal contratto di appalto per la gestione dei campi da tennis in Mori dal 01/07/2012 al 30/06/2018, Rep. 1122 Atti pubblici del Segretario Comunale;

Preso atto che la stessa Associazione TENNIS CLUB MORI A.S.T. con comunicazione di data 04/10/2017, agli atti sub prot. n. 19119, ha proposto all'Amministrazione comunale la

possibilità di ospitare altre discipline sportive presso il campo da tennis coperto al fine di un maggiore e più efficiente utilizzo temporale della struttura in oggetto, ed in particolare per il gioco del calcetto per il quale sono già previste le porte da gioco e le segnalazioni di misura del campo, ipotizzando che vengano stabilite delle tariffe di utilizzo quali introiti da valorizzare per una migliore promozione dell'attività da parte del gestore;

Evidenziato quindi che la Commissione comunale per lo sport, nominata con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 28.10.2015, nella seduta di data 8 novembre 2017, ha affrontato la tematica della possibilità di utilizzo del campo comunale da tennis coperto per il gioco del calcetto oltre alla gestione del velodromo comunale, proponendo le relative tariffe di partecipazione alle spese sia per il gioco del calcetto nel campo da tennis comunale coperto (calcio a 5, calcio a 6 o simili) sia per il velodromo comunale;

Preso atto che la Commissione comunale per lo sport ha ritenuto di proporre le seguenti tariffe orarie:

CAMPO DA TENNIS COPERTO

Tariffa oraria di utilizzo : Euro 30,00

VELODROMO

Tariffa oraria per singola persona : Euro 5,00

Tariffa oraria per società : Euro 30,00

Preso atto che per la determinazione delle suddette tariffe di utilizzo rispettivamente del campo da tennis coperto e del velodromo comunale la Commissione per lo Sport si è avvalsa del confronto con altre realtà comunali di dimensioni ed ambiti similari;

Ritenuto opportuno confermare la modalità dell'utilizzo gratuito del velodromo a favore delle Società ciclistiche residenti in occasione della pratica di attività a favore dei giovani (under 18);

Precisato che tali tariffe sono da intendersi comprensive di Iva e sono da considerarsi fissate per qualsiasi tipo di singolo o associazione/società sportiva richiedente, senza distinzione di sorta;

Ritenuto di condividere la proposta formulata dall'Assessore allo Sport di concerto con la Commissione comunale per lo sport, ed approvare quindi le tariffe di partecipazione alle spese, da applicare in relazione all'utilizzo del campo da tennis coperto e del velodromo comunale,

così come formulate dalla Commissione stessa in quanto ritenute congrue e adeguate, a compartecipazione di parte delle spese da sostenersi per garantire i servizi necessari per l'utilizzo, da parte dei cittadini singoli ed associati, del velodromo e dei campi da tennis comunali;

Richiamato :

- l'articolo 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in base al quale al bilancio di previsione sono indicate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 ed in ultimo l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, in forza del quale il termine previsto per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 29/11/2017 con il quale viene prorogato formalmente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti locali al 28/02/2018;

Atteso che le tariffe suindicate assumono validità a partire dal 01 luglio 2018, data entro la quale gli uffici competenti ne daranno adeguata informazione alla cittadinanza, alle associazioni sportive locali, nonché pubblicità sul sito comunale;

Evidenziato che entro la stessa data con successivi separati provvedimenti verranno determinate le modalità di gestione e di utilizzo degli impianti in oggetto;

Dato atto che sono demandate alla Giunta comunale la valutazione e la potestà autorizzativa per autorizzare l'uso gratuito delle due strutture sportive comunali in oggetto, velodromo e campo da tennis coperto, in relazione ad iniziative di particolare rilievo sportivo e/o sociale;

Precisato che l'adozione delle tariffe di cui alla presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) quale atto di indirizzo politico/amministrativo, mentre sono demandate alla Giunta comunale le eventuali modifiche da apportare alle tariffe, così come previsto dallo Statuto comunale, art. 33, comma 1, lett. d), il quale è stato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 35 dd.18.05.1994 e n. 28 dd. 02.07.1998;

Visti gli articoli 14, 51, 54 e 56 della L.R. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 56, comma 1° - della L.R. 4.1.1993 n. e ss.mm., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione rispettivamente da:

- Dott. Loredana Bertola Responsabile del Servizio alla Comunità in data 22/01/2018, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- Dott. Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 24/01/2018, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni esposte in premessa, le seguenti tariffe di partecipazione alle spese, da applicare in relazione all'utilizzo del campo da tennis coperto sito presso l'area campi da tennis comunali, Via S. Giovanni n. 20, a Mori, e del velodromo comunale sito presso l'impianto sportivo di Via Lomba n. 23:

CAMPO DA TENNIS COPERTO

Tariffa oraria di utilizzo : Euro 30,00

VELODROMO

Tariffa oraria per singola persona : Euro 5,00

Tariffa oraria per A.S.D./società sportiva : Euro 30,00

Utilizzo gratuito a favore delle Società ciclistiche residenti in occasione della pratica di attività a favore dei giovani (under 18);

2. **DI STABILIRE** che le tariffe di cui al punto 1. sono comprensive di Iva;
3. **DI STABILIRE** che le tariffe di cui al punto 1.) assumono validità dal 01 luglio 2018 e che entro la stessa data con successivi separati provvedimenti verranno determinate le modalità di gestione e di utilizzo degli impianti oggetto del presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che sono demandate alla Giunta comunale la valutazione e la potestà

autorizzativa per autorizzare l'uso gratuito delle palestre comunali in relazione ad iniziative di particolare rilievo sportivo e/o sociale;

5. DI DARE ATTO che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 11.

* * *

AS/et

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fiorenzo Marzari

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 05 marzo 2018 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 05 marzo 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto
del mese di febbraio alle ore 19.07
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. BATTOCCHI PAOLO | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTOLINI CRISTIAN | - " |
| 4. BERTOLINI NICOLA | - " |
| 5. BIANCHI BRUNO | - " |
| 6. BIANCHI FLAVIO | - " |
| 7. CALABRI ALICE | - " |
| 8. CALIARI ROBERTO | - " |
| 9. CAPRONI PATRIZIA | - " |
| 10. CIAGHI VINCENZO | - " |
| 11. COLPO RENZO | - " |
| 12. DEPRETTO PAOLA | - " |
| 13. MARZARI FIORENZO | - " |
| 14. MAZZUCCHI NICOLA | - " |
| 15. MOIOLA CRISTIANO | - " |
| 16. SILLI LUCIA | - " |
| 17. SOSI ALESSANDRO | - " |
| 18. TONETTA MASSIMO | - " |

Assenti i signori: Cagliari Roberto, Silli Lucia

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Fiorenzo Marzari

nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 13 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa;

Vista la propria precedente deliberazione n. 3 di data 02 marzo 2017 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. In vigore dal 1° gennaio 2017, da ultimo modificato con deliberazione n. 3 di data 28 febbraio 2018;

Preso atto che con l’IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato:

Rilevato che le aliquote standard fissate a valere per il 2018 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che per l’abitazione principale, la citata legge provinciale ha fissato delle detrazioni d’imposta personalizzate per ogni Comune, detrazione che per il Comune di Mori è pari a €. 318,67. Pur essendo prevista dalla normativa provinciale la possibilità di aumentare tale

detrazione anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta, si ritiene di confermare l'importo stabilito in legge in quanto l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale riguarda solo le abitazioni di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 07.05.2015;

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Rilevato che la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata ad incrementare lo stanziamento del fondo di solidarietà per complessivi 13,5 milioni di euro pari al costo stimato della manovra IMIS riferita alle attività produttive, nonché a stanziare le risorse da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alle abitazioni principali, all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali ed alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati", all'esenzione delle Onlus e delle cooperative sociali, nonché all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

Ritenuto inoltre di confermare anche per il 2018 l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e) della citata legge provinciale n.14 di data 30 dicembre 2014, fissando per tale fattispecie l'aliquota ridotta nella misura dello 0,35 per cento;

Dato atto, che l'applicazione della sopracitata agevolazione comporta per il bilancio un minor gettito stimato in Euro 74.600,00, che viene finanziato dal Comune con risorse proprie;

Ritenuto quindi di proporre al Consiglio Comunale l'applicazione di aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta a valere per il 2018 nelle seguenti misure:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione di imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,35%	€. 318,67	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo	0,35%		

grado (per un solo fabbricato abitativo) e pertinenze nella misura massima di due unità di categorie catastali C/2, C/6 o C/7			
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€. 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Dato atto, che l'applicazione delle suddette aliquote, detrazioni e deduzioni, tenuto conto della base dati in possesso dell'ufficio tributi, comporterà un gettito IM.I.S. per l'anno 2018 stimato in Euro 1.895.000,00 (comprensiva del gettito relativo agli immobili di categoria catastale D);

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 commi 1, 2 e 3 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 le nuove aliquote, detrazioni e deduzioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2018, in quanto adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 fissato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale sottoscritto in data 10.11.2017, per il corrente esercizio in conformità alla proroga fissata dalla normativa nazionale. Con Decreto del Ministero dell'Interno di data 29/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.285 del 06/12/2017 tale termine è fissato al 28 febbraio 2018, successivamente spostato al 31/03/2018 con D.L. del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1°febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 06/02/2018, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- d.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 09/02/2018, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Bertolini Nicola, Colpo Renzo e Marzari Fiorenzo) su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- DI DETERMINARE**, per quanto meglio espresso in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice – IM.I.S. per l'anno di imposta 2018:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione di imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,35%	€. 318,67	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (per un solo fabbricato abitativo) e pertinenze nella misura massima di due unità di categorie catastali C/2, C/6 o C/7	0,35%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€. 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri	0,895%		

immobili non compresi nelle categorie precedenti			
--	--	--	--

2. **DI STABILIRE** che, in base alla normativa provinciale, la detrazione per le **abitazioni principali** per le categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso), è fissata in **Euro 318,67** e che la deduzione di imponibile (applicata alla rendita catastale non rivalutata) per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00 è fissata in **€. 1.500,00**;
3. **DI STABILIRE** che l'**aliquota ridotta dello 0,35** per cento per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale è fissata per un solo fabbricato abitativo e si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Per fruire dell'agevolazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la comunicazione prevista dall'art.5 comma 5 del vigente regolamento;
4. **DI DARE ATTO**, che ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote determinate per il 2018, rimangono in vigore per gli anni successivi;
5. **DI CONFERMARE**, la scadenza per il versamento dell'IM.I.S. per il periodo di imposta 2018, in unica rata al 16 dicembre, eliminando l'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno;
6. **DI DARE ATTO**, che il gettito stimato derivante dall'applicazione delle determinazioni di cui al presente provvedimento e dalla disciplina regolamentare è pari ad Euro 1.895.000,00;
7. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
8. **DI DARE ATTO**, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere all'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2018;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Bertolini Nicola, Colpo Renzo e Marzari Fiorenzo) su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fiorenzo Marzari

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..

Mori, 28 febbraio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 05 marzo 2018 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 05 marzo 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune in ambito culturale e sociale
----------	---

L'anno duemiladiciannove addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **17:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di Mori.

Presenti i signori:

STEFANO BAROZZI	Sindaco
FLAVIO BIANCHI	Assessore
ALICE CALABRI	Assessore
NICOLA MAZZUCCHI	Vice Sindaco
FILIPPO MURA	Assessore

Assenti:

ROBERTO CALIARI	Assessore
-----------------	-----------

Assiste il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STEFANO BAROZZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 22.05.2014 “Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune in ambito culturale e sociale a decorrere dal 01.06.2014”, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 21/2016, con la quale la Giunta comunale ha provveduto ad aggiornare, con decorrenza 01/01/2016, le tariffe da applicare ai servizi a domanda individuale organizzati direttamente da parte del Comune in ambito culturale e sociale, così come di seguito stabilite:

SETTORE CULTURALE

DESCRIZIONE TARIFFE	IMPORTI (Iva inclusa)
Rassegna Teatrale Ingresso Intero	Euro 12,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto (oltre anni 65, soci Associazioni Circoli di Mori, soci Coop. “In Cooperazione”, soci A.C.L.I. E soci Trenta)	Euro 8,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Loggia	Euro 8,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Giovani (fino ad anni 26)	Euro 5,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Intero	Euro 60,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto (oltre oltre anni 65, soci Associazioni Circoli di Mori, soci Coop. “In Cooperazione”, soci A.C.L.I. E soci Trenta)	Euro 40,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Loggia	Euro 40,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Giovani (fino ad anni 26)	Euro 25,00
Biglietto unico per la rassegna “FAMIGLIE A TEATRO”	Euro 4,00
Biglietto unico per la rassegna “A TEATRO CON LA SCUOLA”	Euro 3,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Intero proiezione pellicola digitale	Euro 5,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Intero proiezione DVD	Euro 4,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Ridotto (ragazzi fino a 14 anni e adulti oltre anni 65)	Euro 3,00
Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi) fascia A)	Euro 5,00
Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi) fascia B)	Euro 10,00
Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi) fascia C)	Euro 15,00

POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

DESCRIZIONE TARIFFE	IMPORTI
Iscrizione colonia Estiva Ragazzi – Settimanale – (primo figlio)	Euro 95,00 (incasso ditta affidataria)
Iscrizione colonia Estiva Ragazzi – Settimanale – (dal secondo figlio)	Euro 85,00 (incasso ditta affidataria)
Iscrizione colonia Estiva Bimbi – Settimanale – (primo figlio)	Euro 85,00 (incasso ditta affidataria)
Iscrizione colonia Estiva Bimbi – Settimanale – (dal secondo figlio)	Euro 70,00 (incasso ditta affidataria)
Trasporto Mori/Ronzo Chienis A/R – Settimanale (rimborso spese)	Euro 10,00 (escluso ambito Iva)

Considerato che, tra le varie finalità che l’Amministrazione comunale si impegna a perseguire, rientra anche la gestione dei servizi a valenza culturale ed aggregativa, rivolti alla collettività e finalizzati a favorire e promuovere la cultura, la formazione, l’associazionismo e

l'integrazione sociale, nonché ad incentivare la fruizione del patrimonio storico-culturale;

Rilevata l'opportunità che la fruizione di determinati servizi avvenga a seguito del pagamento di una tariffa, per cui si rende ora necessario provvedere alla rideterminazione delle tariffe, per il momento esclusivamente con riguardo alle attività culturali, giovanili e sociali, che fanno capo all'Ufficio Cultura e all'Ufficio Politiche giovanili e attività sociali del Servizio Comunità e Attività Produttive;

Evidenziato che, anche per quanto concerne l'anno 2019, l'Amministrazione comunale si propone di attuare una politica di contenimento delle tariffe, non finalizzate all'intera copertura dei costi dei servizi offerti, al fine di promuovere e favorire la partecipazione da parte di soggetti terzi ai servizi comunali in un momento di difficoltà e drastica crisi economica;

Evidenziato altresì che vengono ora previste nuove tariffe "generiche", classificate di fascia "A", "B" e "C", differenziate a seconda del peso dell'iniziativa e dei costi che il Comune dovrà sostenere per la realizzazione della stessa, che verrà di volta in volta, con apposito provvedimento, definita come appartenente ad una delle tre fasce, da cui conseguirà l'applicazione della relativa tariffa;

Evidenziato infine che si rende necessario precisare che i prezzi degli abbonamenti, sia interi che ridotti, ovvero dell'iscrizione ad iniziative, siano esse classificate in fascia "A", "B" o "C", che prevedono più di una sessione (corsi ad esempio), si conteggiano moltiplicando il costo del singolo ingresso/incontro per il numero degli spettacoli/incontri complessivi, meno uno;

Vista la normativa plurima che prescrive in senso vincolante e obbligatorio l'approvazione dei provvedimenti tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e dato atto pertanto che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dall'esecutività dello stesso, fatte salve le tariffe delle iniziative già in corso quali ad esempio la Stagione teatrale 2018/19;

Richiamato il parere espresso dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. in data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, il quale con riferimento alla competenza in materia tariffaria evidenzia che:

- la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Dato atto che la presente deliberazione non costituisce disciplina generale delle tariffe bensì va ad approvare le aliquote per la fruizione dei servizi;

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare la previsione normativa che prescrive in senso vincolante e obbligatorio l'approvazione dei provvedimenti tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ed allegati alla deliberazione;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza dall'esecutività dello stesso, fatte salve le tariffe delle iniziative già in corso quali ad esempio la Stagione teatrale 2018/19, le tariffe da applicare ai servizi a domanda individuale organizzati direttamente da parte del Comune, così come di seguito stabilite:

AMBITO CULTURALE

DESCRIZIONE TARIFFE	IMPORTI (Iva inclusa)
Rassegna Teatrale Ingresso Intero	Euro 12,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto (oltre anni 65, soci di Associazioni, Circoli, Cooperative di Mori)	Euro 10,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Loggia	Euro 8,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Giovani (fino ad anni 30)	Euro 5,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Intero	Prezzo del biglietto d'ingresso intero per il numero degli spettacoli meno 1
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto (oltre anni 65, soci di Associazioni, Circoli, Cooperative di Mori)	Prezzo del biglietto d'ingresso ridotto per il numero degli spettacoli meno 1
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Giovani (fino ad anni 30)	Prezzo del biglietto d'ingresso ridotto Giovani per il numero degli spettacoli meno 1
Biglietto unico per la rassegna "FAMIGLIE A TEATRO"/ "A TEATRO CON MAMMA E PAPA"	Euro 4,00
Biglietto unico per la rassegna "A TEATRO CON LA SCUOLA"	Euro 3,00
Biglietto unico per la rassegna cinematografica "Cinema Estate"	Euro 4,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Intero	Euro 7,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Ridotto (ragazzi fino a 18 anni e adulti oltre anni 65)	Euro 5,00
Biglietto unico altre iniziative culturali a pagamento "FASCIA A" (esclusi ragazzi fino ad anni 18)	Euro 12,00
Biglietto unico altre iniziative culturali a pagamento "FASCIA B" (esclusi ragazzi fino ad anni 18)	Euro 8,00
Biglietto unico altre iniziative culturali a pagamento "FASCIA C" (esclusi ragazzi fino ad anni 18))	Euro 5,00
Biglietto unico tutte le iniziative culturali a pagamento appartenenti alle fasce "A", "B", "C" (solo per ragazzi fino ad anni 18) "FASCIA D"	Euro 5,00
ABBONAMENTO alle iniziative culturali a pagamento fasce "A", "B", "C", "D"	Prezzo del biglietto singolo, a seconda della fascia, per il numero degli eventi - 1

AMBITO ATTIVITA' SOCIALI

DESCRIZIONE TARIFFE	IMPORTI
Iscrizione colonia invernale bimbi – Mini Club invernale	Euro 15,00
Iscrizione altre iniziative ambito sociale "FASCIA A"	Euro 12,00
Iscrizione altre iniziative ambito sociale "FASCIA B"	Euro 8,00
Iscrizione altre iniziative ambito sociale "FASCIA C"	Euro 5,00
ABBONAMENTO alle iniziative in ambito sociale a pagamento fasce "A", "B", "C" (ad esempio corsi di formazione)	Prezzo del singolo incontro, a seconda della fascia, per il numero degli incontri/lezioni - 1

- 2. DI DARE ATTO** che le tariffe determinate ad IVA inclusa rimarranno invariate anche in caso di successiva intervenuta variazione dell'aliquota Iva applicata;
- 3. DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento si intendono interamente sostituite e/o annullate le precedenti tariffe approvate con le deliberazioni della Giunta comunale n. 63/2014 e n. 21/2016;
- 4. DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare la previsione normativa che prescrive in senso vincolante e obbligatorio l'approvazione dei provvedimenti tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco STEFANO BAROZZI		il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE
-----------------------------------	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**COMUNE DI MORI**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2019 relativo alla TARI di cui all'art. 1 della L. n. 147/2013 e successive modificazioni – commi da 639 e seguenti.

L'anno duemiladiciannove addi undici
del mese di marzo alle ore 19.08
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. BATTOCCHI PAOLO | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTOLINI CRISTIAN | - " |
| 4. BERTOLINI NICOLA | - " |
| 5. BIANCHI BRUNO | - " |
| 6. BIANCHI FLAVIO | - " |
| 7. CALABRI ALICE | - " |
| 8. CALIARI ROBERTO | - " |
| 9. CIAGHI VINCENZO | - " |
| 10. COLPO RENZO | - " |
| 11. DEPRETTO PAOLA | - " |
| 12. MARZARI FIORENZO | - " |
| 13. MAZZUCCHI NICOLA | - " |
| 14. MOIOLA CRISTIANO | - " |
| 15. SARTORI MICHELE | - " |
| 16. SILLI LUCIA | - " |
| 17. SOSI ALESSANDRO | - " |
| 18. TONETTA MASSIMO | - " |

Assenti i signori: ///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Fiorenzo Marzari

nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 14 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 704 della Legge 23 dicembre 2013, n. 147 coordinata con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (Legge di stabilità 2014) ha abrogato, a partire dal 1 gennaio 2014, la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m., applicata per l'anno 2013, e gli enti locali devono:
 1. applicare il tributo comunale sui rifiuti (la TA.RI), quale componente dell'Imposta comunale unica – I.U.C. - secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva "metodo normalizzato" e la TA.R.E.S. (applicata per l'anno 2013) disciplinate dalla medesima fonte normativa e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e successive modificazioni, da ultimo la deliberazione della G.P. n. 2249 di data 15 dicembre 2014, che determinano gli indirizzi per le politiche tariffarie del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 2. in alternativa, esclusivamente per gli enti locali che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- con deliberazione consiliare n. 11 di data 20 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per l'abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della TA.R.E.S. di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m. e la contestuale istituzione della TARI, avente natura tributaria, di cui all'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni – commi 639 e seguenti;
- con propria deliberazione n. 6 di data 08 marzo 2016 è stato riapprovato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI;
- con deliberazione consiliare n. 2 di data odierna è stato approvato il Piano Finanziario di cui all'art. 1 commi 654 e 683 della Legge 23 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed agli articoli 9 c.4 e 11 del Regolamento comunale TARI, finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici alla determinazione delle tariffe TARI. In particolare tale atto ha determinato in € 1.207.620,36 (I.V.A. inclusa) il costo complessivo da coprire nella misura del 100% a mezzo del tributo, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili, determinati in funzione della situazione locale del Comune di Mori in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato ora che ai fini dell'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI, si rende necessario procedere alla determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 comma 3 del Regolamento TARI, assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche. Per la determinazione delle tariffe del tributo, oltre ai costi del piano finanziario occorre tener conto anche degli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili nonché le esenzioni e riduzioni previste dal regolamento;

Preso visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirla parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. i costi complessivi per il servizio pari ad € 1.207.620,36, come da piano finanziario sono per Euro 635.218,65 (52,60%) imputabili ai costi fissi mentre per Euro 572.401,71 (47,40%) imputabili ai costi variabili;
2. il foglio relativo al piano finanziario (Prospetto 1) è compreso anche nel sistema tariffario in quanto la ripartizione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, viene determinata con il presente provvedimento in attuazione dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 comma 3 del

- Regolamento comunale TARI, rispettivamente nel 73% per le utenze domestiche e nel 27% per le utenze non domestiche;
3. per l'anno 2019 si ritiene di applicare l'agevolazione per le utenze domestiche nella misura pari a 2,15 punti percentuali, in attuazione a quanto stabilito dall'art.9 c.2 del DPR 158/1999, che prevede di assicurare l'agevolazione per le utenze domestiche, di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 70,85% per le utenze domestiche e al 29,15% per le utenze non domestiche;
 4. l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad Euro 635.218,65 è suddiviso in Euro 450.052,41 (70,85%) per le utenze domestiche e in Euro 185.166,24 (29,15%) per le utenze non domestiche. L'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad Euro 572.401,71 è suddiviso in Euro 405.546,61 (70,85%) per le utenze domestiche e in Euro 166.855,10 (29,15%) per le utenze non domestiche;
 5. per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2) si è tenuto conto del numero di componenti la famiglia anagrafica, per i soggetti residenti nel Comune, e del numero dei componenti calcolati convenzionalmente secondo la tabella di cui all'art.13 c.8 del regolamento per i soggetti non residenti, dei relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa, al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Si registra un aumento di mq. 5106 delle superfici soggette al tributo e di n. 12 nuclei familiari rispetto al 2018. Tali elementi collegati ad un aumento dei costi del 6,33%, calcolati su una superficie media per abitante, determinano un aumento medio delle tariffe del 6,23%, che si attesta in Euro 21,59 per un nucleo familiare di 6 componenti (+6,76%); in Euro 13,25 per un nucleo familiare di 3 componenti (+6,03%) e in Euro 6,93 per un nucleo familiare mono-componente (+5,62%);
 6. per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (Prospetto 3) si è provveduto all'estrazione di tutte le superfici delle singole categorie di attività (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dall'estrapolazione effettuata emerge che le superfici soggette a tariffa sono diminuite di mq. 92. A fronte di una consistente diminuzione di superficie assoggettata al tributo per chiusura di attività e/o variazioni di categoria (circa mq. 6.500) si è realizzata una compensazione dovuta al recupero di superfici conseguente alla costante attività di verifica delle utenze da parte dell'ufficio. Complessivamente, tra la quota fissa e la quota variabile le tariffe delle utenze non domestiche aumentano mediamente del 6,25% rispetto al 2018;
 7. nel Prospetto 4 dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
 8. per quanto riguarda le percentuali di riduzione o sostituzione della tariffa del tributo sono previste dagli articoli 15, 17 e 18 del Regolamento TARI, le seguenti esenzioni e riduzioni del tributo, in particolare:
 - a) art. 15: la riduzione del 20% della quota variabile riferibile alle utenze domestiche a favore di chi pratica il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani mediante composter;
 - b) art. 17 comma 1: la riduzione del 50% della quota variabile per la distanza superiore a ml. 1000 dal punto di conferimento del rifiuto indifferenziato al limite della proprietà privata della singola utenza;
 - c) art. 18 punto 1 lett. a) b) d): la riduzione del tributo nella misura del 100% da parte del Comune nelle ipotesi esplicitamente previste;
 - d) art. 18 comma 1 lettera e): la riduzione del 100% della quota variabile per gli esercizi di vendita al minuto di beni alimentari o deperibili, per i bar ed i circoli sportivi e ricreativi operanti nelle frazioni di Valle S. Felice, Manzano, Nomesino, Pannone, Varano e Sano;

Per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni di cui al comma 660 dell'art.1 della legge n. 147/2013, disciplinate anche dall'art.18 del Regolamento TARI, la normativa citata prevede che le stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per l'anno 2019 il totale delle riduzioni è stimato in circa Euro 35.000,00 (di cui Euro 26.300,00 per i locali ed aree utilizzate dal Comune per fini istituzionali) e quindi al di sotto del limite stabilito dalla legge;

Valutati attentamente i contenuti della proposta formulata in ordine al sistema tariffario della TARI di cui all'art.1 commi da 639 e seguenti della L. n.147/2013 e successive modificazioni per

l'anno 2019, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e ritenuti idonei alla disciplina della materia ai sensi della normativa sopra citata;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario per l'applicazione dal 1° gennaio 2019 della TARI, secondo le specifiche riportate negli allegati prospetti che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria e prodromica all'approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, termine posticipato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale (Integrazione) di data 26.11.2018 per il corrente esercizio al 31 marzo 2019;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Luca Galante, Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio Tributi, assente dal servizio, in data 01/03/2019, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 06/03/2019, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Bertolini Nicola e Colpo Renzo) su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI ASSUMERE**, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 commi da 639 e seguenti della L. n.147/2013 e successive modificazioni, del D.P.R. n.158/1999 e del Regolamento comunale che disciplina la TARI, le seguenti determinazioni prodromiche alla determinazione del sistema tariffario per il tributo in parola relativamente all'anno 2019:
 - ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente il 73% ed il 27% dei costi) in attuazione dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 comma 3 del Regolamento comunale TARI;
 - applicazione dell'agevolazione pari a 2,15 punti percentuali per le utenze domestiche, in attuazione a quanto stabilito dall'art.9 c.2 del DPR 158/1999;
2. **DI DARE ATTO**, che per quanto riguarda la misura delle percentuali di riduzione o sostituzione si fa riferimento alle disposizioni regolamentari ed in particolare agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI;
3. **DI APPROVARE**, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Elaborati di calcolo tariffa anno 2019" composto dai Prospetti 1, 2, 3 e 4, che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale, quale sistema tariffario della TARI per l'anno 2019; secondo le diverse categorie di utenti e secondo la ripartizione del tributo stesso per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente determinate e riportate nell'allegato prospetto n.4;

4. **DI DARE ATTO**, che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 4) garantisce un gettito presunto pari ad € 1.207.620,36 I.V.A. inclusa, e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei costi come determinati con il Piano finanziario;
5. **DI DARE ATTO**, che le sostituzioni previste dall'art. 18 del Regolamento comunale, ai sensi del comma 660 della L. n.147/2013 e s.m. rientrano nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio e che sono finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune mediante istituzione di appositi capitoli di spesa sul bilancio di previsione 2019;
6. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla società GestEL srl con sede ad Arco (TN), in qualità di concessionario della gestione di riscossione dell'entrata;
8. **DI RINVIARE**, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti l'adozione sistema tariffario per l'applicazione della TARI per l'anno 2019;
9. **DI DARE ATTO**, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a partire dal 1° gennaio 2019;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Bertolini Nicola e Colpo Renzo) su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Florenzo Mazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 11 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luca Galante


Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 12 marzo 2019 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 12 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luca Galante



COMUNE DI MORI

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Elaborati di calcolo tariffa anno 2019

Comune di Mori
Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019
Suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili

Prospetto 1

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

CGIND	costo ciclo RSU indifferenziato		Importi	Quota fissa	Costi Fissi	Costi variabili
	CSL	costi spazzamento e lavaggio				
	CRT	costi raccolta e trasporto	164.707,96	45,00%	74.118,58	90.589,38
	CTS	costi trattamento e smaltimento	336.147,35	30,00%	100.844,21	235.303,15
	AC	altri costi	129.904,86	100,00%	129.904,86	0,00
		Applicaz. Avanzo Comprensorio	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Differenze e recuperi anni precedenti	-26.000,40	100,00%	-13.676,21	-12.324,19
		quote ammortamento discarica	30.088,31	100,00%	30.088,31	0,00
CGD	costo gestione raccolta differenziata					
	CRD	costi raccolta differenziata	380.400,34	45,00%	171.180,15	209.220,19
		costi racc. diff. Umido dom.	0,00	45,00%	0,00	0,00
		costi racc. diff. Umido non dom.	0,00	45,00%	0,00	0,00
	CTR	costi trattamento e riciclo	49.613,19	0,00%	0,00	49.613,19
		costi CTR Umido dom.	0,00	100,00%	0,00	0,00
		costi CTR Umido non dom.	0,00	100,00%	0,00	0,00
CC	costi comuni diversi					
	CARC	costi amministrativi acc. e risc.	110.985,79	100,00%	110.985,79	0,00
	CGG	costi generali gestione	0,00	100,00%	0,00	0,00
	CCD	costi comuni diversi	0,00	100,00%	0,00	0,00
CK	costi del capitale					
		(Ammort. Accanton. Remuneraz.)	0,00	100,00%	0,00	0,00
		TOTALE	1.207.620,36		FISSO	VARIABILE
					635.218,65	572.401,71
					52,60%	47,40%
UTENZE DOMESTICHE			73,00%			
UTENZE NON DOMESTICHE			27,00%			
AGEVOLAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE			2,15%			

COSTI RIPARTITI

COSTI	FISSI	VARIABILI	TOTALI	%
DOMESTICHE	450.052,41	405.546,61	855.599,03	70,85%
NON DOMESTICHE	185.166,24	166.855,10	352.021,34	29,15%
TOTALI	635.218,65	572.401,71	1.207.620,36	
Percentuali	52,60%	47,40%		

Comune di Mori
Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019
Utenze domestiche

Prospetto 2

UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

n= numero componenti nucleo familiare

S= superficie abitazione (m²)

Quf= quota unitaria (€/m²) = Ctuf / Σa * Stot(n) * Ka(n)

Stot(n)=superficie totale utenze domestiche con n componenti

Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche

Ka= coefficiente di adattamento

Totale costi fissi	€ 635.218,65
Percentuale attribuita ad utenze domestiche	70,85%
Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche	€ 450.052,41
Quf= quota unitaria (€/m ²)	€ 0,7923

Ncomp	Nfam	Stot (n)	Ka	Tariffa base €/m ²
1	1.254	149.959	0,80	0,634
2	1.324	178.034	0,94	0,745
3	798	119.183	1,05	0,832
4	610	101.053	1,14	0,903
5	155	23.711	1,23	0,974
6 o +	57	8.648	1,30	1,030
	4.198	580.588		

$$\Sigma a * Stot(n) * Ka(n) \quad \boxed{568068,66}$$

Comune di Mori
Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019
Utenze domestiche

Prospetto 2

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)

Totale costi variabili	€ 572.401,71
Percentuale attribuita ad utenze domestiche	70,85%
Costi variabili attribuiti all'utenza domestica	€ 405.546,61
Volume rifiuti da utenze domestiche	2.793.570
Cu= quota unitaria (€/lt)	€ 0,1452

PARTE VARIABILE - SISTEMA PRESUNTIVO

TVd = Quv * Kb(n) * Cu

Quv = Qtot / Σn * N(n) * Kb(n)

Qtot = quantità totale rifiuti

N(n) = numero totale utenze domestiche in funzione dei componenti

Kb = coefficiente proporzionale di produttività

Cu = costo unitario (€/lt)

Ncomp	Nfam	Kbn	€/utenza
1	1.254	1,00	54,340
2	1.324	1,80	97,820
3	798	2,00	108,690
4	610	2,60	141,300
5	155	2,90	157,600
6	57	3,40	184,770
			4.198

Σ (Kbn*Nn) 7.463

aggiornato al 30/01/2019		Numero componenti												Totale		
N. dimoranti in base alla superficie	Ab.	1		2		3		4		5		6 >		Nfam	St(mq)	
		Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)			
Archivio	9.846	1.254	149.959	1.324	178.034	798	119.183	610	101.053	155	23.711	57	8.648	4.198	580.588	
	Riduz. 1															
	Riduz. 2															
	Riduz. 3															
Riduzioni note di accredito		1.254	149.959	1324	178034	798	119.183	610	101053	155	23.711	57	8648	4.198	580.588	
		29,87%	25,83%	31,54%	30,66%	19,01%	20,53%	14,53%	17,41%	3,69%	4,08%	1,36%	1,49%	100,00%	100,00%	
	Mq.medi comprese pertinenze	119,58		134,47		149,35		165,66		152,97		151,72		138,30		
	% Aumento medio	5,62%		6,33%		6,03%		6,19%		6,44%		6,76%				
Quota fissa		Variabile	Fissa	Variabile	Fissa	Variabile	Fissa	Variabile	Fissa	Variabile	Fissa	Variabile	Fissa	Tot Var.	Tot. Fissa	
Quota fissa		68.142,36	95.074,01	129.513,68	132.635,33	86.734,62	99.160,26	86.193,00	91.250,86	24.428,00	23.094,51	10.531,89	8.907,44	405.543,55	450.122,41	
		1254,00		2648,00		2394,00		2440,00		775,00		342,00		9853,00		
		1254		2648		2394		2440		775		342		9853		
aggiornato al 22/11/2017		Numero componenti												Totale		
N. dimoranti in base alla superficie	Ab.	1		2		3		4		5		6 >		Nfam	St(mq)	
		Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)	Nfam	St(mq)			
Archivio	9.746	1.268	149.596	1.319	174.882	771	115.858	620	102.372	158	24.848	50	7.926	4.186	575.482	
	Riduz. 1															
	Riduz. 2															
	Riduz. 3															
Riduzioni note di accredito		1.268	149.596	1.319	174.882	771	115.858	620	102.372	158	24.848	50	7.926	4.186	575.482	
		30,29%	25,99%	31,51%	30,39%	18,42%	20,13%	14,81%	17,79%	3,77%	4,32%	1,19%	1,38%	100,00%	100,00%	
	Mq.medi comprese pertinenze	117,98		132,59		150,27		165,12		157,27		158,52		137,48		
		100	-14	363	5	3.152	27	3.325	-10	-1.319	-3	-1.137	7	722	12	5.106
																0,29%
																0,89%

4.186 575.482

Prospetto 3

NON DOMESTICA

PARTE FISSA

$$TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

ap = tipologia attività produttiva

Sap= superficie attività produttiva

$$Qapf= \text{quota unitaria } (\text{€}/\text{m}^2) = Ctapf / \Sigma ap * Stot(ap) * Kc(ap)$$

Ctapf=totale costi fissi utenze non domestiche

Stot(ap)=superficie totale attività produttive ap

Kc= coefficiente potenziale di produzione

Sap * Stot(ap) * Kc(ap)

188065,16

Ctapf=totale costi fissi utenze non domestiche	€ 185.166,24
Qapf= quota unitaria (€/m2)	€ 0,9846

		Attività	Kc Coefficiente potenziale produzione	Stot(ap) m2	Stot(ap) m2 * Kc	Tariffa (€/m2)
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	22.306	11822,18	0,522
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,36	2.174	782,64	0,354
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	17.705	9737,75	0,542
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	990	811,8	0,807
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,51	0	0	0,502
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,51	5.200	2652	0,502
7	A00	Alberghi con ristorante	1,42	1.332	1891,44	1,398
8	AA0	Alberghi senza ristorante	1,01	1.347	1360,47	0,994
9	X00	Case di cura e riposo	1,13	10.325	11667,25	1,113
10	XX0	Ospedali	1,18	0	0	1,162
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	11.355	14761,5	1,280
12	U00	Banche e istituti di credito	0,61	2.260	1378,6	0,601
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	17.562	24762,42	1,388
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,46	738	1077,48	1,437
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,71	260	184,6	0,699
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	0	0	1,418
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	1.664	2146,56	1,270
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	12.636	11751,48	0,916
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	5.398	6747,5	1,231
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	7.320	4758	0,640
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	15.713	12884,66	0,807
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	2.782	15495,74	5,484
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	1.182	5732,7	4,775
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	5,12	2.576	13189,12	5,041
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	9.086	21715,54	2,353
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	1.352	2812,16	2,048
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	7,17	367	2631,39	7,059
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,15	0	0	2,117
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	5,21	36	187,56	5,130
30	DD0	Discoteche, night club	1,91	2.682	5122,62	1,881
TOTALE			56,34	156.348	188065,16	

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/kg.)

Comune di Mori
Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019
Utenze non domestiche

Prospetto 3

Totale costi variabili	€ 572.401,71
Percentuale attribuita ad utenze non domestiche	29,15%
Costi variabili attribuiti all'utenza non domestica	€ 166.855,10
Rifiuti prodotto da utenze non domestiche (kg.)	1.033.240
Cu= quota unitaria (€/kg.)	€ 0,1615
Cf=Coefficiente di correzione	0,669809359

PARTE VARIABILE - SISTEMA PRESUNTIVO

$$TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

ap = tipologia attività produttiva

Sap= superficie attività produttiva

Cu = costo unitario (€/kg)

Sp=superficie ponderata

Kd = coefficiente potenziale di produzione

Cf=Coefficiente di correzione (Cu/totale Sp)

		Attività	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	Sap	Sp	Tariffa (€/m ²)	
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	22.306	97923,34	0,475	
2	TT0	Cinematografi e teatri	3,00	2.174	6522	0,324	
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55	17.705	80557,75	0,492	
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73	990	6662,7	0,728	
5	CC0	Stabilimenti balneari	4,16	0	0	0,450	
6	E00	Esposizioni, autosaloni	4,22	5.200	21944	0,456	
7	A00	Alberghi con ristorante	11,65	1.332	15517,8	1,260	
8	AA0	Alberghi senza ristorante	8,32	1.347	11207,04	0,900	
9	X00	Case di cura e riposo	9,21	10.325	95093,25	0,996	
10	XX0	Ospedali	9,68	0	0	1,047	
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	10,62	11.355	120590,1	1,149	
12	U00	Banche e istituti di credito	5,03	2.260	11367,8	0,544	
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	17.562	202841,1	1,249	
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	11,93	738	8804,34	1,290	
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87	260	1526,2	0,635	
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	11,74	0	0	1,270	
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,54	1.664	17538,56	1,140	
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	12.636	96286,32	0,824	
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	5.398	55329,5	1,109	
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33	7.320	39015,6	0,577	
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,70	15.713	105277,1	0,725	
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	2.782	127053,94	4,940	
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	1.182	47019,96	4,303	
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	42,00	2.576	108192	4,543	
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61	9.086	178176,46	2,121	
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	1.352	22984	1,839	
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	58,76	367	21564,92	6,356	
28	I00	Ipermercati di generi misti	17,64	0	0	1,908	
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	42,74	36	1538,64	4,623	
30	DD0	Discoteche, night club	15,68	2.682	42053,76	1,696	
		TOTALI		461,97		1542588,18	49,9690

COMUNE DI MORI

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,634	54,34
2	0,745	97,82
3	0,832	108,69
4	0,903	141,30
5	0,974	157,60
6 o più	1,030	184,77
Non residenti - da 0 a 50 mq	0,634	54,34
Non residenti - da 51 a 100 mq	0,745	97,82
Non residenti - da 101 a 200 mq	0,832	108,69
Non residenti - oltre 200 mq	0,903	141,30

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100). La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,832) + 108,69 = € 191,89$

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,522	0,475	0,997
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,354	0,324	0,678
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,542	0,492	1,034
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,807	0,728	1,535
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,502	0,450	0,952
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,502	0,456	0,958
7	A00	Alberghi con ristorante	1,398	1,260	2,658
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,994	0,900	1,894
9	X00	Case di cura e riposo	1,113	0,996	2,109
10	XX0	Ospedali	1,162	1,047	2,209
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,280	1,149	2,429
12	U00	Banche e istituti di credito	0,601	0,544	1,145
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,388	1,249	2,637
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,437	1,290	2,727
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,699	0,635	1,334
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,418	1,270	2,688
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,270	1,140	2,410
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,916	0,824	1,740
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,231	1,109	2,340
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,640	0,577	1,217
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,807	0,725	1,532
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,484	4,940	10,424
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,775	4,303	9,078
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	5,041	4,543	9,584
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,353	2,121	4,474
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,048	1,839	3,887
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	7,059	6,356	13,415
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,117	1,908	4,025
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	5,130	4,623	9,753
30	DD0	Discoteche, night club	1,881	1,696	3,577

**COMUNE DI MORI**

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: adeguamento tariffe con decorrenza 1° gennaio 2019.

L'anno duemiladiciannove addì undici
del mese di marzo alle ore 19.08
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. BATTOCCHI PAOLO | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTOLINI CRISTIAN | - " |
| 4. BERTOLINI NICOLA | - " |
| 5. BIANCHI BRUNO | - " |
| 6. BIANCHI FLAVIO | - " |
| 7. CALABRI ALICE | - " |
| 8. CALIARI ROBERTO | - " |
| 9. CIAGHI VINCENZO | - " |
| 10. COLPO RENZO | - " |
| 11. DÉPRETTO PAOLA | - " |
| 12. MARZARI FIORENZO | - " |
| 13. MAZZUCCHI NICOLA | - " |
| 14. MOIOLA CRISTIANO | - " |
| 15. SARTORI MICHELE | - " |
| 16. SILLI LUCIA | - " |
| 17. SOSI ALESSANDRO | - " |
| 18. TONETTA MASSIMO | - " |

Assenti i signori: //

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Fiorenzo Marzari
nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 15 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso, che:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm. disciplina - agli articoli da 1 a 37 - l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto dovuto per le pubbliche affissioni;
- con deliberazione consiliare n.66 di data 20.10.1994 è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo in parola. Regolamento in vigore dal 1.1.1995, successivamente modificato con deliberazione n.77 di data 30.11.1994;

Dato atto, che con deliberazione consiliare n.59 di data 17.12.2003 è stato riapprovato il Regolamento, attualmente in vigore, per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto dovuto per le pubbliche affissioni;

Rilevato, in particolare, che l'Allegato A al Regolamento, approvato con la citata deliberazione n. 59/2003, riporta le tariffe applicabili alle varie fattispecie che costituiscono presupposto del tributo in parola, e che tali tariffe sono quelle previste dal D.L.vo n. 507/1993 per i Comuni con meno di 10.000 abitanti (Classe V), senza che fosse possibile per il Comune modificarle o derogare da esse, non sussistendo un valore minimo e uno massimo ma unicamente un importo fisso;

Atteso, che:

- l'articolo 11, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, integrato dall'articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedeva la possibilità di incrementare le tariffe del tributo;
- L'art. 23, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto l'abrogazione del predetto art. 11, comma 10, della legge 449/1997. A seguito di questo si poneva il problema se gli aumenti in corso negli anni precedenti potevano o meno rimanere in vigore tenuto conto che ora veniva a mancare la norma istitutiva;

Con legge 28/12/2015, n. 208 è stata fornita con l'art. 1, comma 739, una norma interpretativa che citava: "*L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.*"

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 10 gennaio 2018, n. 15, investita della questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 1° febbraio 2017, dalla Commissione tributaria di Pescara, ha invece precisato che la disposizione interpretativa, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal D.L. n.83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012. Quindi per la Corte, quanto previsto dal citato comma 739 ha effettivamente carattere interpretativo, ma diverso da quello che era stato dato per scontato da quasi tutti i Comuni interessati.

A questo punto la prassi (risoluzione 2/DF del Ministro dell'economia e delle finanze) ha confermato quanto stabilito dalla Suprema Corte, indicando che "lo spartiacque" fra il vecchio e il nuovo regime è il 26 giugno 2012. Quindi chi aveva deliberato precedentemente poteva

mantenere le tariffe aumentate fino al 31/12/2012, mentre i rimanenti dovevano rientrare in quelle previste dal D.Lgs. n. 507/1993;

Parte della dottrina invece ha evidenziato che gli effetti della sentenza della Corte, appartenendo alla tipologia delle sentenze interpretative di rigetto (ovvero a quella forma di pronuncia con la quale la Corte esclude la sussistenza del vizio di costituzionalità nei limiti in cui esso è stato denunciato dal giudice rimettente), ha efficacia *inter partes* e non *erga omnes*. Quindi eventuali richieste di rimborso potrebbero essere oggetto di nuovo contenzioso con la possibile nuova richiesta di pronunciamento da parte della Corte stessa;

E' evidente che l'interpretazione della Corte Costituzionale del comma 739, più volte citato, determina la possibilità della presentazione di numerose richieste di rimborso da parte dei contribuenti che, in alcuni Comuni, potrebbero comportare anche gravi problemi di bilancio;

A chiarimento di tale situazione è intervenuta la recente Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria per l'anno 2019), la quale all'art. 1, comma 917, ha previsto che: "in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva" e al comma 919 che "a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Atteso che il Comune di Mori non si era avvalso della facoltà prevista dal citato articolo 11, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, integrato dall'articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che consentiva la possibilità di incrementare le tariffe del tributo e quindi non è incorso nella situazione sopracitata, e conseguente necessità di dover far fronte alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti;

In considerazione del fatto che il Comune di Mori, a differenza di altri Enti, dal 1994 ad oggi non ha mai deliberato nessuna maggiorazione consentita dalle citate norme di legge, mantenendo l'invarianza delle tariffe da ormai 24 anni, si ritiene ora di procedere all'aumento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano a mezzo metro quadrato, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1 comma 919 della Legge n. 145/2018;

Precisato, che per le fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato non viene applicata la maggiorazione introdotta dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del chiaro riferimento alle "superficie superiori al metro quadrato";

Ricordato che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato alla Società I.C.A. - Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in Via Lungotevere della Vittoria, 9 - 00195 ROMA, fino al 30 giugno 2019, e che il Capitolato d'oneri allegato al contratto di servizio rep. atti pubblici n. 1154 sottoscritto in data 04/04/2017, all'art.5 - Corrispettivo del servizio - variazione di tariffe, prevede espressamente che "Qualora nel corso della concessione a seguito di modifiche normative che influiscono sulla determinazione della base imponibile si verifichi una diminuzione o un incremento delle riscossioni complessive in misura superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quelle realizzate nell'anno precedente, si procede alla ridefinizione in misura percentuale dei canoni annui netti fissi a favore del Comune, in modo da assicurare il medesimo equilibrio contrattuale dell'anno precedente.";

Preso visione a tale proposito dell'Allegato A relativo alle nuove tabelle tariffarie, derivante dall'applicazione della maggiorazione del 50% alle tariffe vigenti dal 1994, e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

- Dato atto, che ai sensi dell'art.52 c.2 del D.Lvo n.446/1997 le tariffe in parola devono essere approvate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, fissato per il corrente esercizio al 31 marzo 2019 (termine posticipato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale - integrazione - di data 26.11.2018) per entrare in vigore al 1° gennaio 2019;

- Verificato, che l'introduzione della maggiorazione comporta un problema operativo nella sequenza cronologica dei provvedimenti rispetto alla scadenza di versamento dell'imposta 2019 per la pubblicità annuale, fissata dall'art.8 comma 3 del D.Lvo 507/1993) al 31 gennaio dell'anno di riferimento;

- Valutato, allo scopo di ovviare a tale problematica, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, tenuto conto del tempo necessario alla ditta concessionaria del servizio per informare adeguatamente i contribuenti e consentire loro di poter adempiere sulla base di quanto qui deliberato, di posporre il termine del 31 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, facendo salvi gli effetti dei versamenti comunque eseguiti entro il 31 gennaio 2019;

- Visto il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni", approvato con deliberazione consiliare n. 59 di data 17 dicembre 2003, esecutivo, comprensivo dell'Allegato A - Sistema tariffario;

- Visto il Capitolato d'oneri allegato al Contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, rep. Atti Pubblici n.1154, sottoscritto in data 04 aprile 2017;

- Visto il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm, che ha istituito e disciplinato l'imposta per la pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni;

- Visto l'art. 1, commi 917 e 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Revisore dei Conti in data 08/02/2019 assunto al prot. n. 3030 in data 14/02/2019;

- Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

- Visto l'art. 1 comma 168 della Legge n. 296/2006;

- Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

- Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Luca Gelante, Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio Tributi, assente dal servizio in data 01/03/2019, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;

- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 06/03/2019, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10; contrari n. 5 (Bertolini Nicola, Bianchi Bruno, Colpo Renzo, Depretto Paola, Marzari Fiorenzo) e astenuti n. 3 (Bertolini Cristian, Mazzucchi Nicola, Molida Cristiano) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aumento del 50% delle tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano a mezzo metro quadrato, come previsto dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 919;
- 2. DI DARE ATTO**, che a seguito dell'aumento di cui al punto 1, le tariffe applicabili con decorrenza 1° gennaio 2019, arrotondate al secondo decimale di euro, sono quelle indicate nel prospetto "Allegato A" alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le stesse sostituiscono integralmente quelle elencate nell'Allegato A approvato con la deliberazione consiliare n. 59/2003;
- 3. DI STABILIRE**, per quanto meglio espresso in premessa ed ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che la scadenza di versamento del 31 gennaio 2019 della pubblicità annuale (art.8 comma 3 del D.Lvo n. 507/1993) viene prorogata al 31 marzo 2019;
- 4. DI DARE ATTO**, che a seguito dell'applicazione della maggiorazione l'incremento di gettito stimato è pari ad Euro 8.717,00 rispetto all'attuale gettito delle posizioni interessate, pari ad Euro 33.501,00;
- 5. DI DARE ATTO**, che la ridefinizione in misura percentuale del canone annuo netto fissò a favore del Comune, in modo da assicurare il medesimo equilibrio contrattuale dell'anno precedente, come stabilito dall'art.5 del Capitolato d'oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, approvato con deliberazione consiliare n. 42 di data 11/11/2013 ed allegato al contratto di servizio Rep. Atti Pubblici n. 1154/2017 avverrà a consuntivo, una volta accertato l'ammontare del gettito dell'anno in corso;
- 6. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in Via Lungotevere della Vittoria, 9 - 00195 ROMA -, in qualità di Concessionario della gestione di riscossione dell'entrata;
- 7. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge;
- 8. DI DARE ATTO**, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2., stante l'entrata in vigore delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2019 e la necessità di informare tempestivamente il Concessionario della gestione di riscossione dell'entrata, per l'invio dei bollettini ai contribuenti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bertolini Nicola, Bianchi Bruno, Colpo Renzo, Depretto Paola, Marzari Fiorenzo) e astenuti n. 3 (Bertolini Cristian, Mazzucchi Nicola, Moiola Cristiano) su

n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

DL/et

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fiorenzo Marzari

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 11 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 13 marzo 2019 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 13 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Comune di Mori – TARIFFE 2019

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919.

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10 ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17.

COMUNE DI CLASSE V

Aumento deliberato del 50% per le fattispecie pubblicitarie per le quali è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 18 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,03	1,55
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,31	0,46

Manifesti di cm. 70 x 100 = Fogli 1

Manifesti di cm. 100 x 140 = Fogli 2

Manifesti di cm. 140 x 200 = Fogli 4

Manifesti di m. 6 x 3 = Fogli 24

Fino a gg:	10	15	20	25	30
------------	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
Superfici superiori a mq. 1	1,55	2,01	2,48	2,94	3,41

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 21 - DIRITTI DI URGENZA - Maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di

25,82

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 9 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,14	2,27	3,41	11,36
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	1,70	3,41	5,11	17,04
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	2,56	5,11	7,67	25,56
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	3,41	6,82	10,23	34,09
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	2,27	4,54	6,82	22,72
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	3,41	6,82	10,23	34,09
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	4,26	8,52	12,78	42,61
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	130,11	10,23	15,34	51,13

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

ART. 10 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	74,37
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	74,37
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	49,58
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	49,58
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	24,79

ART. 11 – TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05
ORDINARIA Superficie comprese tra mq. 1,01 e 5,50	4,96	9,92	14,87	49,58
ORDINARIA Superficie comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	7,44	14,87	22,31	74,37
ORDINARIA Superficie superiori a mq. 8,50	9,92	19,83	29,75	99,16

ART. 11 – TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Per ogni giorno di esecuzione

2,07

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

TIPO	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60 gg
Fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45
ORDINARIA Superficie comprese tra mq. 1,01 e 5,50	17,04	34,09	51,13	68,17
ORDINARIA Superficie comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	25,56	51,13	76,69	102,26
ORDINARIA Superficie superiori a mq. 8,50	34,09	68,17	102,26	136,34

ART. 12

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno

49,58

PUBBLICITÀ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno

24,79

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

2,07

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

6,20

**COMUNE DI MORI**

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP): Approvazione
modifiche al regolamento di applicazione e relative tariffe.

L'anno duemiladiciannove addì undici
del mese di marzo alle ore 19.08
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. BATTOCCHI PAOLO | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTOLINI CRISTIAN | - |
| 4. BERTOLINI NICOLA | - |
| 5. BIANCHI BRUNO | - |
| 6. BIANCHI FLAVIO | - |
| 7. CALABRI ALICE | - |
| 8. CALIARI ROBERTO | - |
| 9. CIAGHI VINCENZO | - |
| 10. COLPO RENZO | - |
| 11. DEPRETTO PAOLA | - |
| 12. MARZARI FIORENZO | - |
| 13. MAZZUCCHI NICOLA | - |
| 14. MOIOLA CRISTIANO | - |
| 15. SARTORI MICHELE | - |
| 16. SILLI LUCIA | - |
| 17. SOSI ALESSANDRO | - |
| 18. TONETTA MASSIMO | - |

Assenti i signori: //

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Fiorenzo Marzari

nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 16 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.63 del D.Lgs. n 446/1997, secondo cui: "I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge."

Dato atto, che con deliberazione consiliare n. 46 del 29/12/2016 è stato approvato il Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico per l'applicazione del relativo canone - COSAP a partire dal 1° gennaio 2017, in sostituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dal Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e della tassa di posteggio;

Ricordato, che con l'approvazione del citato regolamento e contestuale introduzione del canone è stata effettuata una revisione della precedente classificazione delle strade e aree pubbliche, prevedendo la suddivisione del territorio comunale in tre categorie, che corrispondono a tre zone omogenee, definite in base al valore delle aree medesime; tale nuova suddivisione ha consentito una migliore e più equa applicazione del canone;

Ravvisata ora, alla luce dell'esperienza maturata dalla data di applicazione del canone ad oggi, l'opportunità di inserire alcune specifiche e modifiche di carattere puramente tecnico per una maggior chiarezza nell'interpretazione della norma medesima da parte dei cittadini e di procedere contestualmente:

- all'introduzione di fasce di occupazione (superficie) al fine di semplificare il calcolo e la riscossione del canone per alcune tipologie di occupazione (mercati periodici e saltuari/fiere) - art. 24 p.9;
- alla diminuzione della tariffa giornaliera prevista per le occupazioni riferite all'attività "Circhi e spettacoli viaggianti" da Euro 0,126 ad Euro 0,05 al metro quadrato in considerazione della notevole superficie occupata dai concessionari per lo svolgimento di tali attività;
- alla modifica della denominazione dei mercati esistenti sul territorio comunale, classificandoli come individuati dal "Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante" approvato con delibera consiliare n.39 del 10/12/2018;

Considerato, inoltre di inserire nel Regolamento l'art.18 per la disciplina delle occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione. La disciplina di tali occupazioni è volta a quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte delle reti di telecomunicazione.

Viene introdotta una specifica categoria di attività (art.22) ed individuati i relativi coefficienti di valutazione economica (art.26), in grado di valorizzare le specificità di questa tipologia di occupazione, come previsto dall'art.63 c.2 lett.c) del D.Lgs.446/97, quali:

- la minima occupazione di suolo, con occupazione del sovr-suolo tramite la proiezione in altezza dell'impianto e la presenza di antenne radio installate sulla sommità;
- l'evidente ed assai consistente valore economico della disponibilità dell'area;
- l'inevitabile sacrificio imposto alla collettività, in considerazione del fatto che la presenza di questi impianti impone una fascia di rispetto e conseguenti vincoli di natura edilizio-urbanistico e di destinazione d'uso, destinati ad accrescere nel tempo in virtù del progressivo aumento delle potenze dei servizi resi,

- la tipologia che prevede la contestuale presenza di più operatori in relazione al medesimo impianto.

AI fini della quantificazione del canone per tale tipologia di occupazione viene ipotizzata una superficie convenzionale standard oggetto di concessione pari a 30 mq.;

Rilevato, che nel nuovo regolamento le modifiche tariffarie introdotte non comportano aumenti significativi rispetto a quelle in vigore e che quindi l'ammontare del canone dovuto rimane invariato rispetto all'anno precedente;

Atteso, che le modifiche al regolamento, proposte per l'approvazione, per quanto sopra esposto, sono quelle riportate in "modalità revisione" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

Preso visione dello schema di Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, composto da n. 33 articoli e n. 3 Allegati, predisposto nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e, dopo averne analizzato attentamente i contenuti, ritenuto idoneo alla disciplina del tributo. Gli allegati al presente regolamento sono i seguenti:

- Allegato 1 – Classificazione delle strade e delle aree di circolazione suddivise per categoria;
- Allegato 2 – Schema delle voci tariffarie e tariffa base;
- Allegato 3 – Coefficienti moltiplicatori da applicare alle specifiche attività esercitate dai titolari delle occupazioni;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del testo del regolamento, nella versione aggiornata, con le modifiche proposte all'approvazione, documento che costituisce il nuovo Regolamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (Allegato B);

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2019, in quanto adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2019, termine posticipato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale (integrazione) di data 26.11.2018 per il corrente esercizio al 31 marzo 2019;

Ritenuto, inoltre, che per non gravare sui concessionari nonché per ragioni di economicità del procedimento agli occupanti dei mercati senza posto fisso (spuntisti) e banchi di vendita occasionali, le tariffe previste dal nuovo regolamento verranno applicate dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 dal Revisore dei Conti in data 08/02/2019 assunto al prot. n. 3031 di data 14/02/2019;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2016 n. 2 ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Luca Galante, Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio Tributi, assente dal servizio; in data 01/03/2019, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 06/03/2019, per quanto riguarda la regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Marzari Fiorenzo) e astenuti n. 5 (Bertolini Nicola, Bianchi Bruno, Colpo Renzo, Depretto Paola, Moiola Cristiano) su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al "Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)" come riportate nel testo "in modalità revisione" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), nonché i relativi allegati:
Allegato 1 – Classificazione delle strade e delle aree di circolazione suddivise per categoria;
Allegato 2 – Schema delle voci tariffarie e tariffa base;
Allegato 3 – Coefficienti moltiplicatori da applicare alle specifiche attività esercitate dai titolari delle occupazioni;
2. **DI APPROVARE**, a seguito delle modifiche di cui al punto 1) il nuovo testo del "Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. **DI DARE ATTO**, che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2019, a norma dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1197 n. 446 e s.m. e i. e sostituisce integralmente il regolamento per la disciplina del canone COSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 di data 29 dicembre 2016;
4. **DI STABILIRE**, che fino alla data di esecutività del presente provvedimento, per le motivazioni meglio espresse in premessa, agli occupanti dei mercati senza posto fisso (spuntisti) e banchi di vendita occasionali, saranno applicate le previgenti tariffe previste dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 46/2016;
5. **DI DARE ATTO**, che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla società GestEL srl con sede ad Arco (TN), in qualità di concessionario della gestione di riscossione dell'entrata;
7. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge;
8. **DI DARE ATTO**, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, stante l'entrata in vigore del presente Regolamento dal 1^o gennaio 2019 e la necessità di applicazione delle tariffe a tutti gli occupanti di suolo pubblico;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Bertolini Nicola, Marzari Fiorenzo) e astenuti n. 4 (Bianchi Bruno, Colpo Renzo, Depretto Paola, Moiola Cristiano) su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

D.L/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fiorenzo Marzari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 11 marzo 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 13 marzo 2019 per restarvi giorni dieci consecutivi.


Mori, 13 marzo 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



COMUNE di MORI Prov di Trento	
Approvato dal Consiglio comunale	
con delibera n.	5
di data	11.3.19
a cura dell'ing.	
IL SEGRETARIO COMUNALE	

dott. Luca Galante


ALLEGATO A

COMUNE DI MORI

Regolamento di applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 di data 11.3.19

CAPO I

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 1

AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt.52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risultino regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni si distinguono insone -permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, aventi durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione:
 - a) per coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno cinquecento metri in zone ove questo è permesso come stabilito dall'art.16 del DPP 23.04.2013 n. 6-108/4Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17/2010);
di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento. Per tali occupazioni non è richiesto il pagamento del canone;

- b) per le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo²².

ART. 3 **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Per il rilascio delle concessioni per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e/o leggi di settore.

ART. 4 **DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intende intendere occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.
~~1. Colore che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riceuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione né sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno cinquecento metri, come disciplinato dal Decreto presidente della provincia 23.04.2013 n. 6-108/Leg.~~
2. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, anche tramite PEC. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente il recapito telefonico e di posta elettronica nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica certificata e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;

- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, specifiche e caratteristiche dei veicoli e/o i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
6. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fatte salve le occupazioni già calendarizzate dall'Amministrazione Comunale e fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.
7. Le richieste di occupazione temporanea per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico devono realizzarsi entro e non oltre i 40 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta (compresi i giorni festivi). Al fine di garantire a tutti i movimenti politici la possibilità di occupare degli spazi pubblici per l'esercizio della propria attività politica non possono essere richieste più di tre occupazioni, in luoghi diversi, per lo stesso giorno.
8. 7. La domanda deve essere presentata:
- a) almeno 20 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;
- b) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti.
- c) almeno 10 giorni prima (compresi i giorni festivi) della data in cui si intende iniziare l'occupazione solo ed esclusivamente per manifestazioni o iniziative a carattere politico.
- dc) per motivate ragioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata entro i 6 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione.

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato, ~~entro 10 giorni dalla presentazione della domanda~~, apposita richiesta di integrazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo fornito dal richiedente ai sensi del precedente articolo 4, o altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento della richiesta di integrazione, con la prescrizione di provvedere entro il termine massimo di 10 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta. Il Comune si riserva comunque il termine di ulteriori 7 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, deve acquisire il calcolo del eCanone di concessione, effettuato dagli uffici competenti, da inserire nel provvedimento ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) canone di occupazione come disciplinato dagli articoli successivi;
 - b) imposta dimarea da bollo ove dovuta;
 - c) eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - d) eventuale deposito cauzionale.

Alla consegna del provvedimento il richiedente dovrà presentare ricevuta di attestazione dell'avvenuto versamento del canone di occupazione ove previsto il pagamento anticipato.
2. Il Comune può imporre il versamento richiedere la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente Ufficio nei seguenti casi in cui:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico e ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, anche con riferimento ad importi unitari stabiliti da deliberazioni del Comune.

3. Il deposito cauzionale può essere costituito in denaro con versamento presso la Tesoreria comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente ufficio. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. La Giunta comunale può prevedere tempistiche diverse.

4. In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera ed), del presente Regolamento.

ART. 8

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati e/o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - d) l'ammontare del canone di occupazione;
 - e) l'ammontare della eventuale cauzione;
 - f) le eventuali altre indicazioni o prescrizioni che gli uffici competenti riterranno necessario inserire.
2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale per gli eventuale diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. L'atto di concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente Regolamento, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.
4. Nell'ipotesi suddetta l'efficacia della autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento del permesso di costruire, della segnalazione di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di manutenzione ordinaria.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, o responsabilità civili o penali senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:

- a) a) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste e di esibire la quietanza del versamento, ove prevista;
- b) di esibire, a richiesta del personale addetto, l'atto che autorizza l'occupazione;
- c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- d) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
- e) di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata nelle specifiche concessioni/autorizzazioni.
di esibire, a richiesta del personale addetto, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- e) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
- d) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste e di esibire la quietanza del versamento, ove previsto.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4.3. Il concessionario è obbligato al ritiro del titolo concessorio/autorizzatorio richiesto prima di iniziare l'occupazione. In caso di mancato ritiro del documento per l'occupazione, secondo termini e modalità disciplinati nel presente Regolamento, non preceduto dalla revoca dell'istanza di cui all'art.1413, comma 54, lettera d), saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

ART. 10

RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

1. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
4. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

ART. 11

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata al concessionario con divieto di subconcessione, fatto salvo i casi nei quali tale facoltà è espressamente prevista nell'atto concessorio o da norme specifiche.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.
- 2.3. Sono fatte salve le volture d'ufficio previste da specifica normativa.

ART. 12

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato, con l'esclusione delle occupazioni realizzate in occasione dei mercati saltuari, l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere alle stesse l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento al personale addetto alla vigilanza. Per i mercati saltuari il mancato pagamento entro i termini previsti comporterà l'impossibilità di accedere nelle aree previste.
 2. Nel caso di scadenza della concessione di posteggio di cui all'art.16, c.2, della L.P. n.17/2010, nel corso d'anno, il concessionario è comunque tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero anno. Nel caso di mancato rinnovo dell'assegnazione il canone versato in eccedenza sarà oggetto di rimborso d'ufficio. In tale specifico caso il calcolo del dovuto sarà rapportato ai mesi fructi dall'ex concessionario e dal nuovo concessionario, tenendo conto che il mese di rinnovo sarà dovuto da chi ha in carico il maggior numero di giorni solari; il giorno di rinnovo sarà computato all'ex concessionario. In caso di parità di giorni il mese in questione sarà a carico del nuovo concessionario.
-
1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione per qualunque tipo di occupazione ad esclusione dei titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati e fiere:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione nel caso di occupazione permanente e, nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso trascorsi 30 giorni dall'intimazione al pagamento, che sarà emessa successivamente al sollecito con il quale si notifica l'ammontare scaduto.
 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

- ~~3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.~~
- ~~4. La Polizia Locale trasmette copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento, la decadenza.~~

ART. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

- ~~1. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato, con l'esclusione delle occupazioni realizzate in occasione delle fiere, l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere alle stesse l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento al personale addetto alla vigilanza.~~
- ~~2. In caso di carenza dei requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per lo svolgimento dell'attività commerciale, la decadenza della concessione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico è avviata congiuntamente al Servizio Attività produttive del Comune. L'atto finale è sottoscritto dai medesimi soggetti che hanno rilasciato gli atti che si intendono revocare.~~
- ~~3. Nel caso di scadenza della concessione pluriennale nel corso d'anno, il concessionario è comunque tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero anno. Nel caso di mancato rinnovo dell'assegnazione il canone versato in eccedenza sarà oggetto di rimborso d'ufficio. In tale specifico caso il caleolo del dovuto sarà rapportato ai mesi fructi dall'ex concessionario e dal nuovo concessionario, tenendo conto che il mese di rinnovo sarà dovuto da chi ha in carico il maggior numero di giorni solari; il giorno di rinnovo sarà computato all'ex concessionario. In caso di parità di giorni il mese in questione sarà a carico del nuovo concessionario.~~

ART. 1413

MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE – RINUNCIA

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento ~~e a suo giudizio insindacabile~~, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi ~~o per lavori di interesse pubblico~~.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima ~~ad esclusione delle occupazioni effettuate da ambulanti~~.
4. ~~La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.~~
- ~~5. 4. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:~~

- a) decesso del titolare. In tal caso l’Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli eredi, segnalerà notificherà o comunicherà con altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l’eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell’effettiva dismissione dell’area, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1514, comma 3;
- b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- d) rinuncia del concessionario. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all’eventuale rimborso se già versato) tenendo conto comunque dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l’eventuale deposito cauzionale;
5. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti, a fronte di segnalazione da parte degli uffici competenti, risultati non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico, la concessione non può esser sarà rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.
6. Sono cause di revoca della concessione/autorizzazione per qualunque tipo di occupazione ad esclusione dei titolari di concessione per l’occupazione dei posteggi ai mercati:
- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell’occupazione nel caso di occupazione permanente e, nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso trascorsi 30 giorni dall’intimazione al pagamento, che sarà emessa successivamente al sollecito con il quale si notifica l’ammontare scaduto.
7. La revoca da diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
8. La Polizia Locale trasmette copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all’Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento la revoca.
- 6.

ART. 1514
SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSORIO/AUTORIZZATORIO

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessionario di occupazione cessa, fatta salva la possibilità di richiesta di subentro da parte del titolare originario fino a scadenza prevista e quanto previsto dall'art.11, comma 3.
2. Per le occupazioni permanenti, se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla sua restituzione -in riferimento all'occupazione non usufruita, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione; il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone secondo le scadenze prestabilite. E' fatta salva la possibilità delle parti di richiedere al Comune una compensazione.
3. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

ART. 1615 **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servizi di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito al ritiro dell'autorizzazione nei termini previsti dal presente regolamento per ciascuna tipologia di occupazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal paragrafo 2 art.30 e successivi articoli dall'art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni.
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione specificando la necessità di ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1., e se del caso rilasciare la concessione in sanatoria.
4. La mancata comunicazione entro il termine previsto o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

ART. 1716 **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Le occupazioni abusive sono sempre temporanee.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione previo accertamento delle relative violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere, per provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

ART. 1817
OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade Statali e Provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con apposito atto deliberativo.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c. del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e religiose. Sono inoltre esenti occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
 - b) relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società interamente possedute dal Comune;
 - c) relative alle tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
 - d) effettuate da parte dei taxi, -delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci o/e alle operazioni di breve

durata. Sono comunque soggette a comunicazione scritta da inviare anche tramite e-mail al Corpo di Polizia Locale;

- f) effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) di aree cimiteriali;
- h) utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi;
- i) effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di ripristino;
- k) permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- l) di soprasuolo effettuate con tende per le attività rientranti fra i mercati ordinari e, banchi di vendita occasionali, circhi fiere e cireoli e spettacoli viaggianti;
- m) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- n) realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- o) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della Giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- p) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del Comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- q) realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) per manifestazioni culturali, assistenziali, folcloristiche o sportive per le quali la Giunta comunale, con proprio provvedimento, conceda il patrocinio del Comune;
- s) da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- t) con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- u) realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico ~~pp~~ purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- v) con metratura complessiva fino a mq. 1;
- w) previste dall'art. 7) comma 11. del D.Lgs. 285/92 (Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli

residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;

x)di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d'acqua,~~a sottopassi e sovrappassi~~,per sistemi di trasmissione di fibre ottiche e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3.

ART.18

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione con impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica è soggetta a preventiva concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale acquisito il Parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2 comma 5 della L.P. 28.4.1997 n. 9.
2. Ai fini del comma 1. l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs n.259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, con obbligo del concessionario ad ospitare altri soggetti titolati e garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq. Tale superficie, inferiore normalmente alla superficie minima delle occupazioni esistenti sul territorio comunale, tiene conto delle agevolazione di cui all'art. 63 comma 2 lett.e) del D.Lgs.446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata 9 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di proprietà pubblica a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

E' demandata alla Giunta la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali da riprendere nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del presente regolamento rispettivamente per le occupazioni permanenti e temporanee, in applicazione della tariffa base di cui all'art. 25 c. 1 e 2 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 26, rapportata alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.

Per l'installazione temporanea legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.

5. Per le occupazioni oggetto del presente articolo la zona di riferimento per le tariffe è sempre la zona categoria "B2", indifferentemente dalla localizzazione effettiva.
6. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

ART. 19 **SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. È obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.

ART. 20 **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in categorie ovvero la classificazione delle strade e delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 21 **CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (Allegato n. 1), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno suecessivodi competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti categorie, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
4. Per le seguenti attività non è invece prevista una suddivisione per categoria:

- a) mercato periodico di servizio settimanale e quindicinale; mercato periodico specializzato (mercato contadino); mercato agricolo specializzato-Biodistretto ordinari e banchi di vendita occasionali, mercati specializzati e saltuari;
- b) mercati saltuari (fiere);
- c) circhi e spettacoli viaggianti;
- d) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
- e) occupazioni su aree pubbliche con posteggi isolati attrezzati e coperti.

ART. 22
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Ai fini dell'applicazione del canone le attività, oltre che sulla base delle categorie di cui all'articolo 21, sono così suddivise:

<u>Cod.</u>	<u>Tipologia di occupazione</u>
<u>1</u>	<u>Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi ed altre attività di somministrazione</u>
<u>2</u>	<u>Cantieri</u>
<u>3</u>	<u>Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti;</u> <u>Ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni residuali</u>
<u>4</u>	<u>Posteggi isolati attrezzati e coperti</u>
<u>5</u>	<u>Mercati ordinari periodici di servizio con concessioni annuali</u>
<u>6</u>	<u>Spuntisti e banchi di vendita occasionali</u>
<u>7</u>	<u>Mercato produttori agricoli contadino</u>
<u>8</u>	<u>Mercato periodico di servizio</u>
<u>98</u>	<u>Mercato agricolo specializzato - Biodistretto</u>
<u>109</u>	<u>Fiere</u>
<u>110</u>	<u>Circhi e spettacoli viaggianti</u>
<u>1211</u>	<u>Cavi condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.</u>
<u>12</u>	<u>Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione</u>

ART. 2223
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti hanno scadenza il 31 dicembre successivo trascorsi 15 anni dalla data di concessione. Per le occupazioni relative ai passi carrai, la durata è stabilita entro il 31 dicembre del ventinovesimo anno successivo dalla data originaria della concessione.

2. Per le occupazioni diverse di quelle previste al punto precedente la durata è prevista nel provvedimento di concessione o da specifiche norme.
3. Le occupazioni relative ad impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione hanno la durata prevista all'art. 18.
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare in base a tariffa annuale. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera/mensile. Se la tariffa mensile supera quella prevista su base annua per le occupazioni di cui al comma 1 si applicherà quest'ultima.
3. Le occupazioni relative ai mercati ordinari per i concessionari con posto fisso sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti e i banchi di vendita occasionali, in base alle presenze effettuate.
4. Le occupazioni in occasione di fiere la tariffa è conteggiata a presenza effettuata.
5. Le occupazioni effettuate con circhi o spettacoli viaggianti sono conteggiate a giorno.
6. Le occupazioni relative al mercato specializzato sono conteggiate a giorno presenza ed in base al numero di presenze annue sarà applicata la tariffa più favorevole come previsto per le occupazioni temporanee.
7. Nel caso di proroga della concessione il ricalecolo del canone, al fine della determinazione della tariffa da applicare (giornaliera, mensile, annuale), sarà effettuato tenendo conto del periodo complessivo relativo alla medesima occupazione.

ART. 23 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Ai fini dell'applicazione del canone le attività, oltre che sulla base delle categorie di cui all'articolo 21, sono così suddivise:

Cod.	Tipologia di occupazione
1	Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi ed altre attività di somministrazione
2	Cantieri
3	Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti, ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni residuali
4	Posteggi isolati attrezzati e coperti
5	Mercati ordinari con concessioni annuali
6	Spuntisti e banchi di vendita occasionali
7	Mercato produttori agricoli
8	Mercato periodico di servizio
9	Mercato agricolo specializzato - Biodistretto
10	Fiere
11	Circhi e spettacoli viaggianti
12	Cavi - condutture - e - impianti - o - qualsiasi - altro

	manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
--	--

ART. 24

COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare in base a tariffa annuale. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera/mensile. Per le occupazioni inferiori al mese il dovuto sarà calcolato in base a tariffa giornaliera o mensile laddove la stessa risulti più conveniente. Per le altre occupazioni la tariffa mensile viene applicata a multipli di 30 (mesi commerciali); l'eventuale eccedenza sarà calcolata in base alla tariffa giornaliera laddove la stessa risulti più conveniente rispetto alla mensile. Se la tariffa mensile supera quella prevista su base annua per le occupazioni di cui al comma 1 si applicherà quest'ultima.
3. Le occupazioni relative ai mercati periodici di servizio (settimanale, quindicinale, mercato contadino) per i concessionari con posto fisso, sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti e i banchi di vendita occasionali, in base alle presenze effettuate.
4. Le occupazioni in occasione di fiere la tariffa è conteggiata a presenza effettuata.
5. Le occupazioni effettuate con circhi o spettacoli viaggianti sono conteggiate a giorno.
6. Le occupazioni relative al mercato agricolo specializzato (Biodistretto) sono conteggiate a giorno presenza ed in base al numero di presenze annue sarà applicata la tariffa più favorevole come previsto per le occupazioni temporanee..
7. Nel caso di proroga della concessione il ricalcolo del canone, al fine della determinazione della tariffa da applicare (giornaliera, mensile, annuale), sarà effettuato tenendo conto del periodo complessivo relativo alla medesima occupazione.
8. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. da 1 a 4, del presente Regolamento è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati e tiene conto dei coefficienti moltiplicatori indicati all'art.26 del presente regolamento.
9. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. da 5 a 109 del presente Regolamento è commisurato alle seguenti fasce di occupazione:
 - a) Mercato periodico di servizio settimanale e quindicinale
 - Posti da mq. 0 a mq. 15
 - Posti da mq. 16 a mq. 32
 - Posti da mq. 33— a mq.39
 - Posti da mq. 40— a mq. 49
 - Posti da mq. 50 al mq. 59

- [Posti oltre mq. 60](#)

b) [Mercato periodico specializzato \(mercato contadino\)](#)

- [Posti da mq. 0 a mq.15](#)
- [Posti da mq. 16 a mq. 25](#)
- [Posti da mq. 26 al mq. 39](#)
- [Posti oltre mq. 40](#)

c) [Mercato saltuario \(ferie\)](#)

- [Posti da mq. 0 a mq.15](#)
- [Posti da mq. 16 a mq. 35](#)
- [Posti da mq. 36 al mq. 60](#)
- [Posti oltre mq. 60](#)

Il canone di cui alla lettera b) del presente articolo all'art.22, comma 1, cod. 7 (Mercato produttori agricoli contadino) è commisurato ad una tariffa annuale per singola occupazione; se la concessione è di durata inferiore ai 183 giorni la tariffa è la metà di quella annuale;

10. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 4410 (Circhi e spettacoli viaggianti) del presente Regolamento è commisurato ad una tariffa al mq. per giorno di occupazione.

11. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 121, del presente Regolamento è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,035, con un minimo di canone annuo pari a Euro 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

12. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, codice 12 è commisurato secondo quanto stabilito dall'art.18 del presente regolamento.

13. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, diverse da quelle previste all'art. 232, comma 1, cod. 11, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.

14. Per le occupazioni soprastanti il suolo con tende e simili di cui ai codici da 1 a 3 e per le occupazioni di sottosuolo diverse da quelle previste dall'art. 232, comma 1, cod. 11, l'importo è ridotto al 50% della tariffa corrispondente all'occupazione del suolo.

15. Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o società di erogazione dei pubblici servizi, le tariffe ordinarie di occupazione suolo sono ridotte al 50%.

16. Per le occupazioni effettuate su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), costituito nei modi di legge, la tariffa adottata è quella applicabile ridotta del 50%.

17. Il canone non potrà essere inferiore a Euro 15,00 per le attività di cui all'art. 232, comma 1, cod. da 1 a 4 con esclusione di quelle da cod. 5 a 10, del presente Regolamento.

18. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

19. Le occupazioni temporanee concesse a scavalco d'anno, nell'ipotesi di tariffe diverse fra gli anni interessati, vengono calcolate come segue:

- a) si considera l'intero arco temporale di occupazione per la determinazione del criterio della tariffa giornaliera, mensile o annuale di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) si applica la tariffa come sopra individuata, riferita a ciascun anno, proporzionata ai rispettivi periodi di occupazione. Gli importi parziali annuali vanno arrotondati a 2 decimali.

Esempio esplicativo:

- occupazione dal 20 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, per gg. 18 di mq. 10 $\frac{1}{2}$;
- anno 2018 tariffa/mq: giornaliera = € 0,35; mensile € 2,50. Calcolo con tariffa giornaliera: $\text{€ } 0,35 \times 18 \times 10 = \text{€ } 63,00$; calcolo con tariffa mensile: $= \text{€ } 2,50 \times 10 = \text{€ } 25,00$. Tariffa applicabile = mensile (la più conveniente per il contribuente);
- anno 2019: (è già acclarato che la tariffa applicabile è quella mensile) tariffa mensile aumentata a 30,00 euro;
- calcolo Cosap 2018 = tariffa mensile € 25,00 : 18 (giorni complessivi) x 11 (giorni anno 2018) = € 15,28;
- calcolo Cosap 2019 = tariffa mensile € 30,00 : 18 (giorni complessivi) x 7 (giorni anno 2019) = € 11,67;
- Totale dovuto = 15,28 + 11,67 = € 26,95 che viene arrotondato ad € 27,00, ai sensi del precedente comma 420.

Le occupazioni temporanee concesse per periodi pluriennali vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.

19. 20. -In caso di cessazione di una concessione a carattere permanente, il canone è dovuto fino al giorno risultante dalla presentazione della disdetta presso gli Uffici comunali preposti, ovvero dalla data di ricevimento, tramite il servizio postale, di un formale scritto da cui si evidenzi la fine dell'occupazione del suolo; sono fatti salvi motivi di forza maggiore o non imputabili alla volontà del concessionario che dovranno comunque essere accertati e valutati dalla Giunta comunale.

20. 21. Per le autorizzazioni riguardanti più giorni/periodi non consecutivi, gli stessi saranno computati singolarmente ed il limite di cui al precedente punto -17 sarà applicato all'ammontare finale della concessione.

ART.25

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è dipari ad Euro:

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
12,00	9,60	6,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa per metro quadrato o metro lineare è dipari ad Euro:

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3

Tariffa giornaliera	0,35	0,28	0,18
Tariffa mensile	2,5	2,0	1,25
Tariffa annuale	12,00	9,60	6,00

3. ALTRE OCCUPAZIONI:

- Mercati-Mercato periodico settimanale ordinari:

<u>Superficie</u>	<u>Giornaliera</u> <u>Spuntisti</u> <u>Tariffa a giorno</u>	<u>Annuale</u> <u>Concessionari</u> <u>Tariffa annuale</u>
<u>Tariffa a mq categoria unica</u> <u>Da mq . 0 a mq.15</u>	<u>0,305,00</u>	<u>14,04185,00</u>
<u>Da mq. 16 a mq. 32</u>	<u>10,00</u>	<u>449,00</u>
<u>Da mq. 33 a mq. 39</u>	<u>11,00</u>	<u>505,00</u>
<u>Da mq. 40 a mq. 49</u>	<u>12,00</u>	<u>562,00</u>
<u>Da mq. 50 a mq. 59</u>	<u>15,00</u>	<u>702,00</u>
<u>Oltre i 60 mq. tariffa per mq.</u>	<u>0,30</u>	<u>14,00</u>

- Mercato periodico specializzato (mercato contadino)

<u>Superficie</u>	<u>Spuntisti</u> <u>Tariffa a giorno</u>	<u>Concessionari</u> <u>Tariffa annuale</u>
<u>Da mq . 0 a mq.15</u>	<u>3,00</u>	<u>140,00</u>
<u>Da mq. 16 a mq. 25</u>	<u>4,00</u>	<u>195,00</u>
<u>Da mq. 3326 a mq. 39</u>	<u>7,00</u>	<u>323,00</u>
<u>Oltre i 40 mq. tariffa per mq.</u>	<u>0,20</u>	<u>11,00</u>

- Mercato periodico di servizio quindicinale

<u>Superficie</u>	<u>Spuntisti</u> <u>Tariffa a giorno</u>	<u>Concessionari</u> <u>Tariffa annuale</u>
<u>Da mq . 0 a mq.15</u>	<u>2,50</u>	<u>95,00</u>
<u>Da mq. 16 a mq. 32</u>	<u>5,00</u>	<u>230,00</u>
<u>Da mq. 33 a mq. 39</u>	<u>5,50</u>	<u>260,00</u>

<u>Da mq. 40 a mq. 49</u>	<u>6,00</u>	<u>290,00</u>
<u>Da mq. 50 a mq. 59</u>	<u>7,50</u>	<u>355,00</u>
<u>Oltre i 60 mq. tariffa per mq.</u>	<u>0,10</u>	<u>8,00</u>

- Mercato agricolo specializzato - Biodistretto

	<u>Giornaliera</u>
<u>Tariffa a mq categoria unica</u>	<u>0,25</u>

- Mercato saltuario (Fiere)

<u>Superficie</u>	<u>Tariffa a presenza</u>
<u>Da mq . 0 a mq. 15</u>	<u>10,00</u>
<u>Da mq. 16 a mq. 35</u>	<u>26,00</u>
<u>Da mq. 36 a mq. 60</u>	<u>50,00</u>
<u>Oltre i 60 mq. tariffa per mq.</u>	<u>0,85</u>

	<u>Giornaliera</u>
<u>Tariffa a mq categoria unica</u>	<u>0,90</u>

- Mercato produttori agricoli

	Gior n al ie ra	Annu al e
<u>Tariffa a mq categoria unica</u>	<u>0,23</u>	<u>10,76</u>

- Mercato periodico di servizio

	<u>Giornaliera</u>
<u>Tariffa a mq categoria unica</u>	<u>0,30</u>

- Mercato agricolo specializzato - Biodistretto

	<u>Giornaliera</u>
<u>Tariffa a mq categoria unica</u>	<u>0,25</u>

- Circhi e spettacoli viaggianti

	<u>Giornaliera</u>
--	---------------------------

Tariffa a mq categoria unica	<u>0,1260,05</u>
------------------------------	------------------

ART. 26 COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'art. 25 del presente Regolamento. Tali coefficienti si applicano alle occupazioni di suolo diverse da quelle per le quali non è prevista la suddivisione per zone di cui al precedente art.21, comma 4.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche	COEFFICIENTE
<u>Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico</u>	<u>4</u>
Occupazioni di suolo in genere	1
Distributori di carburanti, tabacchi e simili	1,5
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Chioschi	4
Bar/Gelaterie/Ristoranti/alberghi e simili	2,1
Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti, <u>ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni residuali</u>	2
Aree ad uso parcheggio	1,2
Varie senza risvolto economico	1
Impianti pubblicitari	10
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	
Fiere	
Mercato <u>ordinario</u> <u>periodico</u> di servizio	
Mercato <u>produttori agricoli</u> <u>contadino</u>	
<u>Mercato periodico di servizio</u>	
Mercato agricolo specializzato - Biodistretto	
Posteggi isolati – Attività commerciali esercitate con chioschi o strutture precarie	4
Circhi e spettacoli viaggianti	
Cantieri	2,6
Attività strumentali pubblici servizi	1
<u>Impianti telefonia mobile di cui all'art.18 comma 2 lett. a)</u>	<u>8,5</u>
<u>Impianti telefonia mobile di cui all'art.18 comma 2 lett. b)</u>	<u>17</u>

CAPO II

RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente bancario o postale intestato all'Ente o suo concessionario.

- 1. a)** Per le occupazioni temporanee, compresi circhi e spettacoli viaggianti escluse quelle relative all'attività edilizia, il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione per importi fino ad Euro 300,00. Per importi superiori ad Euro 300,00 il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione in via anticipata o in due rate di pari importo con scadenza in via anticipata per la prima rata ed entro il termine dell'occupazione per la seconda rata. Per le occupazioni relative all'attività edilizia, i versamenti dovranno essere sempre effettuati in via anticipata rispetto all'occupazione. Se l'occupazione riguarda più anni solari, per la parte inerente l'anno successivo, l'importo sarà richiesto direttamente dall'Ente appena a conoscenza delle nuove tariffe applicabili e dovrà essere versato entro 10 giorni dalla richiesta.
- 2. b)** Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni effettuate da ambulanti su aree pubbliche con posteggi isolati attrezzati e coperti il canone dovrà essere versato in una unica soluzione entro il 30 aprile se inferiore o uguale ad Euro 300,00, in 2 rate di pari importo scadenti il 30 aprile e il 31 agosto dell'anno cui l'occupazione si riferisce, se maggiore di Euro 300,00, ovvero in un'unica rata coincidente con la prima scadenza. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno entro il 30 aprile ed il 31 agosto fanno fede le date sopracitate Per quelle rilasciate a partire dal 1 settembre il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2.3. Mercato periodico:

- a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 30 aprile dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 30 aprile il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 30 aprile, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.
- b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato. La ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.

3.4. Fiere annuali e assimilati:

- a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto viene quantificato e richiesto direttamente nell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio; il pagamento deve essere effettuato entro l'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione.

- b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato periodico.

4.5. Mercato agricolo specializzato (Biodistretto):

Per il calcolo del canone dovuto si considerano il numero delle presenze contabilizzate a fine anno. Il pagamento sarà richiesto nel mese di gennaio dell'anno successivo, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento.

5.6. Occupazioni abusive o comunque non autorizzate:

L'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.

6.7. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derivate con apposito atto della Giunta Comunale tenuto conto di particolari, momentanee o straordinarie difficoltà economiche. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze, ulteriore a quella già prevista, può essere concessa per importi annui superiori ad Euro 1.000,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

**ART. 28
SANZIONI**

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone.
2. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Per le occupazioni abusive previste dal presente Regolamento:
 - a) è dovuta un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee, in mancanza di dati certi, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448, fatto salvo il potere del Comune di accertare durata superiore;
 - b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite

- dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;
- c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 2 del presente articolo;
 - d) alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 150,00.
4. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data del verbale di accertamento.
 5. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 29 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica.
2. La notifica dei suddetti solleciti è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.
3. Non si fa luogo a solleciti di versamento e alla riscossione coattiva se l'importo arrotondato del canone, maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi è uguale o inferiore ad Euro 15,00. Tale limite non trova applicazione nel caso di infrazioni ricorrenti.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui si ai precedenti commi 1 e 2.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910 o altro strumento previsto dalle norme in vigore. La stessa potrà in ogni caso essere effettuata anche con altri strumenti che risulti opportuno attivare al fine del recupero del credito.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o uguali ad Euro 15,00.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Dirigente preposto all’Ufficio competente all’applicazione del canone provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E’ in facoltà del Dirigente delegare l’esercizio delle proprie funzioni contemplate nel presente Regolamento al Responsabile titolare di Posizione Organizzativa. In tal caso i riferimenti alla parola “dirigente” si intendono al “Responsabile titolare di Posizione Organizzativa”.
3. Le funzioni previste dal presente articolo, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, saranno attribuite al Concessionario nella figura prevista dallo stesso quale Funzionario responsabile del tributo per altre entrate laddove la stessa è presente.

ART. 31

CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, n. 17.

1. Al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese il C.O.S.A.P. applicato per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi è da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all’art. 16, comma 1, lettera f) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e all’allegato 1, punto 6, della Delibera della Giunta Provinciale 6 settembre 2013, n. 1881.

ART. 32

NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 di data 20 ottobre 1994 e ss.mm.ii., per l’applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II, articoli da 38 a 57, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm.e ii. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica, di cui all’art.18, non si applicano per i contratti vigenti, fino alla loro scadenza.

1. Limitatamente al Per le tipologie di cui all’art.24 c.-3, esclusivamente per agli spuntisti (senza posto fisso) ed ai banchi di vendita occasionali, fino alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, rimangono in vigore le precedenti tariffe.

ART. 33


ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.20172019. A partire da tale data è abrogato il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 di data 29 dicembre 2016-.

Allegato 1
Classificazione in categorie delle strade e aree pubbliche

CATEGORIA I		
ZONA CENTRALE DI MORI		
VIA	ANDREA MALFATTI	MORI
PIAZZA	CAL DI PONTE	MORI
VIALE	CESARE VIESI	MORI
VIA	DEL GARDA	MORI
VIA	FRATELLI BENEDETTI	MORI
VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	MORI
VIA	GUGLIELMO MARCONI (dal civico 1 al 40)	MORI
VIA	GUSTAVO MODENA	MORI
VIA	SCUOLE	MORI
VIA	TEATRO	MORI

CATEGORIA II		
CENTRI ABITATI DI RAVAZZONE, SEGHE, TIERNO, BESAGNO, VISNA', LOPPIO E MORI ESCLUSA ZONA 1		
VIA	ALCIDE DEGASPERI	MORI
LOCALITA'	ALLA VALLE	MORI
VIA	ANTONIO LUTTERI	MORI
LOCALITA'	ARMELLE	MORI
VIA	BELVEDERE	MORI
VIA	BRIANEGLIE	MORI
PIAZZA	CA' DE L'ORA	MORI
VIA	CARBIOL	MORI
LOCALITA'	CASOTTE	MORI
VIA	CASTEL PALT	MORI
PIAZZA	CESARE BATTISTI	MORI
VIA	DANTE ALIGHIERI	MORI
VIA	DEI GELSI	MORI
VIA	DEL DAZIO	MORI
VIA	DELLA CAPITANIA	MORI
VIA	DELLA COOPERAZIONE	MORI
VIA	DELLA LASTA	MORI
PIAZZA	DELLA REPUBBLICA	MORI
VIA	DELLA TERRA NERA dal civico	MORI
VIA	DIVISIONE ACQUI	MORI
VIA	DON LUIGI STURZO	MORI
VIA	FABIO FILZI	MORI

Allegato 2**Tariffe****1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è pari ad Euro:

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
12,00	9,60	6,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa per metro quadrato o metro lineare è pari ad Euro:

Tariffa	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Giornaliera	0,35	0,28	0,18
Mensile	2,50	2,00	1,25
Annuale	12,00	9,60	6,00

3. ALTRE OCCUPAZIONI:

- Mercato periodico settimanale:

Superficie	Spuntisti tariffa a giorno	Concessionari tariffa annuale
Da mq. 0 a mq. 15	5,00	185,00
Da mq. 16 a mq. 32	10,00	449,00
Da mq. 33 a mq. 39	11,00	505,00
Da mq. 40 a mq. 49	12,00	562,00
Da mq. 50 a mq. 59	15,00	702,00
Oltre i 60 mq. tariffa per mq.	0,30	14,00

- Mercato periodico specializzato (mercato contadino):

Superficie	Spuntisti tariffa a giorno	Concessionari tariffa annuale
Da mq. 0 a mq. 15	3,00	140,00
Da mq. 16 a mq. 25	4,00	195,00
Da mq. 26 a mq. 39	7,00	323,00
Oltre i 40 mq. tariffa per mq.	0,20	11,00

- Mercato periodico di servizio quindicinale:

Superficie	Spuntisti tariffa a giorno	Concessionari tariffa annuale
Da mq. 0 a mq. 15	2,50	95,00
Da mq. 16 a mq. 32	5,00	230,00
Da mq. 33 a mq. 39	5,50	260,00
Da mq. 40 a mq. 49	6,00	290,00
Da mq. 50 a mq. 59	7,50	355,00
Oltre i 60 mq. tariffa per mq.	0,10	8,00

- Mercato agricolo specializzato - Biodistretto:

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,25

- Mercato saltuario (Fiere):

Superficie	Tariffa a presenza
Da mq. 0 a mq. 15	10,00
Da mq. 16 a mq. 35	26,00
Da mq. 36 a mq. 60	50,00
Oltre i 60 mq. tariffa per mq.	0,85


Circhi e spettacoli viaggianti:

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,05

Allegato 3

Coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazioni di suolo in genere	1
Distributori di carburanti, tabacchi e simili	1,5
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Chioschi	4
Bar/Gelaterie/Ristoranti/alberghi e simili	2,1
Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti Ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni residuali	2
Aree ad uso parcheggio	1,2
Varie senza risvolto economico	1
Impianti pubblicitari	10
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	
Piere	
Mercati periodici di servizio	
Mercato contadino	
Mercato agricolo specializzato - Biodistretto	
Posteggi isolati - Attività commerciali esercitate con chioschi o strutture precarie	4
Circhi e spettacoli viaggianti	
Cantieri	2,5
Attività strumentali pubblici servizi	1
Impianti telefonia mobile di cui all'art.18 comma 2 lett.a)	8,5
Impianti telefonia mobile di cui all'art.18 comma 2 lett.b)	17





COMUNE di MORI Prov di Trento	
Approvato dal Consiglio comunale	
con delibera n.	S
di data 11.3.19	
e con è allegata	
IL SEGRETARIO COMUNALE	

dott. Luca Galante

ALLEGATO B

COMUNE DI MORI

Regolamento di applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ di data _____ 2019

INDICE

Art. 1	<i>Ambito e finalità del Regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Tipologia delle occupazioni e provvedimenti autorizzatori</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione</i>	Pag. 4
Art. 4	<i>Disciplina delle domande di occupazione</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Istruttoria della domanda</i>	Pag. 5
Art. 6	<i>Conclusione del procedimento</i>	Pag. 6
Art. 7	<i>Rilascio della concessione/autorizzazione</i>	Pag. 6
Art. 8	<i>Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Obblighi del concessionario</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Rinnovo e proroga della concessione/autorizzazione temporanea</i>	Pag. 7
Art. 11	<i>Titolarità della concessione/autorizzazione</i>	Pag. 8
Art. 12	<i>Disposizioni particolari per gli operatori di mercato</i>	Pag. 8
Art. 13	<i>Modifica, sospensione, revoca e diniego della concessione/autorizzazione - rinuncia</i>	Pag. 8
Art. 14	<i>Subingresso nel titolo concessorio/autorizzatorio</i>	Pag. 9
Art. 15	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	Pag. 10
Art. 16	<i>Occupazioni abusive</i>	Pag. 10
Art. 17	<i>Oggetto del canone</i>	Pag. 11
Art. 18	<i>Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione</i>	Pag. 13
Art. 19	<i>Soggetti tenuti al pagamento del canone</i>	Pag. 14
Art. 20	<i>Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	Pag. 14
Art. 21	<i>Classificazione del territorio in categorie</i>	Pag. 14
Art. 22	<i>Classificazione delle attività</i>	Pag. 15
Art. 23	<i>Durata delle occupazioni</i>	Pag. 15
Art. 24	<i>Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone</i>	Pag. 15
Art. 25	<i>Determinazione della misura della tariffa base</i>	Pag. 18
Art. 26	<i>Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione</i>	Pag. 20
Art. 27	<i>Versamento del canone</i>	Pag. 21
Art. 28	<i>Sanzioni</i>	Pag. 22
Art. 29	<i>Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi</i>	Pag. 23
Art. 30	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 24
Art. 31	<i>Canone per la concessione dei posteggi di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17</i>	Pag. 24
Art. 32	<i>Norme finali e transitorie</i>	Pag. 24
Art. 33	<i>Entrata in vigore</i>	Pag. 24

CAPO I

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 1

AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt.52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, aventi durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione:
 - a) per coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno cinquecento metri in zone ove questo è permesso come stabilito dall'art.16 del DPP 23.04.2013 n. 6 -108/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17/2010);
 - b) per le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

ART. 3
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Per il rilascio delle concessioni per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e/o leggi di settore.

ART. 4
DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.
2. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge) va consegnata al Comune, anche tramite PEC. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente il recapito telefonico e di posta elettronica nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica certificata e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, specifiche e caratteristiche dei veicoli e/o i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 5. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
 6. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fatte salve le occupazioni già calendarizzate dall'Amministrazione Comunale e fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.
 7. La domanda deve essere presentata:
 - a) almeno 20 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - b) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti.
 - c) per motivate ragioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata entro i 6 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione.

ART. 5 **ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo fornito dal richiedente ai sensi del precedente articolo 4, o altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento della richiesta di integrazione, con la prescrizione di provvedere entro il termine massimo di 10 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta. Il Comune si riserva comunque il termine di ulteriori 7 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

ART. 6 **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, deve acquisire il calcolo del Canone effettuato dagli uffici competenti, da inserire nel provvedimento ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 7 **RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) imposta di bollo ove dovuta;
 - b) eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - c) eventuale deposito cauzionale.Alla consegna del provvedimento il richiedente dovrà presentare ricevuta di attestazione dell'avvenuto versamento del canone di occupazione ove previsto il pagamento anticipato.
2. Il Comune può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale nei casi in cui:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, anche con riferimento ad importi unitari stabiliti da deliberazioni del Comune.

Il deposito cauzionale può essere costituito in denaro con versamento presso la Tesoreria comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente ufficio. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. La Giunta comunale può prevedere tempistiche diverse.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera d), del presente Regolamento.

ART. 8 **CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati e/o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;

- d) l'ammontare del canone di occupazione;
- e) l'ammontare della eventuale cauzione;
- f) le eventuali altre indicazioni o prescrizioni che gli uffici competenti riterranno necessario inserire.

ART. 9 **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, o responsabilità civili o penali senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste e di esibire la quietanza del versamento, ove prevista;
 - b) di esibire, a richiesta del personale addetto, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - d) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - e) di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata nelle specifiche concessioni/autorizzazioni.
3. Il concessionario è obbligato al ritiro del titolo concessorio/autorizzatorio richiesto prima di iniziare l'occupazione. In caso di mancato ritiro del documento per l'occupazione, secondo termini e modalità disciplinati nel presente Regolamento, non preceduto dalla revoca dell'istanza di cui all'art.13, comma 4, lettera d), saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

ART. 10 **RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA**

1. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
4. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

ART. 11
TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata al concessionario con divieto di subconcessione, fatto salvo i casi nei quali tale facoltà è espressamente prevista nell'atto concessorio o da norme specifiche.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.
3. Sono fatte salve le volture d'ufficio previste da specifica normativa.

ART. 12
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

1. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato, con l'esclusione delle occupazioni realizzate in occasione dei mercati saltuari, l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere alle stesse l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento al personale addetto alla vigilanza. Per i mercati saltuari il mancato pagamento entro i termini previsti comporterà l'impossibilità di accedere nelle aree previste.
2. Nel caso di scadenza della concessione di posteggio di cui all'art.16, c.2, della L.P. n.17/2010, nel corso d'anno, il concessionario è comunque tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero anno. Nel caso di mancato rinnovo dell'assegnazione il canone versato in eccedenza sarà oggetto di rimborso d'ufficio. In tale specifico caso il calcolo del dovuto sarà rapportato ai mesi fructi dall'ex concessionario e dal nuovo concessionario, tenendo conto che il mese di rinnovo sarà dovuto da chi ha in carico il maggior numero di giorni solari; il giorno di rinnovo sarà computato all'ex concessionario. In caso di parità di giorni il mese in questione sarà a carico del nuovo concessionario.

ART. 13
MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO
DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE – RINUNCIA

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi o per lavori di interesse pubblico.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima ad esclusione delle occupazioni effettuate da ambulanti.
4. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:
 - a) decesso del titolare. In tal caso l'Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli Eredi, notificherà o comunicherà con altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento

a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3;

- b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) rinuncia del concessionario. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto comunque dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;
5. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti, a fronte di segnalazione da parte degli uffici competenti, risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la concessione non sarà rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.
 6. Sono cause di revoca della concessione/autorizzazione per qualunque tipo di occupazione ad esclusione dei titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione nel caso di occupazione permanente e, nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso trascorsi 30 giorni dall'intimazione al pagamento, che sarà emessa successivamente al sollecito con il quale si notifica l'ammontare scaduto.
 7. La revoca da diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
 8. La Polizia Locale trasmette copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento la revoca.

ART. 14

SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSORIO/AUTORIZZATORIO

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione cessa, fatta salva la possibilità di richiesta di subentro da parte del titolare originario fino a scadenza prevista e quanto previsto dall'art.11, comma 3.

2. Per le occupazioni permanenti, se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla sua restituzione in riferimento all'occupazione non usufruita, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione; il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone secondo le scadenze prestabilite. E' fatta salva la possibilità delle parti di richiedere al Comune una compensazione.
3. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

ART. 15 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato nei termini previsti dal presente regolamento per ciascuna tipologia di occupazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal paragrafo 2 art.30 e successivi articoli del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni.
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione specificando la necessità di ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1., e se del caso rilasciare la concessione in sanatoria.
4. La mancata comunicazione entro il termine previsto o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Le occupazioni abusive sono sempre temporanee.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previo accertamento delle relative violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere, per provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

ART. 17 **OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade Statali e Provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con apposito atto deliberativo.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c. del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e religiose. Sono inoltre esenti occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
 - b) relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società interamente possedute dal Comune;
 - c) relative alle tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
 - d) effettuate da parte dei taxi, delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci o/e alle operazioni di breve durata. Sono comunque soggette a comunicazione scritta da inviare anche tramite e-mail al Corpo di Polizia Locale;

- f) effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) di aree cimiteriali;
- h) utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi;
- i) effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di ripristino;
- k) permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- l) di soprasuolo effettuate con tende per le attività rientranti fra i mercati, banchi di vendita occasionali, circhi e spettacoli viaggianti;
- m) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- n) realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- o) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della Giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- p) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del Comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- q) realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) per manifestazioni culturali, assistenziali, folcloristiche o sportive per le quali la Giunta comunale, con proprio provvedimento, conceda il patrocinio del Comune;
- s) da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscono l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- t) con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- u) realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- v) con metratura complessiva fino a mq. 1;
- w) previste dall'art. 7) comma 11. del D.Lgs. 285/92 (Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;

x) di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d'acqua, sottopassi e sovrappassi e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3.

ART.18

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione con impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica è soggetta a preventiva concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale acquisito il Parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2 comma 5 della L.P. 28.4.1997 n. 9.
2. Ai fini del comma 1. l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs n.259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, con obbligo del concessionario ad ospitare altri soggetti titolati e garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq. Tale superficie, inferiore normalmente alla superficie minima delle occupazioni esistenti sul territorio comunale, tiene conto delle agevolazione di cui all'art. 63 comma 2 lett.e) del D.Lgs.446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata 9 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di proprietà pubblica a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

E' demandata alla Giunta la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali da riprendere nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del presente regolamento rispettivamente per le occupazioni permanenti e temporanee, in applicazione della tariffa base di cui all'art. 25 c. 1 e 2 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 26, rapportata alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.
5. Per l'installazione temporanea legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Per le occupazioni oggetto del presente articolo la zona di riferimento per le tariffe è sempre la categoria "2", indifferentemente dalla localizzazione effettiva.
7. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

ART. 19
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.

ART. 20
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in categorie ovvero la classificazione delle strade e delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 21
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (Allegato n. 1), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti categorie, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
4. Per le seguenti attività non è invece prevista una suddivisione per categoria:
 - a) mercato periodico di servizio settimanale e quindicinale; mercato periodico specializzato (mercato contadino); mercato agricolo specializzato - Biodistretto e banchi di vendita occasionali;
 - b) mercati saltuari (fiere);
 - c) circhi e spettacoli viaggianti;
 - d) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;

ART. 22
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Ai fini dell'applicazione del canone le attività, oltre che sulla base delle categorie di cui all'articolo 21, sono così suddivise:

Cod.	Tipologia di occupazione
1	Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi ed altre attività di somministrazione
2	Cantieri
3	Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti Ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni residuali
4	Posteggi isolati attrezzati e coperti
5	Mercati periodici di servizio con concessioni annuali
6	Spuntisti e banchi di vendita occasionali
7	Mercato contadino
8	Mercato agricolo specializzato - Biodistretto
9	Fiere
10	Circhi e spettacoli viaggianti
11	Cavi condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
12	Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

ART. 23
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti hanno scadenza il 31 dicembre successivo trascorsi 15 anni dalla data di concessione. Per le occupazioni relative ai passi carrai, la durata è stabilita entro il 31 dicembre del ventinovesimo anno successivo dalla data originaria della concessione.
2. Per le occupazioni diverse di quelle previste al punto precedente la durata è prevista nel provvedimento di concessione o da specifiche norme.
3. Le occupazioni relative ad impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione hanno la durata prevista all'art. 18.

ART. 24
**COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E MODALITA' DI APPLICAZIONE
DEL CANONE**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare in base a tariffa annuale. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera/mensile. Per le occupazioni inferiori al mese il dovuto sarà calcolato in base a tariffa giornaliera o mensile laddove la stessa risulti più conveniente. Per le altre occupazioni la tariffa mensile viene applicata a multipli di 30 (mesi commerciali); l'eventuale eccedenza sarà calcolata in base alla tariffa giornaliera laddove la stessa risulti più conveniente rispetto alla mensile. Se la tariffa mensile supera quella prevista su base annua per le occupazioni di cui al comma 1 si applicherà quest'ultima.
3. Le occupazioni relative ai mercati periodici di servizio (settimanale, quindicinale, mercato contadino) per i concessionari con posto fisso, sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti e i banchi di vendita occasionali, in base alle presenze effettuate.
4. Le occupazioni in occasione di fiere sono conteggiate a presenza effettuata.
5. Le occupazioni effettuate con circhi o spettacoli viaggianti sono conteggiate a giorno.
6. Le occupazioni relative al mercato agricolo specializzato (Biodistretto) sono conteggiate a giorno presenza.
7. Nel caso di proroga della concessione il ricalcolo del canone, al fine della determinazione della tariffa da applicare (giornaliera, mensile, annuale), sarà effettuato tenendo conto del periodo complessivo relativo alla medesima occupazione.
8. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. da 1 a 4, del presente Regolamento è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati e tiene conto dei coefficienti moltiplicatori indicati all'art.26 del presente regolamento.
9. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. da 5 a 9 del presente Regolamento è commisurato alle seguenti fasce di occupazione:
 - a) Mercato periodico di servizio settimanale e quindicinale
 - Posti da mq. 0 a mq. 15
 - Posti da mq. 16 a mq. 32
 - Posti da mq. 33 a mq. 39
 - Posti da mq. 40 a mq. 49
 - Posti da mq. 50 al mq. 59
 - Posti oltre mq. 60
 - b) Mercato periodico specializzato (mercato contadino)
 - Posti da mq. 0 a mq.15
 - Posti da mq. 16 a mq. 25
 - Posti da mq. 26 al mq. 39
 - Posti oltre mq. 40
 - c) Mercato saltuario (fiere)
 - Posti da mq. 0 a mq.15
 - Posti da mq. 16 a mq. 35
 - Posti da mq. 36 al mq. 60
 - Posti oltre mq. 60

Il canone di cui alla lettera b) del presente articolo (Mercato contadino) è commisurato ad una tariffa annuale per singola occupazione; se la concessione è di durata inferiore ai 183 giorni la tariffa è la metà di quella annuale;

10. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 10 (Circhi e spettacoli viaggianti) del presente Regolamento è commisurato ad una tariffa al mq. per giorno di occupazione.
11. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 11, del presente Regolamento è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,05, con un minimo di canone annuo pari a Euro 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
12. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, codice 12 è commisurato secondo quanto stabilito dall'art.18 del presente regolamento.
13. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, diverse da quelle previste all'art. 22, comma 1, cod. 11, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.
14. Per le occupazioni soprastanti il suolo con tende e simili di cui ai codici da 1 a 3 e per le occupazioni di sottosuolo diverse da quelle previste dall'art. 22, comma 1, cod. 11, l'importo è ridotto al 50% della tariffa corrispondente all'occupazione del suolo.
15. Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o società di erogazione dei pubblici servizi, le tariffe ordinarie di occupazione suolo sono ridotte al 50%.
16. Per le occupazioni effettuate su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), costituito nei modi di legge, la tariffa adottata è quella applicabile ridotta del 50%.
17. Il canone non potrà essere inferiore a Euro 15,00 per le attività di cui all'art. 22, comma 1, con esclusione di quelle da cod. 5 a 10, del presente Regolamento.
18. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
19. Le occupazioni temporanee concesse a scavalco d'anno, nell'ipotesi di tariffe diverse fra gli anni interessati, vengono calcolate come segue:
 - a) si considera l'intero arco temporale di occupazione per la determinazione del criterio della tariffa giornaliera, mensile o annuale di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) si applica la tariffa come sopra individuata, riferita a ciascun anno, proporzionata ai rispettivi periodi di occupazione. Gli importi parziali annuali vanno arrotondati a 2 decimali.

Esempio esplicativo:

periodo di occupazione: dal 20 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

giorni : 18

superficie : mq. 10

CALCOLO CANONE anno 2018

tariffa/mq: giornaliera € 0,35 canone € 0,35xgg18xmq10 = € 63,00

mensile € 2,50 canone € 2,50xmq10 = € 25,00

Tariffa applicabile = mensile (la più conveniente per il contribuente)

CALCOLO CANONE anno 2019 (è già acclarato che la tariffa applicabile è quella mensile)

Tariffa mensile aumentata a € 30,00.

Cosap 2018 = tariffa mensile € 25,00: 18 (giorni complessivi) x 11 (giorni anno 2018) = € 15,28

Cosap 2019 = tariffa mensile € 30,00: 18 (giorni complessivi) x 7 (giorni anno 2019) = € 11,67

Totale dovuto = 15,28 + 11,67 = € 26,95 che viene arrotondato ad € **27,00**, ai sensi del precedente comma 18.

20. In caso di cessazione di una concessione a carattere permanente, il canone è dovuto fino al giorno risultante dalla presentazione della disdetta presso gli Uffici comunali preposti, ovvero dalla data di ricevimento, tramite il servizio postale, di un formale scritto da cui si evidenzi la fine dell'occupazione del suolo; sono fatti salvi motivi di forza maggiore o non imputabili alla volontà del concessionario che dovranno comunque essere accertati e valutati dalla Giunta comunale.
21. Per le autorizzazioni riguardanti più giorni/periodi non consecutivi, gli stessi saranno computati singolarmente ed il limite di cui al precedente punto 17 sarà applicato all'ammontare finale della concessione.

ART.25
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è pari ad Euro:

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
12,00	9,60	6,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa per metro quadrato o metro lineare è pari ad Euro:

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Tariffa giornaliera	0,35	0,28	0,18
Tariffa mensile	2,5	2,0	1,25
Tariffa annuale	12,00	9,60	6,00

3. ALTRE OCCUPAZIONI:

- Mercato periodico settimanale

Superficie	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari Tariffa annuale
Da mq . 0 a mq.15	5,00	185,00
Da mq. 16 a mq. 32	10,00	449,00
Da mq. 33 a mq. 39	11,00	505,00
Da mq. 40 a mq. 49	12,00	562,00
Da mq. 50 a mq. 59	15,00	702,00
Oltre i 60 mq. tariffa per mq.	0,30	14,00

- Mercato periodico specializzato (mercato contadino)

Superficie	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari Tariffa annuale
Da mq . 0 a mq.15	3,00	140,00
Da mq. 16 a mq. 25	4,00	195,00
Da mq. 26 a mq. 39	7,00	323,00
Oltre i 40 mq. tariffa per mq.	0,20	11,00

- Mercato periodico di servizio quindicinale

Superficie	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari Tariffa annuale
Da mq . 0 a mq.15	2,50	95,00
Da mq. 16 a mq. 32	5,00	230,00
Da mq. 33 a mq. 39	5,50	260,00
Da mq. 40 a mq. 49	6,00	290,00
Da mq. 50 a mq. 59	7,50	355,00
Oltre i 60 mq. tariffa per mq.	0,10	8,00

- Mercato agricolo specializzato – Biodistretto

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,25

- Mercato saltuario (Fiere)

Superficie	Tariffa a presenza
Da mq . 0 a mq. 15	10,00
Da mq. 16 a mq. 35	26,00
Da mq. 36 a mq. 60	50,00
Oltre i 60 mq. tariffa per mq.	0,85

- Circhi e spettacoli viaggianti

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,05

ART. 26

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

- Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'art. 25 del presente Regolamento. Tali coefficienti si applicano alle occupazioni di suolo diverse da quelle per le quali non è prevista la suddivisione per zone di cui al precedente art.21, comma 4.
- Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazioni di suolo in genere	1
Distributori di carburanti, tabacchi e simili	1,5
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Chioschi	4
Bar/Gelaterie/Ristoranti/alberghi e simili	2,1
Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti, ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni residuali	2
Aree ad uso parcheggio	1,2
Varie senza risvolto economico	1
Impianti pubblicitari	10
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	
Fiere	
Mercato periodico di servizio	
Mercato contadino	
Mercato agricolo specializzato - Biodistretto	
Posteggi isolati – Attività commerciali esercitate con chioschi o strutture precarie	4
Circhi e spettacoli viaggianti	
Cantieri	2,6
Attività strumentali pubblici servizi	1
Impianti telefonia mobile di cui all'art.18 comma 2 lett. a)	8,5
Impianti telefonia mobile di cui all'art.18 comma 2 lett. b)	17

CAPO II

RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

VERSAMENTO DEL CANONE

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente bancario o postale intestato all'Ente o suo concessionario.

1. Per le occupazioni temporanee, compresi circhi e spettacoli viaggianti escluse quelle relative all'attività edilizia, il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione per importi fino ad Euro 300,00. Per importi superiori ad Euro 300,00 il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione in via anticipata o in due rate di pari importo con scadenza in via anticipata per la prima rata ed entro il termine dell'occupazione per la seconda rata. Per le occupazioni relative all'attività edilizia, i versamenti dovranno essere sempre effettuati in via anticipata rispetto all'occupazione. Se l'occupazione riguarda più anni solari, per la parte inerente l'anno successivo, l'importo sarà richiesto direttamente dall'Ente appena a conoscenza delle nuove tariffe applicabili e dovrà essere versato entro 10 giorni dalla richiesta.
2. Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni effettuate da ambulanti su aree pubbliche con posteggi isolati attrezzati e coperti il canone dovrà essere versato in una unica soluzione entro il 30 aprile se inferiore o uguale ad Euro 300,00, in 2 rate di pari importo scadenti il 30 aprile e il 31 agosto dell'anno cui l'occupazione si riferisce, se maggiore di Euro 300,00, ovvero in un'unica rata coincidente con la prima scadenza. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno entro il 30 aprile ed il 31 agosto fanno fede le date sopracitate. Per quelle rilasciate a partire dal 1 settembre il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. *Mercato periodico:*
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 30 aprile dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 30 aprile il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 30 aprile, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato. La ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.
4. *Fiere annuali e assimilati:*
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto viene quantificato e richiesto direttamente nell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio; il pagamento deve essere effettuato entro l'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato periodico.

5. *Mercato agricolo specializzato (Biodistretto):*

Per il calcolo del canone dovuto si considerano il numero delle presenze contabilizzate a fine anno. Il pagamento sarà richiesto nel mese di gennaio dell'anno successivo, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento.

6. *Occupazioni abusive o comunque non autorizzate:*

L'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.

7. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito atto della Giunta Comunale tenuto conto di particolari, momentanee o straordinarie difficoltà economiche. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze, ulteriore a quella già prevista, può essere concessa per importi annui superiori ad Euro 1.000,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

ART. 28 SANZIONI

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone.
2. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Per le occupazioni abusive:
 - a) è dovuta un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee, in mancanza di dati certi, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448, fatto salvo il potere del Comune di accertare durata superiore;
 - b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;

- c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 2 del presente articolo;
 - d) alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 150,00.
4. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data del verbale di accertamento.
 5. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 29 **ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica.
2. La notifica dei suddetti solleciti è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.
3. Non si fa luogo a solleciti di versamento e alla riscossione coattiva se l'importo arrotondato del canone, maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi è uguale o inferiore ad Euro 15,00. Tale limite non trova applicazione nel caso di infrazioni ricorrenti.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante Ingunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910 o altro strumento previsto dalle norme in vigore. La stessa potrà in ogni caso essere effettuata anche con altri strumenti che risulti opportuno attivare al fine del recupero del credito.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o uguali ad Euro 15,00.

ART. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Dirigente preposto all’Ufficio competente all’applicazione del canone provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E’ in facoltà del Dirigente delegare l’esercizio delle proprie funzioni contemplate nel presente Regolamento al Responsabile titolare di Posizione Organizzativa. In tal caso i riferimenti alla parola “dirigente” si intendono al “Responsabile titolare di Posizione Organizzativa”.
3. Le funzioni previste dal presente articolo, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, saranno attribuite al Concessionario nella figura prevista dallo stesso quale Funzionario responsabile del tributo per altre entrate laddove la stessa è presente.

ART. 31
CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, n. 17.

1. Al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese il C.O.S.A.P. applicato per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi è da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all’art. 16, comma 1, lettera f) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e all’allegato 1, punto 6, della Delibera della Giunta Provinciale 6 settembre 2013, n. 1881.

ART. 32
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica, di cui all’art.18, non si applicano per i contratti vigenti, fino alla loro scadenza.
2. Per le tipologie di cui all’art.24 c.3, esclusivamente per gli spuntisti (senza posto fisso) ed ai banchi di vendita occasionali, fino alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento rimangono in vigore le precedenti tariffe.

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2019. A partire da tale data è abrogato il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 di data 29 dicembre 2016.



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019
----------	--

L'anno duemila**diciannove** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **15:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di Mori.

Presenti i signori:

STEFANO BAROZZI	Sindaco
FLAVIO BIANCHI	Assessore
ALICE CALABRI	Assessore
ROBERTO CALIARI	Assessore
NICOLA MAZZUCCHI	Vice Sindaco
FILIPPO MURA	Assessore

Assenti:

Assiste il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STEFANO BAROZZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 3 di data 11.01.2018 la Giunta comunale ha da ultimo approvato il nuovo sistema tariffario relativo al canone di acquedotto, in attuazione della deliberazione n. 110/1999 della Giunta Provinciale (a sua volta costituente attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m.) e della Circolare n. 1/1999 del Servizio Finanza Locale della P.A.T.;
- la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n.2437 di data 9 novembre 2007, adottata quale ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha modificato parzialmente i parametri e criteri che costituiscono presupposto per il calcolo delle tariffe del servizio in parola, con validità fissata all'1.1.2008. Conseguentemente, i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio sistema tariffario relativo al canone di acquedotto che troverà applicazione dall'anno 2008;
- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 13 di data 15.11.2007 ha fornito le indicazioni operative e l'illustrazione dei nuovi criteri e parametri sui quali dovrà basarsi il sistema tariffario in parola a partire dal 2008. In particolare il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2437 di data 9 novembre 2007 ha introdotto i seguenti aspetti di novità:
 - a) Ha previsto una tariffa per abbeveramento bestiame da determinarsi in misura fissa, pari al 50% dei costi fissi e della tariffa base unificata da applicarsi sui consumi per la copertura dei costi variabili;
 - b) Ha previsto la possibilità di introdurre una tariffa per acqua non potabile;
 - c) Ha previsto la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche e per le bocche antincendio pubbliche;
 - d) Ha previsto la possibilità di determinare tariffe differenziate per le residenze secondarie;
 - e) Ha modificato la struttura minima degli scaglioni di consumo ai quali corrisponde l'applicazione di tariffe variabili differenziate, prevedendo un minimo di tre scaglioni per gli usi domestici, cui far corrispondere rispettivamente una tariffa agevolata, una tariffa base e una tariffa maggiorata;
 - f) Ha previsto la copertura obbligatoria dall'1.1.2008 del 100% dei costi individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa;

Dato ora atto che:

- l'art. 9 della L.P. 36/1993 stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni la copertura dei costi dei relativi servizi;
- il Comune di Mori ha conseguito in sede di consuntivo 2017 la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto del 103%, mentre in sede di previsione e salva verifica a consuntivo, la copertura del 100% dei costi di gestione del 2018 e 2019. La percentuale di copertura a pre-consuntivo 2018 è pari al 103%;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2516/2005 con la quale sono state definite le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di acquedotto a partire dall'anno 2007 secondo quanto fin qui illustrato;

Vista la successiva e sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.2437 di data 9 novembre 2007, con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto;

Dato atto, che nessuna modifica risulta essere stata a tutt'oggi apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi di acquedotto e fognatura per l'anno 2019;

Presa visione della nota assunta al Prot.201900002789 del 11/02/2019 inoltrata a mezzo pec da Dolomiti Energia Holding Spa, allegata alla presente deliberazione e costituente sua parte integrante, con la quale vengono inviati i prospetti relativi alla previsione di spesa e di entrata per l'anno 2019 relativamente al servizio in parola, nonché la proposta per la strutturazione del nuovo sistema tariffario secondo i criteri sopra illustrati, fissati dalla Provincia Autonoma di Trento;

Esaminato il conto economico triennale 2017-2019 relativo all'esercizio Acqua, pervenuto con la nota sopra richiamata, dal quale si rilevano i valori della produzione corrispondenti a totali Euro 449.400,00 e dei volumi d'acqua che si stima saranno erogati agli utenti nel corso del 2019, pari a mc. 659.240;

Rilevato, che il conto economico previsione 2019 predisposto da Dolomiti Energia Holding Spa subisce una diminuzione di costi rispetto al preventivo 2018 stimato in Euro 453.200,00 e calcolato a "pre-consuntivo" nel medesimo importo, pari ad Euro 3.800,00;

Dato atto che rispetto ai criteri e parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, come illustrati dalla Circolare n. 14/2007 del Servizio Autonomie Locali e rispetto alle risultanze della allegata nota di Dolomiti Energia spa, appare opportuno adottare le seguenti decisioni di merito:

- a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2019 in Euro 449.400,00=
- b) determinazione dei costi fissi in € 164.900,00 (36,69 % del totale) e dei costi variabili in € 284.500,00 (63,31 % del totale);
- c) determinazione della quota fissa della tariffa applicando il coefficiente moltiplicativo 2 agli insediamenti non domestici rispetto alla tariffa degli utenti domestici, e ciò in considerazione del fatto che le utenze domestiche necessitano, stante la loro particolare funzione sociale, di una agevolazione rispetto a quelle non domestiche. Di contro, non appare opportuno prevedere diverse categorie di utenze non domestiche in ragione dell'esiguo numero di tali utenti e dell'uniformità dei loro consumi;
- d) prevede, limitatamente al consumo domestico, la suddivisione in quattro scaglioni e ciò secondo la tabella allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che come emerge dai dati riportati nel prospetto dell'allegata nota (con particolare riguardo al prospetto dei costi e ricavi afferenti la gestione del servizio ed al prospetto dei consumi previsti) la copertura della spesa prevista risulta pari al 100% con le tariffe di cui al medesimo prospetto allegato, applicate al totale dei mc d'acqua che si prevede di assoggettare a canone;

Presa visione della documentazione tecnica agli atti, di seguito indicata:

- Consumi presunti – anno 2019;
- Conto economico triennale: 2017-2019 Esercizio acqua;
- Calcolo della quota fissa Acquedotto e calcolo della Tariffa Base Unificata;
- Calcolo dei ricavi presunti da Tariffe Acqua – anno 2019;
- Proposta tariffe acqua anno 2019 (con metodo della PAT);
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso domestico (per consumo pari a mc/anno 120) Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso domestico (per consumo pari a mc/anno 200) Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;

- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso non domestico. Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;

Dato atto, che la “proposta tariffe acqua 2019”, allegata al presente provvedimento, prevede:

- per la quota variabile ad uso domestico un incremento di Euro/mc 0,0004505 limitatamente alla tariffa base, un incremento di Euro/mc 0,0005000 per la tariffa agevolata e un incremento per gli altri scaglioni di consumo (Euro/mc 0,0020000 per il 1° scaglione ed invarianza per il 2° scaglione);
- per la quota variabile ad uso produttivo un incremento di Euro/mc 0,0004505 della tariffa base, l'invarianza per il 1° scaglione e 2° scaglione ed Euro/mc 0,0259690 per la tariffa riferita allo scaglione di consumo eccedente mc/anno 300;
- per la quota variabile altri usi: aumenti da Euro/mc 0,0002252 (uso abbeveramento) a Euro/mc 0,0004549 per uso attività di allevamento, invarianza per usi promiscui e diversi;
- per la quota fissa utenze civili: Euro/anno 25,73 con incremento di Euro 0,0200000 rispetto all'anno precedente a nucleo familiare;
- per la quota fissa utenze non civili: Euro/anno 51,45 con un aumento di Euro 0,0300000 ad utenza;
- per la quota fissa uso abbeveramento animali: Euro/anno 12,86 con un aumento di Euro 0,0137179 ad utenza;
- per la quota fissa fontane pubbliche: Euro/anno 78,52 con un aumento di Euro 1,1604000 forfetaria;
- per la quota fissa antincendi: Euro/anno 69,06 con un aumento di Euro 1,0206000 forfetaria;

Preso atto, che alla data odierna la Provincia non ha ancora aggiornato la tariffa per il 2019 del servizio pubblico di depurazione e pertanto le simulazioni del costo complessivo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono state effettuate tenendo conto della tariffa 2018, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.89 di data 26 gennaio 2018, in quanto non incidenti sulla determinazione della tariffa per il servizio di acquedotto. Con tale provvedimento la Provincia Autonoma di Trento aveva ridefinito, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in Euro/mc.0,81 + IVA la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi. Per quanto concerne gli insediamenti produttivi la tariffa deve intendersi frazionata nei coefficienti “dv – db - df” che assumono i seguenti valori: dv=€ 0,162/mc; db= € 0,486/mc; df= € 0,162/mc + IVA nella misura di legge;

Rilevato, che in riferimento al conto economico previsionale 2019 il costo complessivo del servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione, ovvero del sistema di “Ciclo Idrico Integrato”, calcolato mediante simulazione matematica e basata su un consumo d'acqua di mc/anno 200 (consumo che per un'utenza domestica corrisponde al consumo medio di un nucleo familiare composto da 3-4 persone) comporta per l'anno 2019 un aumento del corrispettivo tariffario (rispetto al 2018) secondo quanto di seguito esposto:

- per le utenze domestiche, con consumo di mc/anno 200, dello 0,59% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2018) e corrispondente ad Euro/anno 1,88 per il consumo d'acqua da Euro/anno 316,33 ad Euro/anno 318,21 (Iva inclusa)

- per le utenze non domestiche, con consumo di mc/anno 200, del 0,46% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2018) e corrispondente ad Euro/anno 1,81 per il consumo d'acqua da Euro/anno 397,03 ad Euro/anno 398,84 (Iva inclusa);

Dato atto che le tariffe, sia per quanto riguarda la quota fissa che variabile, sia con riferimento alle utenze di tipo domestico e di tipo non domestico, da applicare al fine di coprire interamente i costi, come sopra evidenziati, sono contenute nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le nuove tariffe trovano applicazione dal 1° gennaio 2019, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, termine posticipato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale (integrazione) di data 26.11.2018 per il corrente esercizio al 31 marzo 2019;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tariffa relativa al servizio di acquedotto secondo la presente proposta;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 185 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e allegati alla deliberazione;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **Di adottare**, a far data dal 01.01.2019, la disciplina tariffaria, in conformità alle disposizioni introdotte con deliberazione della Giunta Provinciale n.2437 di data 9 novembre 2007, con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto, secondo i criteri, parametri ed elementi meglio illustrati in premessa.
2. **Di approvare** gli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale piano finanziario dei costi di gestione e nuovo sistema tariffario del servizio di acquedotto per l'anno 2019, nonché prospetto dei consumi stimati, predisposti secondo le seguenti decisioni di merito:
 - a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2019 in Euro 449.400,00.=
 - b) determinazione dei costi fissi in € 164.900,00 (36,69 % del totale) e dei costi variabili in € 284.500,00 (63,31 % del totale);
 - c) determinazione della quota fissa della tariffa applicando il coefficiente moltiplicativo 2 agli insediamenti non domestici rispetto alla tariffa degli utenti domestici, e ciò in considerazione del fatto che le utenze domestiche necessitano, stante la loro particolare funzione sociale, di una agevolazione rispetto a quelle non domestiche. Di contro, non appare opportuno prevedere diverse categorie di utenze non domestiche in ragione dell'esiguo numero di tali utenti e dell'uniformità dei loro consumi;
 - d) previsione, limitatamente al consumo domestico, della suddivisione in quattro scaglioni e ciò secondo la tabella allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di stabilire**, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente punto 2., le tariffe per il servizio di acquedotto da applicarsi a far data dal 1.1.2019 secondo le

risultanze di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. **Di dare atto** che la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, prevista per l'anno 2019 in base alle predette tariffe è pari al 100%.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
6. **Di inviare** copia della presente alla società Dolomiti Energia Holding Spa con sede in Trento, Via Fersina n.23, soggetto competente per l'applicazione e la riscossione della tariffa per il servizio in parola;
7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dell'art.183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. al fine di procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a partire dal 1° gennaio 2019;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco STEFANO BAROZZI		il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE
-----------------------------------	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSUMI PRESUNTI - ANNO 2019
Comune di Mori

NUMERO TOTALE UNITA' SERVITE ACQUEDOTTO
di cui NON CIVILI al netto uso abbeveramento
di cui uso abbeveramento

5.360
1.052
5
4.909
14

NUMERO TOTALE UNITA' SERVITE FOGNATURA
di cui PRODUTTIVE

Descrizione degli usi dell'acqua e delle classi di consumo	Consumo presunto mc
<i>Uso domestico</i>	
da 0 a 7,5 mc/mese	292.200
da 7,5 a 15 mc/mese	118.500
da 15 a 22,5 mc/mese	30.900
eccedenze	34.440
Totale	476.040
<i>Uso produttivo</i>	
da 0 a 7,5 mc/mese	32.000
da 7,5 a 15 mc/mese	16.700
da 15 a 25 mc/mese	14.600
eccedenze	70.650
Totale	133.950
<i>Uso attività di abbeveramento</i>	
tutti i consumi	2.450
Totale	2.450
<i>Uso attività di allevamento</i>	
da 0 a 8,0 mc/mese	500
eccedenze	2.000
Totale	2.500
<i>Usi promiscui e diversi</i>	
da 0 a 15 mc/mese	34.250
da 15 a 22,5 mc/mese	2.250
eccedenze	7.800
Totale	44.300
TOTALE CONSUMI mc.	659.240
TOTALE ACQUE REFLUE mc.	567.200
di cui DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI mc.	16.100

NUMERO UNITA' SERVITE ACQUEDOTTO DA TARIFFE SPECIALI
di cui FONTANE PUBBLICHE
di cui ANTINCENDIO

30
7
23

Descrizione degli usi dell'acqua e delle classi di consumo - TARIFFE SPECIALI	Consumo presunto mc - TARIFFE SPECIALI
<i>Uso fontane pubbliche</i>	
tutti i consumi	5.770
Totale	5.770
<i>Uso antincendio</i>	
tutti i consumi	250
Totale	250
TOTALE CONSUMI mc.²⁰⁵	6.020

Conto economico triennale: 2017-2019
Esercizio ACQUA - Comune di Mori

VOCI DI SPESA / RICAVO	cons. 2017	precons. 2018	previs. 2019
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (variabili)	252.339	265.262	260.862
2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (fissi)	151.380	164.400	164.900
3 Incrementi di Immobilizzazioni Lav. Int.		-	-
4 Altri ricavi e proventi		-	-
5 Contributi allacciamento	30.593	20.000	20.000
6 Contributi per riparazioni	876	1.500	1.500
7 Contributi c/impianto			-
8 Ricavi tariffe speciali	1.900	2.038	2.138
VALORE DELLA PRODUZIONE	437.088	453.200	449.400
COSTI DI PRODUZIONE			
Costi variabili			
1 Costi per materie prime, sussidiarie, energia elettrica	33.494	40.000	40.400
2 Costi per servizi	53.111	58.000	58.700
3 Costi per godimento beni di terzi	18.822	18.400	18.600
4 Costi per servizi commerciali	20.281	21.585	21.800
5 Costo personale (p.variabile)	30.000	30.600	31.000
6 Oneri diversi di gestione	3.273	4.600	4.700
7 Spese generali e funzioni operative condivise (p.variabile)	107.197	108.000	109.300
Totale costi variabili	266.178	281.185	284.500
Costi fissi			
1 Costi per il personale diretto	137.496	139.400	144.700
2 Costi per il personale (parte fissa)			-
3 Ammortamenti e Svalutazioni	1.074	1.500	1.500
4 Spese generali e funzioni operative condivise (p.fissa)	18.253	18.500	18.700
Totale costi fissi	156.823	159.400	164.900
COSTI DELLA PRODUZIONE	423.001	440.585	449.400
RISULTATO DI ESERCIZIO	14.087	12.615	0
Grado complessivo di copertura delle tariffe	206	103%	103%
			100%

Calcolo della Quota Fissa ACQUEDOTTO
Calcolo della Tariffa Base Unificata
Comune di Mori

Voci di spesa - ricavo	Euro
Costi totali previsti	449.400
Incidenza costi fissi su totali (max 45%)	45,00%
Costi fissi max (45%)	202.200
Costi fissi da considerare:	164.900
Incidenza effettiva costi fissi	36,69%
Ricavi da quota fissa da realizzare	164.900
Utenze TOTALI servite da acquedotto	5.360
Utenze CIVILI servite da acquedotto	4.303
Utenze NON CIVILI al netto uso abbeveramento	1.052
Utenze NON CIVILI uso abbeveramento	5
peso per utenze NON CIVILI (1<P<4)	2
	Euro/utente/anno
Quota fissa acquedotto utenti CIVILI	25,73
Quota fissa acquedotto utenti NON CIVILI	51,45
Quota fissa acquedotto uso abbeveramento animali	12,86
Costi variabili	284.500
Obiettivo % di copertura	100,00%
Ricavi variabili da realizzare	284.500
Incrementi di Immobilizzazioni Lav. Int.	-
Altri ricavi e proventi	-
Contributi allacciamento	20.000
Contributi per riparazioni	1.500
Contributi c/impianto	-
Ricavi tariffe speciali	2.138
Ricavi da quota variabile da realizzare	260.862
Consumi totali di acqua - mc	659.240
di cui Consumi di acqua uso abbeveramento - mc	2.450
	Euro/mc
Tariffa base unificata	0,3964378
207	
Tariffa base unificata uso abbeveramento animali	0,1982189

Calcolo dei ricavi presunti da TARIFFE ACQUA - ANNO 2019

Articolazione tariffaria

Comune di Mori

Classi tariffarie	mc.	Euro/mc.	Euro
Uso domestico			
da 0 a 7,5 mc/mese	292.200	X	0,1220000
da 7,5 a 15 mc/mese	118.500	X	0,3964378
da 15 a 22,5 mc/mese	30.900	X	0,4320000
eccedenze	34.440	X	0,6400000
	Total	476.040	118.017
Uso produttivo			
da 0 a 7,5 mc/mese	32.000	X	0,3964378
da 7,5 a 15 mc/mese	16.700	X	0,6100000
da 15 a 25 mc/mese	14.600	X	0,6150000
eccedenze	70.650	X	1,2703890
	Total	133.950	121.605
Uso attività di abbeveramento			
tutti i consumi	2.450	X	0,1982189
	Total	2.450	486
Uso attività di allevamento			
da 0 a 8,0 mc/mese	500	X	0,3964378
eccedenze	2.000		0,4004021
	Total	2.500	999
Usi promiscui e diversi			
da 0 a 15 mc/mese	34.250	X	0,3964378
da 15 a 22,5 mc/mese	2.250	X	0,6100000
eccedenze	7.800	X	0,6161000
	Total	44.300	19.756
RICAVI TOTALI DA QUOTA VARIABILE		659.240	260.862
Classi tariffarie	utenze	Euro/utente/anno	Euro
Utenze CIVILI	4.303	X	25,73
Utenze uso abbeveramento animali	5	X	12,86
Utenze NON CIVILI	1.052	X	51,45
	Total	5.360	164.900
RICAVI TOTALI DA QUOTA FISSA		5.360	164.900
RICAVI TOTALI DA QUOTA VARIABILE E QUOTA FISSA			425.762
Classi tariffarie - TARIFFE SPECIALI	utenze	Euro/utente/anno	Euro
Uso fontane pubbliche			
tutti i consumi	7	X	78,52
	Total	7	550
Uso antincendio			
tutti i consumi	23	X	69,06
	Total	23	1.588
RICAVI TOTALI DA QUOTA FISSA - TARIFFE SPECIALI		30	2.138

Proposta TARIFFE ACQUA - ANNO 2019

Comune di Mori

Tipo	Scaglione	Tariffe in vigore	Tariffe proposte	Differenza
		Euro/mc.	Euro/mc.	Euro/mc.
<i>Uso domestico</i>				
Tariffa agevolata	da 0 a 7,5 mc/mese	0,1215000	0,1220000	0,0005000
Tariffa base	da 7,5 a 15 mc/mese	0,3959873	0,3964378	0,0004505
Tariffa I scaglione	da 15 a 22,5 mc/mese	0,4300000	0,4320000	0,0020000
Tariffa II scaglione	ecedenze	0,6400000	0,6400000	-
<i>Uso produttivo</i>				
Tariffa base	da 0 a 7,5 mc/mese	0,3959873	0,3964378	0,0004505
Tariffa I scaglione	da 7,5 a 15 mc/mese	0,6100000	0,6100000	-
Tariffa II scaglione	da 15 a 25 mc/mese	0,6150000	0,6150000	-
Tariffa III scaglione	ecedenze	1,2444200	1,2703890	0,0259690
<i>Uso attività di abbeveramento</i>				
Tariffa	tutti i consumi	0,1979937	0,1982189	0,0002252
<i>Uso attività di allevamento</i>				
Tariffa base	da 0 a 8,0 mc/mese	0,3959873	0,3964378	0,0004505
Tariffa I scaglione	ecedenze	0,3999472	0,4004021	0,0004549
<i>Usi promiscui e diversi</i>				
Tariffa base	da 0 a 15 mc/mese	0,3959873	0,3964378	0,0004505
Tariffa I scaglione	da 15 a 22,5 mc/mese	0,6100000	0,6100000	-
Tariffa II scaglione	ecedenze	0,6161000	0,6161000	-
		Euro/anno	Euro/anno	Differenza
<i>Quota fissa utenze CIVILI</i>		25,71	25,73	0,0200000
<i>Quota fissa utenze NON CIVILI</i>		51,42	51,45	0,0300000
<i>Quota fissa utenze uso abbeveramento animali</i>		12,85	12,86	0,0137179
<i>Quota fissa fontane pubbliche</i>		77,36	78,52	1,1604000
<i>Quota fissa antincendio</i>		68,04	69,06	1,0206000

Determinazione del maggior costo per un'utenza ad USO DOMESTICO
Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale - Comune di Mori

Consumo: 120 mc.	Sistema tariffario precedente Ante adeguamento			Sistema tariffario attuale Post-adeguamento			Differenza	
	Tariffe in vigore al 01.01.2018			Tariffe proposte da 01.01.2019				
	Euro/anno	€	Totale	Euro/anno	€	Totale		
Quota fissa acquedotto								
12 mesi	25,7100000	=	25,71	25,7300000	=	25,73		
Totale	-		25,71			25,73	0,02	
Quota fissa fognatura								
12 mesi	10,8400000	=	10,84	11,0300000	=	11,03		
Totale	-		10,84			11,03	0,19	
mc.	Euro/mc.	€	Totale	Euro/mc.	€	Totale	Euro	
Quota variabile acquedotto								
da 0 a 7,5 mc/mese	90 x	0,1215000	=	10,94	0,1220000	=	10,98	
da 7,5 a 15 mc/mese	30 x	0,3959873	=	11,88	0,3964378	=	11,89	
da 15 a 22,5 mc/mese	x	0,4300000	=	-	0,4320000	=	-	
eccedenze	x	0,6400000	=	-	0,6400000	=	-	
Totale	120		22,82			22,87	0,05	
Tariffa per lo scarico dell'acqua in FOGNATURA								
sul 100% del consumo	120 x	0,1692000	=	20,30	0,1761	=	21,13	
Totale	120		20,30			21,13	0,83	
Tariffa per la DEPURAZIONE dell'acqua								
sul 100% del consumo	120 x	0,8100000	=	97,20	0,8100000	=	97,20	
Totale	120		97,20			97,20	-	
Imponibile			176,87			177,96	1,09	
Iva 10%			17,69			17,80		
TOTALE Euro €			194,56			195,76	1,20	
Costo medio a mc. - Euro/mc			1,62133			1,63133	0,01000	

Determinazione del maggior costo per un'utenza ad USO DOMESTICO
Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale - Comune di Mori

Consumo: 200 mc.	Sistema tariffario precedente Ante adeguamento			Sistema tariffario attuale Post-adeguamento			Differenza	
	Tariffe in vigore al 01.01.2018			Tariffe proposte da 01.01.2019				
	Euro/anno	€	Totale	Euro/anno	€	Totale		
Quota fissa acquedotto								
12 mesi	25,7100000	=	25,71	25,7300000	=	25,73		
Totale	-		25,71			25,73	0,02	
Quota fissa fognatura								
12 mesi	10,8400000	=	10,84	11,0300000	=	11,03		
Totale	-		10,84			11,03	0,19	
mc.	Euro/mc.	€	Totale	Euro/mc.	€	Totale	Euro	
Quota variabile acquedotto								
da 0 a 7,5 mc/mese	90 x	0,1215000	=	10,94	0,1220000	=	10,98	
da 7,5 a 15 mc/mese	90 x	0,3959873	=	35,64	0,3964378	=	35,68	
da 15 a 22,5 mc/mese	20 x	0,4300000	=	8,60	0,4320000	=	8,64	
eccedenze	x	0,6400000	=	-	0,6400000	=	-	
Totale	200		55,18			55,30	0,12	
Tariffa per lo scarico dell'acqua in FOGNATURA								
sul 100% del consumo	200 x	0,1692000	=	33,84	0,1761	=	35,22	
Totale	200		33,84			35,22	1,38	
Tariffa per la DEPURAZIONE dell'acqua								
sul 100% del consumo	200 x	0,8100000	=	162,00	0,8100000	=	162,00	
Totale	200		162,00			162,00	-	
Imponibile			287,57			289,28	1,71	
Iva 10%			28,76			28,93		
TOTALE Euro €			316,33			318,21	1,88	
Costo medio a mc. - Euro/mc			1,58165			1,59105	0,00940	

Determinazione del maggior costo per un'utenza ad USO NON DOMESTICO
Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale - Comune di Mori

Consumo: 200 mc.	Sistema tariffario precedente Ante adeguamento			Sistema tariffario attuale Post-adeguamento			Differenza	
	Tariffe in vigore al 01.01.2018			Tariffe proposte da 01.01.2019				
	Euro/anno	€	Totale	Euro/anno	€	Totale		
Quota fissa acquedotto 12 mesi	51,4200000	=	51,42	51,4500000	=	51,45		
Totale -			51,42			51,45	0,03	
Quota fissa fognatura 12 mesi	10,8400000	=	10,84	11,0300000	=	11,03		
Totale -			10,84			11,03	0,19	
mc.	Euro/mc.	€	Totale	Euro/mc.	€	Totale	Euro	
Quota variabile acquedotto da 0 a 7,5 mc/mese	90 x 0,3959873	=	35,64	90 x 0,3964378	=	35,68		
da 7,5 a 15 mc/mese	90 x 0,6100000	=	54,90	90 x 0,6100000	=	54,90		
da 15 a 25 mc/mese	20 x 0,6150000	=	12,30	20 x 0,6150000	=	12,30		
eccedenze	- x 1,2444200	=	-	- x 1,2703890	=	-		
Totale 200			102,84			102,88	0,04	
Tariffa per lo scarico dell'acqua in FOGNATURA sul 100% del consumo	200 x 0,1692000	=	33,84	200 x 0,1761	=	35,22		
Totale 200			33,84			35,22	1,38	
Tariffa per la DEPURAZIONE dell'acqua sul 100% del consumo	200 x 0,8100000	=	162,00	200 x 0,8100000	=	162,00		
Totale 200			162,00			162,00	-	
Imponibile			360,94			362,58	1,64	
Iva 10%			36,09			36,26		
TOTALE Euro €			397,03			398,84	1,81	
Costo medio a mc. - Euro/mc			1,98515			1,99420	0,00905	



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA RELATIVAMENTE ALL'ANNO	2019
----------	--	------

L'anno duemila**diciannove** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **15:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di Mori.

Presenti i signori:

STEFANO BAROZZI	Sindaco
FLAVIO BIANCHI	Assessore
ALICE CALABRI	Assessore
ROBERTO CALIARI	Assessore
NICOLA MAZZUCCHI	Vice Sindaco
FILIPPO MURA	Assessore

Assenti:

Assiste il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STEFANO BAROZZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- con propria deliberazione n. 6/2001 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo sistema tariffario relativo al servizio di fognatura secondo le linee guida stabilite dalla Giunta Provinciale con la predetta deliberazione n. 2822/2000;
- con successiva deliberazione n. 67/2003 il Consiglio comunale ha adottato, a far data dall'01.01.2004, le tariffe per il servizio di pubblica fognatura;
- le tariffe di cui alla deliberazione consiliare n. 67/2003 sono state a più riprese a aggiornate, da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 4 di data 11.01.2018;

Dato ora atto che:

- l'art. 9 della L.P. 36/1993 stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni la copertura dei costi dei relativi servizi;
- il Comune di Mori ha conseguito in sede di consuntivo 2017 la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura del 92%, mentre in sede di previsione e salva verifica a consuntivo, la copertura del 100% dei costi di gestione del 2018 e 2019. La percentuale di copertura a pre-consuntivo 2018 è pari al 98%;
- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 13 di data 15.11.2007 ha fornito le indicazioni operative e l'illustrazione dei nuovi criteri e parametri sui quali dovrà basarsi il sistema tariffario in parola a partire dal 2008, che riprendono quelli già previsti per il 2007:
 - a) calcolo dei costi complessivi di gestione;
 - b) ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non possono essere superiori al 35% del totale;
 - c) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare in misura uguale ad ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi e il numero di utenti al netto della quota fissa "F" (già in vigore nel precedente sistema tariffario e confermata nel nuovo sistema) relativa alle utenze di tipo produttivo;
 - d) determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati. E' facoltà del Comune prevedere una tariffa indifferenziata per insediamenti civili ed insediamenti di tipo produttivo, ovvero stabilire due tariffe distinte, motivando la distinzione;

Visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41-Legisl. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.2436 di data 9 novembre 2007 che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio fognatura con il quale sono state definite le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di fognatura a partire dall'anno 2008 secondo quanto fin qui illustrato;

Dato atto, che nessuna modifica risulta essere stata a tutt'oggi apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi di acquedotto e fognatura per l'anno 2019;

Presa visione della nota assunta al Prot.20190002789 del 11/02/2019 inoltrata a mezzo pec da Dolomiti Energia Holding Spa, allegata alla presente

deliberazione e costituente sua parte integrante, con la quale vengono inviati i prospetti relativi alla previsione di spesa e di entrata per l'anno 2019 relativamente al servizio in parola, nonché la proposta per la strutturazione del nuovo sistema tariffario secondo i criteri sopra illustrati, fissati dalla Provincia Autonoma di Trento;

Esaminato il conto economico preconsuntivo 2018 e di previsione 2019 relativo all'esercizio fognatura, pervenuto con la nota sopra richiamata, dal quale si rilevano i valori della produzione corrispondenti a totali Euro 162.150,00 e dei volumi delle acque reflue che si stima saranno scaricate nella pubblica fognatura dagli utenti nel corso del 2019, pari a mc.567.200;

Rilevato, che il conto economico previsione 2019 predisposto da Dolomiti Energia Holding Spa subisce un incremento dei costi del 3,55% per il servizi fognatura. Tale aumento rispetto ai dati previsionali e preconsuntivo 2018 è dovuto sostanzialmente ad un lieve aumento dei costi di produzione (materie prime e servizi) e della spesa del personale;

Dato atto che, rispetto ai criteri e parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n.2436/2007 (come illustrati dalla Circolare n. 13/2007 del Servizio Autonomie Locali) appare opportuno adottare le seguenti decisioni di merito:

- a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2019 in € 162.150,00;
- b) determinazione dei costi fissi in € 79.550,00.= e dei costi variabili in € 82.600,00.=, da considerare ai fini del calcolo della tariffa, rispettivamente: costi fissi in € 56.750,00 (35% del totale) e costi variabili in € 105.400,00;
- a) determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi, atteso l'esiguo numero di utenze produttive che non determina l'opportunità di stabilire una tariffa ad hoc per dette utenze;
- c) conferma del valore della quota fissa "F" relativa alle utenze produttive precedentemente determinata;

Dato atto che come emerge dai dati riportati nel prospetto dell'allegata nota (con particolare riguardo al prospetto dei costi e ricavi afferenti la gestione del servizio) la copertura della spesa prevista risulta pari al 100% con le tariffe di cui al medesimo prospetto allegato, applicate al totale dei mc d'acqua di scarico che si prevede di assoggettare a canone;

Dato atto che le tariffe da applicare al fine di ottenere i ricavi di vendita nell'entità previsionale di cui agli allegati prospetti sono quantificate come segue:

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI: Euro 11,03/anno, corrispondente ad un incremento rispetto al 2018 di Euro/mc 0,1900;

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive): **Euro 0,1761/mc**, corrispondente ad un incremento rispetto al 2018 di Euro/mc 0,0069;

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa) invariata rispetto al 2018:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	87,80
251 - 500	103,29
501 – 1.000	180,76
1.001 – 2.000	258,23
2.001 – 3.000	387,34

3.001 – 5.000	516,46
5.001 – 7.500	774,69
7.501 – 10.000	1.032,91
10.001 – 20.000	1.420,26
20.001 – 50.000	2.065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2.840,51

Presa visione della documentazione tecnica agli atti, di seguito indicata:

- Consumi presunti – anno 2019;
- Conto economico triennale: 2017-2019 Esercizio fognatura;
- Calcolo della quota fissa fognatura e calcolo della tariffa fognatura;
- Proposta tariffe fognatura insediamenti produttivi (con metodo della PAT);
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso domestico. Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso non domestico. Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;

Preso atto, che alla data odierna la Provincia non ha ancora aggiornato la tariffa per il 2019 del servizio pubblico di depurazione e pertanto le simulazioni del costo complessivo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono state effettuate tenendo conto della tariffa 2018, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.89 di data 26 gennaio 2018, in quanto non incidenti sulla determinazione della tariffa per il servizio di acquedotto. Con tale provvedimento la Provincia Autonoma di Trento aveva ridefinito, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in Euro/mc.0,81 + IVA la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi. Per quanto concerne gli insediamenti produttivi la tariffa deve intendersi frazionata nei coefficienti “dv – db - df” che assumono i seguenti valori: dv=€ 0,162/mc; db= € 0,486/mc; df= € 0,162/mc + IVA nella misura di legge;

Rilevato, che in riferimento al conto economico previsionale 2019 il costo complessivo del servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione, ovvero del sistema di “Ciclo Idrico Integrato”, calcolato mediante simulazione matematica e basata su un consumo d'acqua di mc/anno 200 (consumo che per un'utenza domestica corrisponde al consumo medio di un nucleo familiare composto da 3-4 persone) comporta per l'anno 2019 un aumento del corrispettivo tariffario (rispetto al 2018) secondo quanto di seguito esposto:

- per le utenze domestiche, con consumo di mc/anno 200, dello 0,59% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2018) e corrispondente ad Euro/anno 1,88 per il consumo d'acqua da Euro/anno 316,33 ad Euro/anno 318,21 (Iva inclusa);
- per le utenze non domestiche, con consumo di mc/anno 200, del 0,46% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2018) e corrispondente ad Euro/anno 1,81 per il consumo d'acqua da Euro/anno 397,03 ad Euro/anno 398,84 (Iva inclusa);

Dato atto che le tariffe, sia per quanto riguarda la quota fissa che variabile, sia con riferimento alle utenze civili e di tipo produttivo, da applicare al fine di coprire interamente i costi, come sopra evidenziati, sono contenute nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tariffa relativa al servizio di fognatura secondo la presente proposta;

Dato atto che le nuove tariffe trovano applicazione dal 1° gennaio 2019, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, termine posticipato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale (integrazione) di data 26.11.2018 per il corrente esercizio al 31 marzo 2019;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 185 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e allegati alla deliberazione;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegato prospetto, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale piano finanziario dei costi di gestione del sistema tariffario del servizio di fognatura per l'anno 2019, predisposto secondo le seguenti decisioni di merito:
 - a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2019 in € 162.150,00;
 - b) determinazione dei costi fissi in € 79.550,00.= e dei costi variabili in € 82.600,00.=, da considerare ai fini del calcolo della tariffa, rispettivamente: costi fissi in € 56.750,00 (35% del totale) e costi variabili in € 105.400,00;
 - c) determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi, atteso l'esiguo numero di utenze produttive che non determina l'opportunità di stabilire una tariffa ad hoc per dette utenze;
 - d) conferma del valore della quota fissa "F" relativa alle utenze produttive precedentemente determinata;
2. **Di stabilire**, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente punto 1., ed in base alle risultanze di cui all'allegato prospetto che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti tariffe per il servizio di fognatura da applicarsi a far data dall'1.1.2019

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI **€ 11,03**

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive)

€ 0,1761/mc

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	87,80
251 - 500	103,29

501 – 1.000	180,76
1.001 – 2.000	258,23
2.001 – 3.000	387,34
3.001 – 5.000	516,46
5.001 – 7.500	774,69
7.501 – 10.000	1032,91
10.001 – 20.000	1420,26
20.001 – 50.000	2065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2840,51

3. **Di dare atto** che la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, prevista per l'anno 2019 in base alle predette tariffe è pari al 100%.
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
5. **Di inviare** copia della presente alla società Dolomiti Energia Holding Spa con sede in Trento, Via Fersina n.23, soggetto competente per l'applicazione e la riscossione della tariffa per il servizio in parola;
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dell'art.183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. al fine di procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a partire dal 1° gennaio 2019;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco STEFANO BAROZZI		il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE
-----------------------------------	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSUMI PRESUNTI - ANNO 2019
Comune di Mori

NUMERO TOTALE UNITA' SERVITE ACQUEDOTTO
di cui NON CIVILI al netto uso abbeveramento
di cui uso abbeveramento

5.360
1.052
5
4.909
14

NUMERO TOTALE UNITA' SERVITE FOGNATURA
di cui PRODUTTIVE

Descrizione degli usi dell'acqua e delle classi di consumo	Consumo presunto mc
<i>Uso domestico</i>	
da 0 a 7,5 mc/mese	292.200
da 7,5 a 15 mc/mese	118.500
da 15 a 22,5 mc/mese	30.900
eccedenze	34.440
Totale	476.040
<i>Uso produttivo</i>	
da 0 a 7,5 mc/mese	32.000
da 7,5 a 15 mc/mese	16.700
da 15 a 25 mc/mese	14.600
eccedenze	70.650
Totale	133.950
<i>Uso attività di abbeveramento</i>	
tutti i consumi	2.450
Totale	2.450
<i>Uso attività di allevamento</i>	
da 0 a 8,0 mc/mese	500
eccedenze	2.000
Totale	2.500
<i>Usi promiscui e diversi</i>	
da 0 a 15 mc/mese	34.250
da 15 a 22,5 mc/mese	2.250
eccedenze	7.800
Totale	44.300
TOTALE CONSUMI mc.	659.240
TOTALE ACQUE REFLUE mc.	567.200
di cui DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI mc.	16.100

NUMERO UNITA' SERVITE ACQUEDOTTO DA TARIFFE SPECIALI
di cui FONTANE PUBBLICHE
di cui ANTINCENDIO

30
7
23

Descrizione degli usi dell'acqua e delle classi di consumo - TARIFFE SPECIALI	Consumo presunto mc - TARIFFE SPECIALI
<i>Uso fontane pubbliche</i>	
tutti i consumi	5.770
Totale	5.770
<i>Uso antincendio</i>	
tutti i consumi	250
Totale	250
TOTALE CONSUMI mc.	6.020

Conto economico triennale: 2017-2019
Esercizio FOGNATURA - Comune di Mori

VOCI DI SPESA / RICAVO	cons. 2017	precons. 2018	previs. 2019
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (variabili)	91.816	96.290	99.900
2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (fissi)	56.013	54.810	56.750
3 Incrementi di Immobilizzazioni Lav. Int.		-	-
4 Altri ricavi e proventi	606	-	-
5 Contributi allacciamento		5.500	5.500
6 Contributi per riparazioni	2.600		
7 Contributi c/impianto			
VALORE DELLA PRODUZIONE	151.035	156.600	162.150
COSTI DI PRODUZIONE			
Costi variabili			
1 Costi per materie prime, sussidiarie, energia elettrica	8.913	9.000	9.100
2 Costi per servizi	44.206	38.000	38.500
3 Costi per godimento beni di terzi	13.433	13.900	14.100
4 Costi per servizi commerciali	7.391	7.555	7.600
5 Costo personale (p.variabile)			-
6 Oneri diversi di gestione	301	2.000	2.000
7 Spese generali e funzioni operative condivise (p.variabile)	11.100	11.200	11.300
Totale costi variabili	85.344	81.655	82.600
Costi fissi			
1 Costi per il personale diretto	74.770	76.000	78.050
2 Costi per il personale (parte fissa)			-
3 Ammortamenti e Svalutazioni	3.470	1.500	1.500
4 Spese generali e funzioni operative condivise (p.fissa)			-
Totale costi fissi	78.240	77.500	79.550
COSTI DELLA PRODUZIONE	163.584	159.155	162.150
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 12.550	- 2.555	-
222			
Grado complessivo di copertura delle tariffe	92%	98%	100%

Calcolo della Quota Fissa FOGNATURA
Calcolo della Tariffa FOGNATURA
Comune di Mori

Voci di spesa - ricavo	Euro
Costi totali previsti	162.150
Incidenza costi fissi su totali (max 35%)	35,0%
Costi fissi max (35%)	56.750
Costi fissi da considerare	56.750
Incidenza effettiva costi fissi	35,0%
Ricavi da quota fissa da realizzare	56.750
Quota fissa insediamenti produttivi (F)	2.780
Ricavi da quota fissa utenze civili	53.970
Utenze TOTALI servite da fognatura	4.909
Utenze civili servite da fognatura	4.895
Numero insediamenti produttivi	14
	Euro/utente/anno
Quota fissa fognatura utenze CIVILI	11,03
Costi variabili	105.400
Obiettivo % di copertura	100,0%
Ricavi variabili da realizzare	105.400
Incrementi di Immobilizzazioni Lav. Int.	-
Altri ricavi e proventi	-
Contributi allacciamento	5.500
Ricavi tariffari da quota variabile utenze CIVILI	99.900
Quantità effluenti utenze civili e produttive (mc)	567.200
Quantità effluenti utenze civili (mc)	551.100
Quantità effluenti insediamenti produttivi (mc)	16.100
ipotesi di tariffa uguale per civili e produttivi	Euro/mc
Tariffa fognatura utenze civili	0,1761
Tariffa fognatura insediamenti produttivi	0,1761

Proposta TARIFFE FOGNATURA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - ANNO 2019
Comune di Mori

Entità dello scarico	Valori di "F"	Numero Produttivi	Tariffa Fissa	TOTALE Tariffa Fissa	Mc. Produttivi	Tariffa Variabile	TOTALE Tariffa Variabile	IMPORTO TOTALE
			Euro	Euro		Euro/mc.	Euro	Euro
da - a 250	da 59,39 a 87,80	9	87,80	790,20	1.680	0,1761	295,90	1.086,10
da 251 a 500	da 88,31 a 103,29	2	103,29	206,58	760	0,1761	133,86	340,44
da 501 a 1.000	da 103,81 a 180,76	2	180,76	361,52	1.150	0,1761	202,55	564,07
da 1.001 a 2.000	da 181,28 a 258,23		258,23	-		0,1761	-	-
da 2.001 a 3.000	da 258,74 a 387,34		387,34	-		0,1761	-	-
da 3.001 a 5.000	da 387,86 a 516,46		516,46	-		0,1761	-	-
da 5.001 a 7.500	da 516,97 a 774,69		774,69	-		0,1761	-	-
da 7.501 a 10.000	da 775,20 a 1.032,91		1.032,91	-		0,1761	-	-
da 10.001 a 20.000	da 1.033,43 a 1.420,26	1	1.420,26	1.420,26	12.510	0,1761	2.203,37	3.623,63
da 20.001 a 50.000	da 1.420,77 a 2.065,83		2.065,83	-		0,1761	-	-
da 50.001 a infinito	da 2.066,34 a 2.840,51		2.840,51	-		0,1761	-	-
Total		14		2.780		16.100	2.840	5.620

Proposta TARIFFE FOGNATURA UTENZE CIVILI - ANNO

2019

Comune di Mori

	Tariffe in vigore	Tariffe proposte	Differenza
	Euro/mc.	Euro/mc.	Euro/mc.
Tariffa fognatura	0,1692	0,1761	0,0069
	Euro/anno	Euro/anno	Differenza
Quota fissa utenze civili	10,84	11,03	0,1900

Determinazione del maggior costo per un'utenza ad USO DOMESTICO
Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale - Comune di Mori

Consumo: 120 mc.	Sistema tariffario precedente Ante adeguamento			Sistema tariffario attuale Post-adeguamento			Differenza	
	Tariffe in vigore al 01.01.2018			Tariffe proposte da 01.01.2019				
	Euro/anno	€	Totale	Euro/anno	€	Totale		
Quota fissa acquedotto								
12 mesi	25,7100000	=	25,71	25,7300000	=	25,73		
Totale	-		25,71			25,73	0,02	
Quota fissa fognatura								
12 mesi	10,8400000	=	10,84	11,0300000	=	11,03		
Totale	-		10,84			11,03	0,19	
mc.	Euro/mc.	€	Totale	Euro/mc.	€	Totale	Euro	
Quota variabile acquedotto								
da 0 a 7,5 mc/mese	90 x	0,1215000	=	10,94	0,1220000	=	10,98	
da 7,5 a 15 mc/mese	30 x	0,3959873	=	11,88	0,3964378	=	11,89	
da 15 a 22,5 mc/mese	x	0,4300000	=	-	0,4320000	=	-	
eccedenze	x	0,6400000	=	-	0,6400000	=	-	
Totale	120		22,82			22,87	0,05	
Tariffa per lo scarico dell'acqua in FOGNATURA								
sul 100% del consumo	120 x	0,1692000	=	20,30	0,1761	=	21,13	
Totale	120		20,30			21,13	0,83	
Tariffa per la DEPURAZIONE dell'acqua								
sul 100% del consumo	120 x	0,8100000	=	97,20	0,8100000	=	97,20	
Totale	120		97,20			97,20	-	
Imponibile			176,87			177,96	1,09	
Iva 10%			17,69			17,80		
TOTALE Euro €			194,56			195,76	1,20	
Costo medio a mc. - Euro/mc			1,62133			1,63133	0,01000	

Determinazione del maggior costo per un'utenza ad USO DOMESTICO
Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale - Comune di Mori

Consumo: 200 mc.	Sistema tariffario precedente Ante adeguamento			Sistema tariffario attuale Post-adeguamento			Differenza	
	Tariffe in vigore al 01.01.2018			Tariffe proposte da 01.01.2019				
	Euro/anno	€	Totale	Euro/anno	€	Totale		
Quota fissa acquedotto								
12 mesi	25,7100000	=	25,71	25,7300000	=	25,73		
Totale	-		25,71			25,73	0,02	
Quota fissa fognatura								
12 mesi	10,8400000	=	10,84	11,0300000	=	11,03		
Totale	-		10,84			11,03	0,19	
mc.	Euro/mc.	€	Totale	Euro/mc.	€	Totale	Euro	
Quota variabile acquedotto								
da 0 a 7,5 mc/mese	90 x	0,1215000	=	10,94	0,1220000	=	10,98	
da 7,5 a 15 mc/mese	90 x	0,3959873	=	35,64	0,3964378	=	35,68	
da 15 a 22,5 mc/mese	20 x	0,4300000	=	8,60	0,4320000	=	8,64	
eccedenze	x	0,6400000	=	-	0,6400000	=	-	
Totale	200		55,18			55,30	0,12	
Tariffa per lo scarico dell'acqua in FOGNATURA								
sul 100% del consumo	200 x	0,1692000	=	33,84	0,1761	=	35,22	
Totale	200		33,84			35,22	1,38	
Tariffa per la DEPURAZIONE dell'acqua								
sul 100% del consumo	200 x	0,8100000	=	162,00	0,8100000	=	162,00	
Totale	200		162,00			162,00	-	
Imponibile			287,57			289,28	1,71	
Iva 10%			28,76			28,93		
TOTALE Euro €			316,33			318,21	1,88	
Costo medio a mc. - Euro/mc			1,58165			1,59105	0,00940	

Determinazione del maggior costo per un'utenza ad USO NON DOMESTICO
Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale - Comune di Mori

Consumo: 200 mc.	Sistema tariffario precedente Ante adeguamento			Sistema tariffario attuale Post-adeguamento			Differenza	
	Tariffe in vigore al 01.01.2018			Tariffe proposte da 01.01.2019				
	Euro/anno	€	Totale	Euro/anno	€	Totale		
Quota fissa acquedotto 12 mesi	51,4200000	=	51,42	51,4500000	=	51,45		
Totale -			51,42			51,45	0,03	
Quota fissa fognatura 12 mesi	10,8400000	=	10,84	11,0300000	=	11,03		
Totale -			10,84			11,03	0,19	
mc.	Euro/mc.	€	Totale	Euro/mc.	€	Totale	Euro	
Quota variabile acquedotto da 0 a 7,5 mc/mese	90 x 0,3959873	=	35,64	90 x 0,3964378	=	35,68		
da 7,5 a 15 mc/mese	90 x 0,6100000	=	54,90	90 x 0,6100000	=	54,90		
da 15 a 25 mc/mese	20 x 0,6150000	=	12,30	20 x 0,6150000	=	12,30		
eccedenze	- x 1,2444200	=	-	- x 1,2703890	=	-		
Totale 200			102,84			102,88	0,04	
Tariffa per lo scarico dell'acqua in FOGNATURA sul 100% del consumo	200 x 0,1692000	=	33,84	200 x 0,1761	=	35,22		
Totale 200			33,84			35,22	1,38	
Tariffa per la DEPURAZIONE dell'acqua sul 100% del consumo	200 x 0,8100000	=	162,00	200 x 0,8100000	=	162,00		
Totale 200			162,00			162,00	-	
Imponibile			360,94			362,58	1,64	
Iva 10%			36,09			36,26		
TOTALE Euro €			397,03			398,84	1,81	
Costo medio a mc. - Euro/mc			1,98515			1,99420	0,00905	



**COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO**

**PARAMETRI
SITUAZIONE DI DEFICITARIETA'
STRUTTURALE**

PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO

Rendiconto esercizio 2017 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 26/06/2018

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NO
3)	Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;	NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;	NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);	NO
7)	Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);	NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;	NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente;	NO